CONFERENZE

SUI CONCORDATI

Digitized by Google

Digitized by Google

1E1013 8656 3.

CONFERENZE
SUI CONCORDATI

TENUTE NELL'AVVENTO

NELLA CHIESA DI SANTA MARIA MOORFIELDS

DALL'EMINENTISSIMO CARDINALE

N. WISEMAN

Arcivescovo di Westminster

PRIMA VERSIONE DALL'INGLESE

MILANO

COI TIPI DI ANTONIO ARZIONE E C.

1856

Digitized by Google

Digitized by Google

CONFERENZA PRIMA

Digitized by Google

Digitized by Google

Egli è un dovere di giustizia e di carità, non limitato in particolare ad alcuno, ogni qualvolta, o per pregiudizio o per mala fede o per quella tendenza all'errore che appartiene agli uomini tutti, un soggetto d'alta importanza viene considerato sotto un punto di vista che a coloro che vi sono interessati sembra richiedere correzione e spiegazioni, di rettificare l'errore, allontanare ogni timore infondato, e presentare nella sua vera luce ciò che è stato contorto o travisato. Con altre parole, ad essi tocca compiere quel dovere che la Chiesa in questi giorni attribuisce al precursore del Nostro Signore; di preparare il sentiero alla verità, rimuovendo gli ostacoli che si oppongono alla comprensione.

È per questo che, allorquando alcuni anni addietro questo paese volgeva in uno stato di religiosa agitazione, che molti casi avvicinavansi alla frenesia, noi consapevoli che tutto quel subbuglio derivava da una falsa percezione

del vero stato della questione; che in realtà la causa di esso altro non era che un semplice affare domestico di Cattolici, non esitammo ad affrontare l'onda possente del pregiudizio, con una semplice ed onesta spiegazione, e riuscimmo a rimuovere da molte menti oneste e sincere la causa di quella, a noi penosissima e, come quasi sembrava, pericolosa effervescenza. Fu nel corso di quei giorni, or fa cinque anni, allorchè ogni giorno vedeva dato un nuovo impulso a quell'attacco, ed un torrente di odio anti-cattolico invadeva come un diluvio tutto il paese, allorchè sembrava quasi pericoloso di alzare la voce in difesa di noi stessi o della Chiesa, fu durante questa stessa epoca dell'avvento che ogni domenica sera io parlai sul soggetto che cagionava tanta agitazione e timore, e trovai un numeroso uditorio disposto a porgere orecchio alle mie parole, ch'erano parole di pace e di verità, e ad accettare con bontà e caritatevolmente le giuste spiegazioni che io mi sentiva chiamato ad offrire.

Ed ora io veggo lo spirito pubblico in un fermento, non eguale a dir vero a quello cui ho fatto allusione, ma che pure partecipa della sua natura. Ogni giorno v'ha quasi un ridestarsi dello stesso allarme nella mente del pubblico per avere la Santa Sede conchiuso un amichevole trattato con un grand'Impero, concernente l'ordinamento finale de' suoi ecclesiastici affari. Considerando la causa di quest'agitazione, saremmo indotti a credere, prescindendo da ogni odio o pregiudizio religioso, che non dovesse per nulla occupare la mente pubblica; niente più che se un regno avesse con un altro concluso un trattato commerciale, o qualunque altro ordinamento internazionale, che non avesse veruna influenza sul nostro commercio ed i nostri interessi. Molto più importanti provvedimenti pubblici e politici ci sono dall'estero pervenuti senza che eccitassero un'eguale agi-

tazione. Voi comprendete che io voglio alludere al Concordato che è stato recentemente ratificato tra il Papa, come capo riconosciuto della Chiesa Cattolica, e l'Imperatore, regolatore civile dell'Impero d'Austria. Non solamente il testo del Concordato è stato fatto soggetto di osservazioni; non solamente è stato riprodotto e commentato in varii giornali, non solamente sono state scritte lettere nelle quali tiravansi da esso le più straordinarie inferenze, ma se ne è fatto motivo ed occasione di una serie di scritti eccessivamente penosi non soltanto ai Cattolici, che debbono profondamente sentire l'ostilità e la falsità delle osservazioni fatte, ma a chiunque ha sentimenti generosi, ed ha a cuore la vera felicità e gl'interessi della patria.

Ora ho io creduto, mentre un'ecclesiastica transazione è stata erroneamente (forse maliziosamente) mal presentata al pubblico di questo paese, fosse mio dovere, incaricato, come sono naturalmente qui, degli interessi della Chiesa Cattolica, farmi innanzi virilmente e dimostrarvi coraggiosamente quale è la dottrina e quali sono i principii che hanno indotto le parti contraenti a questo ordinamento, onde farvi conoscere quanto ragionevole sia tutto quello che è stato fatto; come niuno in questo paese abbia la minima ragione di farne lamento.

Ho detto di farmi innanzi virilmente e senza tema, poichè questa è stata sempre la mia abitudine e non veggo finora ragione di pentirmene. Ho proferite ardite verità; qualunque cosa predominava nella mia mente dopo averla maturamente riflettuta (e mi lusingo di riflettere ogni parola che proferisco su questo pulpito) alla presenza di Dio; giacchè non vorrei volgervi un detto che non sentissi giustificato dalla mia coscienza e che non fossi pronto a collocare su quell'altare, che è l'altare del vero, poichè è l'altare del Dio di verità. Se,

dunque, io parlerò nuovamente con franchezza, se qualche grado d'onesto sdegno scalderà il mio discorso sarà perchè ho a cuore la causa del Vero, ed è perchè l'ho tanto a cuore, che preferirei offendervi alquanto col proclamarla, all'acquistarmi la vostra simpatia od indulgenza col sopprimerne la minima parte.

A coloro che osservano i segni dei tempi in questi giorni, parrebbe quasi che la religione in questo paese ha d'uopo d'esser tenuta viva da periodici febbrili eccessi di terrore o sorpresa; che sia simile ad una bollente caldaia che di tempo in tempo ha bisogno di stravasare e gettare intorno ardenti ingredienti che scottano ed incendiano; o parrebbe piuttosto che qui in Inghilterra la religione, invece di essere quella religione pura ed inviolata che rassembra ad una fonte perenne, sempre versante le sue acque a rinfrescare ed invigorire e corrente in ogni lato a largire fertilità, prosperità e gioia, sia più presto simile ad un vulcano che ha bisogno di tempo in tempo, per sollevarsi, non solamente d'uno scoppio che possa essere udito alle estremità della terra, ma che contiene internamente una corrente di lava che straripa e minaccia di ardere e devastare tutto ciò che trovasi entro il suo circolo di distruzione. Parrebbe quasi che taluni credessero la religione doversi tener viva con un fuoco, non quale discese dal Santo Spirito in dolci e lambenti fiammelle e penetrò nel petto degli Apotoli, ma con un fuoco ardente dell'abisso profondo, sede dell'odio e dell'intolleranza. Parrebbe che la religione di molti in questo paese avesse qualche cosa di esplosivo, e debba cercar di distruggere ogni cosa all'intorno. Non è più un piovere da ogni lato di libri gravemente scritti, come usavasi ne' tempi andati nelle controversie; se ciò fosse tutto, potrebbe esser sopportato. Ma sembra che coloro che alzan la voce ad illuminare

Digitized by Google

il pubblico, e bramano che abbia un eco nel mondo intero, scelgano per loro grande spada religiosa la scurrilità personale; applicando i più vergognosi epiteti al più elevato e nobile della terra, sia il suo potere temporale o spirituale. Esce da ogni parte quanto può eccitare il riso schernevole od il ghigno dispettoso, fino al motteggio indecente sui più sacri soggetti di religione. In questo modo è stato qui trattato questo recente Concordato, solenne convenzione tra un Imperatore ed il Capo della Chiesa cattolica, convenzione che è il risultato della maggior diligenza e riflessione, quasi fosse una miserabile finzione di qualche cervello, o una visibile produzione di due o tre persone che fossero convenute insieme per divertire il mondo. Nessuna moderazione nei termini, nessun insulto risparmiato nei nomi di scorno ad esso applicati. E questo credesi il proprio modo di esprimere la mente d'una grande e potente nazione che vantasi di parlare agli estremi limiti della terra e manda i suoi oracoli al di là dell'Oceano; è questa la voce d'un popolo che professa trattar sempre la religione col maggior rispetto e dignità, e che quasi affetta di essere la sola religiosa nazione sulla faccia della terra. Tale nondimeno è il linguaggio ora tenuto da coloro che parlano in suo nome! Come verrà ricevuto all'estero? Credete voi che la vostra riputazione di nobile popolo, di gravità ne' giudizii, di gran saggezza nella legislazione, di somma chiarezza e comprensività di vedute acquisterà splendore mostrando in qual modo soggetti sì gravi e la dignità di quelli che Dio ha innalzato vengono da voi trattati? Abbiamo ancora da imparare che havvi dignità nel silenzio, grandezza nella riserbatezza; che havvi maestà in una grave e solenne argomentazione o consiglio? Abbiamo ancora da imparare che, se vogliamo le nostre opinioni s'insinuino all'estero e portino giusto peso alle estremità della terra, esse non debbono essere come

freccie adorne di penne leggiere e scoccate alla rinfusa? Vi vogliono le ampie e nobili ali dell'aquila per innalzarsi all'alto volo che sarà ammirato con rispetto dagli imperi. Per mirare sì alto richiedesi quella forte, ben bilanciata e lenta azione motrice, che è prova di riflessione, di forza, di perseveranza e della coscienza del proprio potere. Tale è l'espressione del pensiero del nostro paese, che deve andare di nazione in nazione, offrendo a ciascuna un oracolo che sia ricevuto come il frutto della saggezza ed il risultato di una ben matura deliberazione.

Ma anche questo non è tutto. Come possiamo noi aspettare che i giudizii formati con tanta fretta, e che mirano a reagire nei paesi stranieri, posseggano il più lieve peso? Lo dico con gioia: no 'l possono. Ecco due stati; uno, un possente Impero, il quale è stato sempre noto per la lentezza delle sue risoluzioni ed il numero de' suoi consiglieri; un vasto Impero e con immense risorse di naturali non solo, ma d'intellettuali dovizie, che trae i suoi consiglieri da varie nazioni parlanti lingue diverse; questa nazione, per mezzo del suo Imperatore circondato da questi consiglieri, ha discusso pel corso di due anni ogni clausola del trattato or ora comparso con molta ed ansiosa diligenza; mentre dall'altro lato era un prelato e mio collega, collega non solo in ecclesiastico rango, ma che in tempi andati sedette al mio fianco sullo stesso banco, nelle stesse scuole, e del cui carattere in gioventù posso pienamente rispondere; era, dico, dall'altro lato quest'ecclesiastico notevole, non per ciò che chiamasi astuzia di questo mondo, ma per vera e sincera pietà, per grandi qualità, per ferma applicazione ed alto successo nello studio, un uomo di grand'esperienza nel condurre gli affari ecclesiastici, poichè era stato Nuncio pontificio ad altre corti prima che andasse legato a Vienna. Avete in tal modo due potenze conferenti in-

sieme, la prima delle quali superiore d'assai a molte altre per ampiezza de' dominii, mentre il Papa d'altra parte ha i suoi esperti consiglieri e la saggezza di tutta la Chiesa al suo comando. Per due interi anni procede questo negoziato; nessuna sentenza viene proposta a Vienna che non sia issofatto spedita a Roma; quivi vien discussa; mandata indietro; rimandata un'altra volta se trovasi necessario, e non una sola proposizione viene accettata finchè tutte le difficoltà non sono appianate; ed allora soltanto viene adottato. Ciò, lo ripeto, non si effettua se non dopo che sono corsi due anni. Qualora fosservi stati errori, quanto tempo non eravi per correggerli; quanto agio a ripentirsi, quanta opportunità a tornare indietro per ambo le parti! Alla fine questo solenne trattato vien firmato e ratificato dalle due grandi potenze. Giunge a noi in primo luogo per mezzo di qualche corrispondente estero de' giornali, il quale nelle sue osservazioni mostrò non intenderne nemmeno le frasi, e non conoscere il significato delle parole in esso usate (1). Giunge fra noi esso risultato di tanta deliberazione; ogni parola ben calcolata, e disteso oltre a ciò nel peculiare linguaggio della diplomazia cattolico-ecclesiastica, le cui parole hanno una particolare significanza, diverse da quelle che vengono usate nel latino ordinario, di maniera che è necessario essere almeno edotti alquanto nella lingua latina in cui è scritto, dei principii della cattolica amministrazione, della legge canonica per intenderlo veramente bene; e nondimeno, due ore appena è stato nelle mani d'un giornalista, il quale non ha mai studiato nè riflettuto sul soggetto, che già questi comincia a commentarlo, la sua penna corre rapidamente sotto l'influenza de' suoi pregiudizii, e spinto dalla necessità di non

(1) Valga ad esempio la parola *Kongrua*, che è *congrua dotatio*.

perdere un giorno onde essere il primo a presentarlo al pubblico, con sdegnosa invettiva, fa l'intero trattato a brani; egli conosce meglio gl'interessi dell'Austria ed i bisogni della Chiesa in quel paese, i mali esistenti ed i rimedii da amministrarsi, che il Papa, l'Imperatore e tutti i loro consiglieri, dopo due anni di matura riflessione! Oh! che mai penseranno all'estero della nostra saggezza, prudenza, giustizia e senso comune?

Quante migliaia di persone non sono state sedotte dalle insolenti riflessioni, dalle brillanti frasi, dagli indecenti epiteti e dal tuono di superiorità, per cui tali scrittori sembrano collocarsi tanto al di sopra degli uomini più saggi di altre contrade! Migliaia son quelli che accettano e leggono tali scritti con applauso, piuttosto che procurarsi il disturbo di studiare il soggetto, esclamando non aver mai udito cosa tanto terribile. Domandano: « Avete veduto il Concordato? » del quale probabilmente non hanno letto una parola. Vi dicono che fu dettato dal Papa; che l'Austria cedette ogni cosa, e che ogni speranza da essi nudrita per quella gran nazione fu distrutta da questa servilità alla Santa Sede. Ed è così che noi dobbiamo sostenere la nostra riputazione di saggezza e riflessione e profondità di vedute presso le altre nazioni? Non sarà questa, al contrario, la conclusione che tutti formeranno: « Alla fin de' conti, se altro non puossi addurre contro questo Concordato che declamazioni e vituperazioni, dev'essere qualche cosa di buono; dev'essere il risultato di matura deliberazione e di alta saggezza ». Ecco quello che si penserà della nostra imprudente agitazione. Sarò sorpreso davvero se questa reazione di sentimenti non andrà qui ancor più oltre che non sembra essere andata.

Allorchè, pochi anni addietro, la gran questione del giorno era la Gerarchia, e la discussione di essa la gran

causa dell'agitazione, che cosa dicevasi? « Che diritto ha il Papa di mischiarsi nei nostri affari? Noi no'l permetteremo. Noi ci opporremo. Vedrà che sappiamo che pensarne ». Invano noi dimostravamo che alla fin fine era un semplice domestico ordinamento fra noi, che avevamo duopo di Vescovi, che li avevamo domandati alla Santa Sede ed ottenuti, e che questa concessione non toglieva nulla ai Protestanti, nè li riguardava in verun modo. Rispondevasi: « Non importa, faccia altrove il Papa come a lui piace; ma qui, in Inghilterra, non deve aver nulla che fare, non deve usurpare giurisdizione in questo paese ». Benissimo. Egli si volge all'Austria, ed in qual modo può possibilmente toccare un solo interesse di questo paese, o qual influenza può esercitare sulla nostra condizione morale, sociale o politica? Come può mai un Concordato tra l'Austria e la Santa Sede toccarci anco remotamente? Non diranno le altre nazioni: « Perchè tant'ira in Inghilterra? Che significano questi articoli e scritti iracondi contro l'Austria per aver ordinato i suoi affari ecclesiastici senza interferire con nessun altra nazione? » Sono quasi sorpreso che l'agitazione non vada più oltre ancora. Perchè non chiamansi adunanze nelle contee a protestare contro l'Imperatore d'Austria per aver consentito ad un provvedimento che il pubblico inglese non approva? Perchè non si aduna la città di Londra; perchè il consiglio degli *Alderman* non conviene a protestare contro il Papa per aver concluso un Concordato coll'Austria senza consultare il rispettabile consesso? Adotteremo dunque in Inghilterra la politica d'immischiarci e intervenire negli interni ordinamenti degli altri regni, mentre predichiamo la non intervenzione, e protestiamo contro l'altrui intervenzione nelle cose nostre? Se una metà di quello che è stato detto di altri potentati fosse stato detto della

nostra graziosa Regina, per cose d'interesse puramente domestico, sariavi stata un'immensa agitazione da un estremo all'altro del regno. Se alcun foglio straniero avesse scagliato tale pubblica vituperazione contro la nostra Regina, come si è veduto in questo paese contro Sovrani continentali, uno de' quali è nostro alleato, e l'altro in pace con noi, avremmo altamente domandato riparazione per tali indecenti oltraggi.

Questo è un introduttorio e preliminare discorso, la discussione del soggetto essendo riserbata per susseguenti discorsi. Ma premetto queste osservazioni perchè sono desideroso di un'onesta e imparziale discussione, svestita dell'eccitamento che è stato destato nella mente pubblica e di un certo sentimento d'indignazione, principalmente cagionato dal non conoscere che cosa sia il Concordato.

L'impero d'Austria è vasto ed estendesi sovra una grande varietà di terre e di razze; è un impero che presenta un'estensione di territorio, non solo eguale alle isole che formano il nostro regno, ma non incommensurata colle molte dependenze in forma d'isole, colonie e continenti, che uniti, formano l'impero della Gran Bretagna. Ora questo vasto impero Austriaco, sebben più compatto ed unito e pieno di lontane dependenze, possiede una più gran varietà di lingue e di razze del nostro. Lasciando a parte i nostri possedimenti Indiani, ove la massa del popolo è pagana e non appartiene alla civilizzazione Europea, noi abbiamo, nel piccolo cerchio dei nostri regni, tre popolazioni — Inglese, Scozzese ed Irlandese, alle quali possiamo aggiungere la Gallese, le quali parlan diverse lingue o dialetti, ma sono nello stesso tempo immediatamente sotto l'occhio della Corona; ma volgendoci al vasto spazio coperto dall'impero Austriaco, vi troviamo non meno di cinque lingue diverse, le quali tutte (mi sia permesso il dirlo) sono parlate con facilità dal suo

giovine Imperatore, come pure altre lingue che non appartengono ai suoi dominii. In questo vasto spazio è naturale (tale è il presente stato del mondo) che vi sia una varietà di comunità religiose, come vi è altrove. Sonovi, a modo d'esempio, Protestanti, sparsi più o men densamente, e in alcune parti assai rari; sonovi Greci della Chiesa Unita, vale a dire, Greci, i quali, sebbene seguano il rito della Chiesa Greca, formano porzione della Chiesa Cattolica, riconoscendo tutte le sue dottrine e dependenza dalla Santa Sede, ed in perfetta comunione con essa. Vi sono Greci separati, che non hanno nessun rapporto nè colla Santa Sede, nè colla Chiesa Cattolica, come i Protestanti. Ma, mentre esistono queste varietà, la vasta maggioranza, l'immensa preponderanza degli abitanti professa la Cattolica religione. Intere provincie non ne conoscono altra. La Lombardia, il Tirolo e la Dalmazia, pressochè tutta l'Austria, propriamente detta, e una considerevole parte dell'Ungheria; di modo che, se prendiamo l'impero in complesso, possiamo dirlo un grand'impero Cattolico, nel quale trovansi, è vero, alcune congregazioni di persone, ma solo alcune, e comparativamente poche, separate dalla Chiesa Cattolica (1).

In Inghilterra, d'altra parte, la religione dello Stato è strettamente confinata a ciò che chiamasi la Chiesa Anglicana. In Iscozia è la Chiesa Presbiteriana, poichè in questa parte della Gran Bretagna la legge non rico-

(1) La popolazione dell'impero Austriaco, secondo il censo del 1846, era di 37,583,000 abitanti. Di questi, 26,000,000 erano Latini Cattolici; 3,694,000 Greci Uniti. Totale Cattolici 30,000,000. Del rimanente 729,000 erano Israeliti. Sonovi sopra 3,000,000 di Greci Scismatici. L'intera popolazione protestante ascende a 1,286,000 Luterani, e 2,101,000 Riformati, con 1,000 Unitarii e circa 2,000 di altre sette.

(*Almanacco di Gotha*, 1854).

nosce alcuna comunanza colla Chiesa d'Inghilterra, e il presbiterianismo dell'una ha nulla a che fare in quanto riguarda comunanza o giurisdizione col prelatismo dell'altra. L'Irlanda, con una popolazione Cattolica, presenta un'anomalia sconosciuta in alcun altro paese del mondo, essendo dallo Stato considerata come fosse Protestante. Vale a dire, abbenchè la popolazione sia Cattolica, la sua religione non è riconosciuta, il clero protestante vien solo riconosciuto dallo Stato. In ciascuno dunque de' tre paesi havvi una Chiesa Protestante stabilita, dalle quali emergono un immenso numero di sette, che chiamansi e son riconosciute protestanti. Sonovi Protestanti dissenzienti di varie forme di culto e di credenze, e questi formano *denominazioni* o sette, le quali sono talmente numerose che è quasi impossibile indicarle o descriverle. Quindi sonovi i Cattolici, i quali formano un corpo considerevole in Inghilterra ed in Iscozia, e sono l'immensa maggioranza del popolo d'Irlanda. La Chiesa dello Stato è dunque ridotta a quella porzione di popolo che non è Presbiteriano, nè di alcuna denominazione dissenziente, nè Cattolico, senza parlare degli Ebrei o d'altri non Cristiani. Forma dunque comparativamente un piccolo corpo, ma compatto, che ha il suo governo completo riconosciuto dalla Corona. Se ci facciamo a considerare questo corpo, il quale lo stato pretende rappresenti esclusivamente la religione del paese — il solo autorizzato maestro della verità — il solo mezzo di comunicazione tra lo stato e il popolo in materie religiose — l'ufficiale conduttore della grazia proveniente dall'alto tesoro del cielo alle più umili capanne del paese, il solo almeno riconosciuto tale dal Governo, giacchè i soli suoi sacramenti sono costituzionalmente riconosciuti per tali — dobbiamo per lo meno concludere dover esser necessariamente un corpo compatto ed unito. Nondi-

meno voi ben sapete che io non potrei dire seriamente simile cosa. Voi ben sapete che comunque piccolo sia questo corpo, comunque completamente riconosciuti sieno i suoi privilegi, comunque definita la sua posizione, egli è lacerato, quasi dentro le sue viscere avesse generato un numero di domestici nemici, che cercassero soltanto come potersi distruggersi l'un l'altro, e poi la loro comune genitrice, consapevoli che allorquando tutti fossero periti, la madre pure dovrebbe rimaner distrutta. Essi contendono senza pietà — alta Chiesa e bassa Chiesa, Puseyti ed Evangelici, e l'ampia Chiesa, che desidera di abbracciarle tutte. Contendono sui sacramenti e sui servizii, sugli altari e le tavole, sui fiori e le candele, sulle cotte e sulle tonache; sovr'ogni cosa insomma, meschina o tremenda, che concerne la religione. Disputano sul battesimo e sull'Eucaristia; se il primo sia rito di cerimonie o la chiave che schiude il cielo; se il secondo sia un semplice simbolo o l'imponente realtà del corpo di Cristo. Disputano sul governo della Chiesa e sul suo rituale; sulla sorgente della giurisdizione e sui limiti dell'autorità episcopale — anzi financo sulla sua necessità. In una parola, disputano sopra tutto; non v'ha un sol punto di dottrina ch'essi non facciano soggetto di disputa. Ne questo è tutto; disputano intorno all'ispirazione della Bibbia; intorno alla verità ed alla autorità di pressochè ogni libro del sacro volume; alcuni ne rigettano pubblicamente la maggior parte, e vi gettano a piene mani il ridicolo, e i vescovi permettono loro di predicare e d'insegnare in questo modo, senza, non dirò sospenderli, ma nemmen censurarli o rampognarli! E questa è la Chiesa di quel paese che pretende insegnare alle altre nazioni come regolare le loro, e di recar loro la luce e la pace! Mentre il fuoco divora la nostra casa, noi vogliamo insegnare ai nostri vicini come spegnere quella che noi

pretendiamo esser fiamma, ma che in fatto altro non è che luce! Pretendiamo erigerci a consiglieri di una Chiesa unita, nella quale non v'ha il minimo dissentimento, discordanza di dottrina dall'Imperatore sul trono al più umile villico de'suoi dominii, nella quale non viene offerta una sola preghiera cui non possano tutti partecipare — non una sola devozione che tutti non possano egualmente praticare; unità di culto che nasce dall'unità di fede, e che produce un'unità e un'armonia di sentimenti religiosi, dal più elevato al più umile dei Cattolici milioni! Noi che non possiamo tenere unito questo frammento della nazione denominata « *la Chiesa* », che non possiamo farlo pensare identicamente, o almeno porlo d'accordo circa ai provvedimenti che potrebbero rendergli la pace! Noi con voce magistrale intimiamo alle altre nazioni come debbono regolare le loro liturgie, o amministrare le loro doti! La risposta sarà senza fallo: « Medico, cura te stesso! » Ponete in ordine la vostra casa, ove regna la confusione, la disunione e la discordia, e poi provate a dare una lezione a uno stato Cattolico, non come possa ricomporsi l'unità dei suoi sudditi Cattolici, poichè essa non fu mai distrutta, non come possono essere ricondotti a un'identità di fede, giacchè questa non fu mai perduta, ma come le esterne relazioni di Chiesa e Stato possono essere regolate; come debbono essere condotte le esterne operazioni della Chiesa, o come dirette le funzioni del clero o l'istruzione della gioventù, come debbono regolarsi le elezioni all'episcopato, in modo da assicurare l'elezione delle persone più degne. Tale è lo scopo del Concordato, e noi ci sdegniamo perchè una Chiesa unita, e che ben comprende i proprii interessi, fa leggi in armonia coi suoi principii e giunge ad una conclusione che viene adottata dallo Stato e della Chiesa, dal potere temporale e spi-

rituale, con un Concordato che pienamente riconosce ed assicura i diritti e i privilegi di ciascuno. Assurdo al certo per parte nostra è il provocare così il motteggio: « Perchè non tentate *voi* un Concordato? ». È fuor di dubbio che questo paese ne *abbisogna!* Non voglio dire un Concordato fra questo paese e la Santa Sede. A dir vero, non dovrei servirmi d'un termine che è sacro, ed è solo propriamente applicabile a solenni trattati di materie religiose fra uno Stato Cattolico e la Sede Pontificia. Ma non abbiamo noi duopo di « articoli di pace? » o di « conformità? », — di qualche mezzo che produca unità ed armonia? Tutti lo sentono. All'opera, dunque! Voi avete un « capo della Chiesa », col vantaggio che la stessa persona è pure capo dello Stato, di maniera che non avete difficoltà ad assicurare cooperazione ed unità fra il capo della Chiesa ed il capo dello Stato; laddove presso i Cattolici si richiede un trattato, e sorgono difficoltà, differenze d'opinioni e discussioni emergono dal conflitto degli interessi che vogliono essere armonizzati da mutue concessioni e stipulazioni. Voi non avete bisogno di tutto questo; avete un sovrano che regola e Chiesa e Stato, e con quest'unione delle due autorità nella stessa persona, non dovrebbe per certo esser difficile di portare lo Stato-Chiesa, che ha un doppio dovere d'obbedienza al suo capo, ad una condizione d'armonia e di buona intelligenza.

Supponiamo per un istante, che la nostra graziosa Regina, scegliendo que'consiglieri che la costituzione ha dato alla Corona, col consiglio e il consentimento del Parlamento, affine di porre un termine a tutte queste dispute e discordie, presentasse un piano saggio e liberale, il quale conferisse alla Chiesa la nomina de'suoi Vescovi e conferisse ai Prelati e al Clero di rango inferiore la facoltà di riformare sè stessi e di legislare per

sè stessi, che togliesse dal dominio dello Stato quel tanto patroneggio e quel tanto potere d'interferenza in materie religiose di cui fassi lamento, e restituisse alla « Chiesa d'Inghilterra (così vien detta) » i suoi diritti perduti; tale un grido sorgerebbe sulla questione da rendere impossibile, anco pel grande doppio e concentrato potere della Corona, di agire colla minima speranza di successo. I membri della Chiesa comincierebbero per disputare, se fosse richiesto verun cambiamento; in quali materie, in qual modo, e per mezzo di quali provvedimenti potesse effettuarsi. Gli uni vorrebbero che si togliesse maggior potere ai Vescovi e se ne conferisse più alla Corona; altri vorrebbero che la Corona abbandonasse alquanto del suo attuale potere e rendesse liberi i Vescovi; alcuni deplorerebbero che i Vescovi fossero eletti dal basso Clero; altri lamenterebbero l'idea d' un' elezione popolare come atta ad introdur disordine e cagionare scandalo; alcuni desidererebbero che il libero potere d'elezione fosse conceduto ai Capitoli; altri direbbero che i Capitoli sono corpi esclusivi, che eserciterebbero il loro diritto di scelta in favore di persone della propria corporazione: — Io credo veramente che il primo punto agitato produrrebbe tante differenze d'opinioni e tanta opposizione che la gente sclamerebbe alla fine: « Meglio lasciar le cose come stanno ». Non sarebbe possibile accordarsi circa alle cose che converrebbe cangiare o regolare. Quindi sarebbevi il timore di ripristinare la Convocazione coi reclami del basso Clero da un lato e quelli dei laici dall'altro, poichè v' ha chi afferma che i laici hanno diritto a formar parte della Convocazione; e v'han molti che rigettano l'idea che il Clero abbia facoltà di governarsi da sè, senza esser controllato dallo Stato. Dopo tutto, dopo aver resa indipendente la Convocazione, ed aver adottato qualch'altro mezzo

onde formare un piano di riforma o un cambiamento della legge organica, nulla gioverebbe fintantochè « i comuni della Gran Brettagna » e « i Lordi spirituali e temporali convenuti in Parlamento » non avessero determinato ciò che stimerebbero giusto in riguardo alla dottrina e alla disciplina della Chiesa. La Regina non potrebbe effettuare verun cambiamento senza un progetto di legge. E quanta opposizione non sorgerebbe!

Quanti dibattimenti, quante deliberazioni! Non solo per parte dei membri dello Stato-Chiesa; ma i dissenzienti, gli unitarii e perfino gli atei (seppure ve ne sono in quelle auguste assemblee) tutti si opporrebbero a qualsiasi misura tendente ad ampliare i poteri della Chiesa, od a concederle la minima indipendenza d'azione. Per tal modo la questione non sarebbe più avanzata di prima. Le Sessioni succederebbersi, i progetti non passerebbero o sariano rigettati, e lo Stato-Chiesa rimarrebbe nello stato in cui trovasi attualmente, e quale è probabile che rimanga; una congerie d'opposti elementi, qualche cosa che può solo esser comparata ad un'enorme quantità di gomine sciolte, attaccate ad un enorme pezzo di macchinismo, che niuno osa toccare, e si lascia girare intorno ed intrecciarsi finchè, ridotta in brani, si consuma od in qualche modo si distrugge. Imperocchè niuno oserà toccare questa confusa ed inestricata porzione del macchinismo dello Stato colla speranza di muoverla od armonizzarla.

No! questo paese, sì giustamente superbo de' suoi privilegi ed altiero de' suoi tanti titoli alla preminenza, ed allo stesso tempo sì pronto a censurare, sì determinato nelle sue espressioni di disapprovazione di quanto vien ordinato all'estero negli affari ecclesiastici, non possiede potere alcuno per porre la propria Chiesa in condizione di concordia e di pace! Qual diritto ha egli dunque di

erigersi a maestro degli altri? E possiamo noi sorprenderci se le fiere e disdegnose parole ora proferite passano rapide dalla memoria delle nazioni estere, mentre discendono, non simili ad una dolce pioggia che inumidisce l'erbetta e penetra nel suolo, ma simili a goccie d'acqua gettata sopra ferro rovente, che, dopo una forte ebullizione, finiscono per svaporare completamente ad un tratto! Tra poche settimane sorgerà un'altra questione più interessante e sorprendente; fors'anco, quegli che fu soggetto di tanto spregio, che fu sì amaramente censurato, diverrà fra mesi un utile mediatore ed un possente alleato; ed allora coloro che lo hanno così calunniato ed insultato, volgerannosi a lui per adularlo e carezzarlo, come hanno già fatto con altri.

Prima di concludere, mi sia permesso d'indirizzarvi alcune altre parole, pregandovi ad accogliere benignamente quanto ho detto, e di dar un poco di riflessione al soggetto che trattiamo prima di giudicarlo temerariamente. Spogliate le vostre menti dei pregiudizii e dell'irritazione che vi è stata eccitata, affinchè possiamo discutere il soggetto con più calma e giustizia.

Occorre naturalmente a chiunque riflette di dire: « Che diritto abbiam noi d'interferire? Giudichino per sè stessi gli Austriaci, essi debbono certamente conoscere i loro interessi meglio di noi; perchè giudicheremo noi per loro? » A questo conviene rispondere. Ne vien detto come di solito: « V'ha in Austria un gran malcontento contro il *Concordato;* il Clero ne è disgustato ». Sta bene, quando verremo ad analizzare quest'asserzione vedremo quanto valga. È lo stesso che se ci si dicesse che coloro che furon chiusi in un carcere ed ebbero incatenate mani e braccia fossero eccessivamente irritati d'esser posti in libertà! o che persone contorti o mutilati dalla nascita, dopo essere ristorati in salute, sentironsi offesi

quasi fosse stata fatta loro un'ingiuria. Dicesi che il Clero d'Austria è sdegnato pel Concordato; che protesta vi sarà una grande agitazione contro di esso. Tali profezie sono estremamente facili! Non v'ha difficoltà nessuna a proferirle; la difficoltà giace nel vederle realizzate. Forse lo scrittore ha udito da uno o due amici (e rammentate che l'Impero Austriaco ha un'ampia estensione, che abbraccia migliaia di miglia quadrate e milioni sopra milioni d'abitanti), può in tutta probabilità essere stato informato, da qualche individuo di Vienna o d'altrove, che una o due persone furono udite a dire in conversazione famigliare essere eglino disgustate col Concordato; ed ecco ch'egli vola alla conclusione che tutto il Clero è malcontento, che la Chiesa austriaca è sdegnata. Queste profezie sono sì facili e sì scevre da ogni pericolo, perchè in pochi mesi sorge qualche nuova cosa che le fa dimenticare; e non v'ha memoria più corta di quella dei falsi profeti. Eglino non vengono mai a dirvi: « Ricordate che io vi dissi sarebbevi una grande agitazione in Austria contro il Concordato, ma non ha avuto luogo ». Oh no! non avete certo mai letta simile confessione in un giornale. Intorno a questo tempo l'anno decorso (domenica ventura (1) sarà l'anniversario del grande avvenimento) il Papa fece una delle più magnifiche definizioni di dottrina che siano mai emanate dalla cattedra di San Pietro, la definizione dell'Immacolata Concezione. Anche allora (quasichè riguardasse in alcun modo i Protestanti, ed ordinasse loro di credervi) essi non furono soddisfatti che noi regolassimo i nostri proprii affari; fuvvi una di queste esplosioni periodiche del Protestantismo; il vulcano scoppiò, e mandò un'eruzione che continuò qualche tempo. E che cosa fu

(1) La festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

detto in quel tempo? Vennero confidenziali assicurazioni dai nostri corrispondenti d'ogni parte d'Europa che vi sarebbero proteste contro la dottrina per parte dei Vescovi, del Clero e dei laici in ogni direzione. Fu detto inoltre che in breve udremmo di grandi scissure dalla Chiesa Cattolica in conseguenza di questa definizione di dottrina. Molti hanno dimenticato queste profezie, ma non noi; e domandiamo, dov'è che sono state compite? Vi è forse stato un solo vescovo che abbia protestato contro la definizione, vi è stato un solo prete, uno eccettuato, per vero dire, che breve tempo dopo fece una triste morte, il cui opuscolo venne citato e lo è ancora ripetutamente dai giornali anti-cattolici, quasi esprimesse il sentimento di qualche porzione della Chiesa? Parlo dell'infelice abate Laborde. Con quest'eccezione non vi è stata una sola protesta contro la definizione, e la condotta di quel pover'uomo fu talmente straordinaria che direbbesi confinare col fanatismo, o piuttosto essere stata conseguenza dell'insania. Egli è forse il solo che obbiettasse alla definizione. La Chiesa l'accolse con gioia dappertutto. Già è stata fatta una raccolta delle feste celebrate in occasione della pubblicazione della definizione in ogni parte del mondo. Fu ricevuta con egual gioia nel Messico, nel Perù, nel Chili, nelle Indie Orientali o nell'America Settentrionale, che in Francia, in Italia, in Germania od in Ispagna, in Inghilterra ed in Irlanda. Dunque separazioni non ve ne furono; possono essere occorsi casi isolati di temporaria ansietà o difficoltà, ma nulla che rassembrasse ad una separazione: d'una sola parrocchia, d'un solitario villaggio; non ho udito d'*un solo* caso. Eppure era stato profetizzato e confidentemente asseverato che ve ne sariano molte. Nello stesso modo siamo presentemente assicurati che il Clero d'Austria è malcontento del Concordato; e ci si afferma

che vi saranno agitazioni contro di esso. Aspettate e vedrete se tali profezie saranno verificate!

Mi volgo ora ai Cattolici qui presenti, e li invito a render grazie a Dio per aver consolato la sua Chiesa con questa grande misura, mentre l'ha afflitta in molti altri luoghi. La Provvidenza Divina tien sempre questo modo colla sua Chiesa; al momento che sembra perder terreno e cedere sotto un grave peso in qualche parte del globo, qualche cosa viene a sollevarla e si rialza piena di gioia e di consolazione, quasi volesse mostrare che non è un abbandono, ma una correzione per mantenerci umili e provare la nostra costanza nelle opere buone, onde ciascuno possa attirare la benedizione dell'Onnipossente sopra la propria porzione della Chiesa di Dio. Noi siamo vincolati alla Chiesa coi forti nodi della simpatia. I Cattolici d'Austria son nostri fratelli quanto quelli d'America. Non è il linguaggio e la razza, non sono le civili istituzioni, non è meramente la somiglianza di pensieri e di sentimenti, non è soltanto l'eguaglianza del progresso nelle scienze e nella letteratura, non è nulla che appartiene a questa terra che costituisce la forza di questi nodi, e crea un tenero vincolo d'amore tra noi: è la Divina possanza che ci stringe insieme nell'unità della Fede, tenendoci vicino alla Colonna del Vero, abbracciando fermamente la rôcca di san Pietro, sulla quale soltanto inflessibilmente e invincibilmente Dio posa la sua eterna promessa. È questo che non solamente ci unisce al centro della vita e del calore, ma per radiazione ci fa comunicare quel che abbiamo ricevuto ad ogni altra porzione della Chiesa per riceverla da essa di bel nuovo noi stessi, per virtù della nostra comunione Cristiana.

Non dubito dunque che voi vi unirete a me nel porgere qui pubblicamente grazie all'Onnipotente Iddio

per aver dato alla Chiesa questa prova della sua vigilanza, per aver dato ai nostri fratelli del vasto Impero d'Austria questa grande consolazione; specialmente per aver colmo di gioia il cuore paterno del Vicario di Cristo, che non conosce distinzione fra i suoi figli, che pensa a noi quanto ad essi, e ci ha dimostrato un amore e una tenerezza eguale a quella di cui è stato largo verso l'Austria; che ci unisce in un comune amore e ci porge una comune benedizione, pegno di quella eterna che il Signore versa sopra tutti i figli fedeli della sua Chiesa.

Digitized by Google

CONFERENZA SECONDA

Digitized by Google

Digitized by Google

È per me grande soddisfazione vedermi intorno sì numerosa adunanza, convenuta, credo, sinceramente col desiderio di udire ed onestamente considerare quanto può esser detto sopra un soggetto di sommo pubblico interesse in questo momento. La domenica scorsa cominciai una serie di discorsi su questo soggetto, sotto il titolo generale di Concordati: colla particolare intenzione di trattare di quel peculiare istrumento portante questo nome, di cui tanto occupasi ora il nostro pubblico. Ed io confido che tutti coloro che stannomi ad ascoltare, sonosi dati la pena di leggere, se non udirono, quel primo discorso. È importantissimo avvicinare un soggetto di questa natura con menti scevre di pregiudizii e dell'agitazione che a proposito di esso fu appositamente creata. Quand'anche quello che intendo dire produca, come spero, una favorevole impressione su di voi, io non potrò considerarla completa, se voi non vi unite le spiega-

Digitized by Google

zioni già date. È anzi necessario che richiami alla vostra memoria le osservazioni che io feci verso la fine dell'ultimo mio discorso; poichè gli argomenti che vado a presentare possono esser considerati come una continuazione di quelle.

Procurai debolmente delineare la situazione religiosa di quella Chiesa che è sola riconosciuta dalla legislatura e dal governo di questo paese. Procurai mostrare quanto abbia duopo d'un Concordato; quanto sia divenuto necessario per comporre le dissensioni e le dispute che la lacerano a brani. Osservai essere in potere della nostra Sovrana, molto più che non sia in potere di qualsiasi altro sovrano d'Europa, il decidere ed aggiustare in modo stabile ogni differenza religiosa; poichè la corona di questo reame è la sola che possegga congiuntamente la direzione dello Stato e quella della Chiesa, e conseguentemente gli ostili interessi, sì difficili ad armonizzare in altri Stati, posson riguardarsi come nelle mani d'una sola persona, e quindi più facile effettuare un amichevole aggiustamento. La sola conclusione che io allora vi domandai di dedurre da questo quadro fu che, mentre la Chiesa di questo regno trovasi in tale stato, e mentre a dispetto di queste facilità esistono ostacoli che in tutta probabilità sarebbero alla prova insuperabili, non è prudente nè saggio, anzi è un espor noi stessi al ridicolo, di pretendere d'insegnare agli altri come debbono aggiustare le differenze, dirò anzi le difficoltà che possono emergere dai varii interessi che è necessario consultare in una grande Chiesa nazionale. Imperocchè deve sembrare impertinente l'andare a porre in ordine la casa altrui, mentre la nostra è in perfetta confusione. Ma non fu mia intenzione che questa fosse l'ultima conseguenza da dedurre dal quadro che io posi innanzi a voi; quadro di domestiche e religiose dissensioni. Poichè ora

io suppongo una conclusione tutta da quella diversa, invece di enumerare gli ostacoli che renderebbero vano fra noi ogni tentativo fatto per aggiustare le questioni religiose, voglio supporre che il tentativo fosse fatto, e con successo; voglio supporre che un pieghevole e cortese Parlamento investisse la Corona di pieni poteri per agire, e che per tal modo con mezzi costituzionali, un nuovo, completo, e per l'Inghilterra soddisfacente componimento venisse effettuato delle pretese del suo stabilimento, della distribuzione delle sue parti e dei loro rapporti collo Stato. Supponiamo ancora che la pubblica soddisfazione fosse completa sovra ogni punto. Per esempio, la facoltà di nominare i vescovi appartiene ora alla Corona, ma soggetta a molte forme che imitano un'elezione canonica, essendo data la permissione al Capitolo di scegliere, ma coll'obbligo di eleggere la persona indicata dalla Corona, che presumesi esser la scelta della Chiesa che è chiamato a governare. Supponiamo che tutte queste formalità fossero abolite e che la Corona per mezzo de' suoi ministri di Stato fosse autorizzata a nominare direttamente i vescovi. Supponiamo ancora che venissero promulgati regolamenti circa l'educazione del Clero pei quali fosse loro inibito qualsiasi studio non appartenente strettamente al Protestantismo; che la Bibbia, e la Bibbia soltanto, dovesse formare il corso di teologia da insegnarsi nelle due università, di sorta che non fosse permesso di spiegare o commentare i monumenti e gli scritti dell'antichità, e forse ancora di riferire ad essi o citarli. Aggiungasi una buona ed ampia riforma della liturgia e dell'amministrazione dei sacramenti della Chiesa d'Inghilterra. Sia cancellata dal libro di preghiera ogni offensiva parola; siano alterate le risposte del catechismo, affinchè qualunque coscienzioso dissenziente possa farle senza scrupolo; sia accor-

data a ciascuno la propria scelta, voglia o non voglia assoggettarsi alle ingiunzioni delle rubriche; come, a modo d'esempio, voglia o non voglia sia fatto il segno della croce nel battesimo della famiglia; voglia o non voglia assistere a certe religiose cerimonie. Sia giusta ogni cosa quanto possibile, onde la Chiesa venga liberata da qualsiasi esclusività; siano le sue braccia stese in tutta la loro ampiezza ad abbracciar tutti, affinchè possa crescere il numero de' suoi figli. Sia, finalmente, provveduto che nessuna educazione venga sopportata dallo Stato che riconosce soltanto questa chiesa, eccetto quella che è basata sui principii del Protestantismo, e l'onesto spregiudicato giudizio individuale di ciascuno divenga il supremo tribunale che decida delle sue convinzioni religiose. Fate tutto questo; lo suppongo fatto. Che cosa direste se alla promulgazione di un documento contenente tale sistema, tutta la stampa del continente sorgesse in un fermento di sdegno e quasi di terrore? Dico, supponete che ciò fosse, perchè certamente non sarebbe; regna all'estero su queste materie uno spirito assai migliore che fra noi. Allorchè avvennero in questo regno importanti decisioni, che agli occhi dei cattolici erano assai dolorose, dirò anzi deplorabili, veruna agitazione manifestossi sul continente. Allorquando la famosa decisione sulla rigenerazione battesimale fu nota al mondo tutto, ne avreste invano cercato una menzione nella maggior parte delle colonne della stampa continentale. I giornali religiosi deplorarono che una tal decisione teologica fosse stata pronunciata in un paese cristiano; ma ne parlarono con calma, semplicemente come conviene a persone che narrano quello che è accaduto in casa altrui e non quello che le riguarda. Per certo non furonvi epiteti insultanti contro coloro che presero parte alla decisione, poichè esiste all'estero una

certa naturale urbanità che non permette di usare duri ed obbrobriosi termini allorchè parlasi di persone poste in una posizione elevata, la quale li fa degni dell'amore, del rispetto e della fedeltà dei milioni. Ma supponete la gente del continente assumesse un alto tuono e dicesse: « Questo nuovo ordinamento delle faccende ecclesiastiche in Inghilterra distrugge quanto v'era di cattolico nella loro Chiesa, e la rende più protestante. È insopportabile. Questo modo d'agire a riguardo della Chiesa inglese non può da noi essere riguardato senza indignazione. Breve tempo addietro quella Chiesa sembrava procedere all'unità colla Chiesa Cattolica; i principii insegnati e le sue viste predominanti eran talmente imbevute di cattolicismo che centinaia e migliaia de' suoi adepti eran condotti assai vicino per superare d'un sol salto la barriera che li separava; e nutrivamo speme che rientrerebbe un giorno nella comunione della Chiesa Cattolica ».

Qual risposta farebber gl'Inglesi a tali compianti? Dapprincipio sorgerebbe senza fallo sorpresa e sdegno naturale che non fosse loro permesso d'aggiustare i proprii affari senza l'intervento altrui. Ma non sarebbe questo tutto; si direbbe: « Crede forse questa gente che la formazione e l'ordinamento delle nostra Chiesa deve esser fatto a norma de' principii cattolici? Furono essi tanto stolti da immaginare che una Chiesa protestante volesse migliorare la propria costituzione prendendo in prestito i principii dei cattolici? Siamo contenti che siano convinti che noi abbiamo resa più completamente protestante la nostra Chiesa; che abbiamo allontanato da essa tutto quello che credevasi avere una tendenza antiprotestante; che abbiamo distrutte le tentazioni e le seduzioni che trascinavan tante persone fuori della loro Chiesa ed inducevale ad unirsi a quella di Roma. Ciò che

qui è stato fatto dev'esser giudicato con principii protestanti. Imperocchè la nostra, essendo Chiesa protestante, è lode il dirci che abbiamo resa la Chiesa più che mai protestante e men che mai cattolica.

Dunque in simil modo, io dico, questo Concordato dev'esser giudicato con principii cattolici e non protestanti. Non è giusto il dire: « Noi siamo sdegnati contro il Concordato, perchè riconosce sì strenuamente il potere del Papa ». Ma i Cattolici riconoscono quel potere; ed allorquando l'Imperator d'Austria risolse nella sua mente che la Chiesa d'Austria abbisognava un nuovo ordinamento non domandò ai Protestanti i principii sui quali doveva esser fatto. Cercò naturalmente que' principii nella propria Chiesa e nella propria fede; e voi non avete diritto di giudicare quel provvedimento se non in conformità ai religiosi principii da lui professati. Se dite che la legge ecclesiastica ed i rapporti prima esistenti tra Chiesa e Stato erano più grati al nostro popolare spirito protestante, perchè il potere del Papa era curvato, l'episcopato umiliato e la Chiesa posta in completa soggezione allo Stato, domando io, in risposta, sono questi principii cattolici o protestanti? Essi vi son grati non perchè son cattolici, ma perchè son protestanti. E credete voi che un re cattolico, desiderando stabilire la sua Chiesa sopra una base stabile, voglia accogliere per principio della riforma ciò che piacerebbe ai protestanti? O non diranno i Cattolici quello che voi avreste detto in simil caso. Le vostre lamentele sono un complimento che ci fate; giacchè voi disapprovate l'operato perchè credete abbia reso l'Austria più che mai cattolica; perchè la lega più strettamente al centro dell'unità cattolica, perchè l'ha maggiormente assicurata contro l'introduzione dell'istruzione eterodossa, e le ha dato un più solido sistema d'educazione religiosa; perchè ha pre-

venuto i pericoli di quella tendenza che ha prevalso in una gran parte della Germania e che ha condotto molti pel piano inclinato del Protestantismo alemanno sul precipizio del razionalismo o scetticismo tedesco.

Questo ne conduce al vero stato della questione. Quello che debbo fare è di giustificare il Concordato non sopra principii protestanti ma sopra principii cattolici; è di mostrarvi come quando, in tal modo considerato, fosse espediente, ammirabile ed anche necessario. Lo stabilimento di questo principio mi occuperà durante il rimanente di questo discorso; e benchè non sorprendente, confido sarà bastantemente interessante per la natura del soggetto, e pel rapporto che deve avere con tutto quello che deve seguire.

Cercando i veri principii della Chiesa dobbiamo necessariamente ricorrere ove essi sono primieramente registrati nelle parole di Colui che la fondò. Dobbiamo ricorrere al Nuovo Testamento per vedere quello che insegnava il Nostro Signore rispetto alle condizioni della sua Chiesa in questo mondo. Che cosa troviamo intorno ai diritti dei sovrani sovra la Chiesa? od intorno ai mutui rapporti tra Chiesa e Stato? Nel capitolo XIII della sua Epistola ai Romani, san Paolo espande quel semplice e bel principio del Nostro Signore: « Rendi a Cesare quel ch'è di Cesare e rendi a Dio quel ch'è di Dio ». Dico semplice e bello come tutte le parole emanate dalla sua bocca, giacchè, comunque brevemente espresse, contengono il *germe* della più perfetta dottrina sopra ogni soggetto e son capaci d'indefinita espansione. Allorchè l'Apostolo esorta i Cattolici di Roma ad obbedire ad ogni autorità costituita, dice loro di restar soggetti agli esistenti poteri, perchè venenti da Dio, imperocchè in fatto, ogni autorità costituita viene da Lui; di obbedire dunque alle leggi del paese, ed obbedirle non per servile paura,

ma per coscienza, di pagar tributo a chi è dovuto tributo, pagar dazio a chi è dovuto dazio, timore a chi è dovuto timore, onore a chi è dovuto onore. Li esorta a rammentare che il magistrato civile portava la spada per punire i malfattori, e che, se essi bramavano scampare da quel giusto fato, dovean operare con rettitudine. Questi furono i principii di totale e completa sommissione esposti dall'Apostolo nello spiegare le semplici parole del Signore: « Date a Cesare quel ch'è di Cesare ». Chi erano i Cesari, i dominatori che cingevano la spada, il potere, cui tributo e dazio eran dovuti? I sovrani pagani del mondo intero. La Provvidenza divina, mentre da un lato avea preparato il campo per spargere il seme della fede nell'unità, dando quasi per intero il mondo allora abitabile ad una razza di sovrani, fece dall'altra la situazione della Chiesa più decisa e più difficile per questa stessa circostanza. Non potean dire i Cristiani: « La spada è qui sfoderata contro di noi; noi siamo perseguitati in Roma; il nostro sangue scorre in questo paese; ma v'ha un regno vicino che ci riceverà e ci permetterà di vivere in pace; ritiriamci colà, viviamo quietamente con ogni vantaggio per istabilire la Chiesa confidata alla nostra cura ». Era impossibile; la parola di Cristo doveva esser predicata, la sua religione dovea essere stabilita sotto l'ombra di quella spada persecutrice. Lanciò la barca della sua Chiesa nell'ampio mare e non le dette punto d'attacco alla terra, non la provvide di vaste rade, di porti difesi, nei quali potesse trovare scampo dalle onde infuriate; ma la lasciò disgiunta dai regni della terra, da ogni civile governo, sciolta da legami di attaccamento o speranza terrena.

E nel dare le sue istruzioni agli apostoli, accennò forse una sola volta il Nostro Santo Redentore che la condizione sarebbe un giorno diversa? Diss'egli mai che

dopo trecent'anni la Chiesa sarebbe in un nuovo stato d'esistenza? Diss'egli: « Allora le parole che io vi ho parlato non saranno più applicabili alla vostra condizione; allorchè vi dissi: Sarete tratti innanzi a re e principi per amor mio, e soffrirete persecuzione, intendeva applicar queste parole soltanto a trecent'anni, duranti i quali sarete torturati e posti a morte, ma dopo questo tempo starete in presenza di re e principi onorati, carezzati, favoriti ed amati? ». No; tutto quanto il nostro Signore disse o quanto de'suoi detti fu registrato, contemplava lo stato attuale del mondo. Fondò la Chiesa quale Chiesa perseguitata, ed Egli l'istruì quale Chiesa perseguitata. Le lezioni ch'Ei dielle non furon lezioni per condizione di pace, dovizie e grandezza, per posizione sociale e prosperità, ma per una abbiezione, sprezzo, odio, persecuzione, avversità e morte. Egli nemmeno ombreggiò uno stato diverso. Mentre la provvide di regolamenti, di condotta per questo stato che descrisse, Egli non la provvidè di verun regolamento per altra condizione, nella quale sarebbe protetta e favorita dal real potere. Che cosa dunque dobbiamo concludere, se non che il nostro Salvatore volle l'organizzazione della sua Chiesa fosse perfetta e completa, senza il più leggiero contatto col potere civile? Ei fece la sua Chiesa in tal modo perchè esistesse trecent'anni, Egli la edificò non tale che cadesse in rovina dopo quel tempo, ma in modo che potesse continuare nello stesso stato per altri mille anni. Ed anche, dopo tutto quanto può sembrare aver sofferto pel corso di tanti secoli, dovesse la persecuzione di bel nuovo cominciare, e tutti gli Stati d'Europa cessassero di proteggerla, e un'altra volta la lasciassero in balìa di sè stessa, pure l'edifizio troverebbesi solido, capace di resistere ai più violenti assalti, e a governarsi come lo fu pel corso dei tre primi secoli; e

la barca di Pietro galleggierebbe sulle onde e porterebbe trionfalmente il suo sacro carco come allora che il suo divino Maestro era in essa seduto sul mare di Generaset.

Quest'è dunque il principio Cattolico sul soggetto; la Chiesa è un'istituzione fondata dal Nostro Signore senza la minima referenza al potere temporale, avente completa in sè stessa ogni risorsa per la sua perfetta esistenza, e preparata per un'esistenza, totalmente disgiunta da ogni altro governo.

Non solo vien questo addimostrato dal silenzio della Scrittura; ma vien più perfettamente rivelato nella credenza e nella pratica della stessa Chiesa. Leggendo le opere dei Padri che precedettero la pace della Chiesa sotto Costantino, dubito che vi si trovi un solo verso od espressione che esprima la speranza che un giorno l'imperatore possa divenire cristiano, e la Chiesa trovarsi in uno stato diverso da quello in cui allora volgeva; mentre d'altra parte non v'ha un solo sentimento di rammarico, non un lamento o idea di ribellione, e non trovasi nemmen nelle storie pagane una sola imputazione contro i Cristiani di cospirazione contro l'imperatore che brandiva la spada crudele della persecuzione. Nel tempo stesso che i più grandi e più dotti statisti e filosofi venivan l'un dopo l'altro posti a morte, accusati di cospirazione contro l'imperatore, questa calunnia non venne mai pronunciata contro i Cristiani. Erano essi fedeli allo Stato in tutto quanto riguardava i doveri di sudditanza. Combattevano nelle sue armate e non da soli, ma in legioni, sotto capitani, tribuni e generali che professavano la fede cristiana, i quali, dopo ottenuta una vittoria, piuttosto che sacrificare l'oblazione del trionfo, facean vittima della propria persona, e abbandonavan la vita per una fede che inibiva loro le pratiche dell'idolatria. Compivano fedelmente i doveri di sudditanza; e pungevano anche i

Pagani con questi detti: - « Volete conoscere quali sono i sudditi più fedeli? Volete sapere chi sono quelli che pagano più volontieri e con più buona grazia le tasse, i tributi, le imposte, i dazii? Domandatelo ai vostri esattori, e vi diranno: - I Cristiani ». E tuttavia, quantunque fedeli e rassegnati, mai espressero, come prima osservai, una speranza che verrebbe giorno in cui l'imperatore farebbesi Cristiano, e la croce verrebbe intronizzata sul suo diadema. Tanto poco era questa un'idea dominante o un'aspettativa dei Cristiani durante i primi tre secoli, come necessaria allo sviluppo del loro Stato, che non appare che essi si promettessero maggior onore nemmeno pel culto di Dio. Veruna speranza di più brillanti cerimonie, di più splendidi rituali, o di un pubblico culto celebrato con imperiale magnificenza. Simili visioni, che hanno forse spesso lusingato lo spirito dei perseguitati Cattolici nei tempi moderni, non sembrano avere per un sol momento disturbato la pace e la rassegnazione con cui accettavano la sorte che Dio lor destinava. Sembra considerassero quello lo stato naturale e normale della Chiesa; non miravano al futuro, ma al giorno che Dio avea loro concesso per operare la salute dell'anima. E, allorquando giunse il dì della liberazione della Chiesa, noi non scorgiamo esultanza fra i Cristiani, nè troviamo che i Padri favellassero dei tempi passati come di tempi di miseria e di dolore, ai quali Dio avesseli strappati. Ma gettavano anzi indietro lo sguardo con invidia verso coloro che erano stati esposti a soffrire, e avean goduto il privilegio di morire per Cristo; nè li vediamo millantare o assumere superiorità sopra coloro che non aveano abbracciato il Cristianesimo. Accettavano al contrario questo fortunato cambiamento collo stesso spirito che dai loro predecessori nella fede era stata abbracciata la primitiva condizione.

Che cosa risulta da ciò? Che noi non possiamo trovar traccia dell'idea che la vera posizione della Chiesa fosse tale da dover esser collegata allo Stato, ed aver i suoi diritti assicurati dal potere civile. Non eravi in principio aspettazione alcuna d'un tempo futuro, in cui tali diritti sarebbero assicurati.

Fu dunque la Chiesa fondata come un seme gettato nel solco, che è forza aspetti la geniale primavera per spuntare, crescere ed espandere e produr fiori e frutti! Al contrario, si fu in quello stato di puro isolamento dal mondo che la Chiesa giunse alla sua più alta perfezione, e sviluppò ogni parte del suo sistema.

Non potete immaginare lo sviluppo d'un albero che, da picciol seme gettato nel suolo, è sorto, ed ha steso da ogni parte i suoi rami gravi di foglie e di frutti, più completo della corrispondente pienezza d'espansione e maturità cui giunse la Chiesa in quel primo periodo di tre secoli di perfetto isolamento dal mondo e dai suoi governanti. I suoi vescovati coprirono tutta la terra. Venne divisa in Provincie coi loro Arcivescovati e Patriarcati, i quali eransi già formato intorno altri centri subordinati d'unità. Esistevano rapporti fra tutte queste diverse parti, di sorta che esisteva dappertutto non interrotta comunione. V'erano preti ed ordini inferiori; v'erano vergini consacrate a Dio in abbondanza; v'erano uomini santi, che, abbandonato il mondo, eransi ritirati nella solitudine cercando Dio; v'eran leggi e canoni ecclesiastici; e un sistema di penitenza, e regole di disciplina, simili, presso a poco, in ogni parte del mondo. Quindi v'erano liturgie che in tutti i punti essenziali eran ogni dove identiche, sebbene vergate in lingue diverse, con innumeri riti e cerimonie. Tutto questo spuntò e crebbe e si estese nel periodo di que' tre secoli in cui lo Stato non avea potere alcuno o interesse nell'azione

della Chiesa. Cosicchè, non solo il Nostro Redentore stabilì la sua Chiesa indipendente e separata dallo Stato, ma le dette evidentemente un'energia e una vitalità eguale a tutte le sue emergenze, e in verità giunse al suo pieno vigore e alla sua piena maturità durante quel tempo di patimenti.

Poteva esser fatto di più per provare che la Chiesa non avea in sè stessa necessaria connessione col mondo e poter per sempre procedere senza di esso, quando tale fosse il volere di Dio? Ma havvi una dottrina adottata da' cattolici, che forma la necessaria e obbligatoria base di tutto il sistema ecclesiastico.

Tutte le parti della Chiesa, separate dallo spazio non solo, ma dalla favella, convennero per una comunione, che non fu quella di un corpo inorganico che per avventura tocca altro corpo in qualche punto, ma quella della vita organica in cui tutte le parti hanno una coerenza vitale e una reciproca azione. Il centro e la sorgente di questa fu nel successore del principe degli Apostoli san Pietro. Durante questi secoli, comunque dispersi i loro monumenti e scarse le loro storie, o a meglio dire frammenti di storie, troviamo sempre quella subordinazione ad un Potere, a quel Potere che lega e scioglie, che tiene le chiavi del regno dei Cieli, che costituisce la Rocca, sulla quale è fondato l'edifizio della Chiesa, ed ha per sua radice la Parola scritta di Dio. E noi possiamo tracciare l'esistenza di questo potere, di questa giurisdizione e suprema autorità, fino a colui che la tramandò ai suoi successori, a colui che fu la Rocca su cui la Chiesa venne edificata, cui furono consegnate le chiavi del regno dei Cieli, cui fu detto: « Nutrisci le mie pecorelle »; e che fu per tal modo eletto a governare in terra qual vicario di Cristo col potere universale di legare e sciogliere. La Chiesa edificata su queste

fondamenta, fu così provveduta d'un principio d'interna unità, che la rese capace d'esistere in perfetta organizzazione senza l'esterna assistenza del potere civile.

Tutto ciò sembra tanto più rimarchevole quando consideriamo che Dio, nelle cui mani sono i cuori de' principi, e che fece emanare da Cesare Augusto un decreto che gettava le fondamenta del Cristianesimo nell'adempimento delle prime profezie col portare la Beata ed Immacolata Vergine a Betlemme per ivi dare alla luce il suo Figlio, avrebbe potuto colla stessa facilità toccare il cuore dell'Imperatore, e mandarlo come i Re dell'Oriente a visitare quell'umile santuario; e avrebbe potuto indurlo ad offrire non solamente « oro, franchincenso e mirra », ma tutta la terra e la religione del mondo. Ma a Dio piacque differire quell'ora per trecent'anni.

Ed ecco la Chiesa pienamente organizzata ed in possesso di ogni diritto spirituale. Che cosa mai avrebbe potuto dare una porzione di questi diritti a qualsiasi imperatore? Donde avrebbe potuto riceverli? Furon conferiti a lui nella Nuova legge? Era stato, a dir vero, profetizzato, che « i re sarebbero i padri, e le regine le madri della Chiesa ». Ma ciò non costituiva giurisdizione ed autorità. Dove fu mai predetto che i re diverrebbero non solo i protettori della Chiesa e manterebbero amichevoli rapporti con essa, ma che ogniqualvolta sorgesse un re, che fosse pure cristiano, il Papa, che a quell'epoca esercitasse la giurisdizione degli Apostoli senza referenza veruna a qualunque terrestre potere, dovesse cederne a lui una porzione, ed egli esercitarla in sua vece? Mostratemi la Carta dei diritti regali sulla religione! Non un motto, non un cenno, sia nella parola di Dio, sia nelle credenze o aspettative della Chiesa. Erano stati i cristiani sudditi fedeli all'Imperatore pagano, ed eran pronti a mantenersi fedeli ad un Imperatore Cristiano;

ma oltre a questo nulla era nella loro organizzazione che provvedesse ad un mutamento. Era però impossibile che tale mutamento accadesse nello stato sociale e politico, senza che nascessero nuove combinazioni, e in conseguenza nuovi ordinamenti. Siamo talmente abituati a udir ripetere che i Sacerdoti sono «ambiziosi», intenti sempre ad acquistare possanza politica ed alte posizioni, che gli Scrittori, quasi senza saperlo, tramandano quest'opinione di secolo in secolo, e credono che ad un tratto la Chiesa, fatta libera, cominciasse ad usurpare tal potere, e si facesse in tal modo soggetta allo Stato. Ma la verità è che lo Stato era quello che abbisognava il soccorso della Chiesa. Ricordatevi che, abbracciando la fede Cristiana, Costantino non trasse dietro a sè l'impero. È possibile che qualche individuo della sua corte, mosso da quello spirito comune d'adulazione che prevale nelle corti, abbia seguito l'esempio dell'imperatore, ed abbia preso senza convinzione il nome di Cristiano. Ma certo si è che la popolazione dell'impero rimase lunga pezza strettamente adepta al Paganesimo. L'impero dunque era Pagano. E in qual condizione! Tutti coloro che sono versati nella storia sanno che volgeva in un orrido stato di demoralizzazione e degradazione. L'intera popolazione di quell'impero pagano aveva declinato sensibilmente anche allorquando rimaneva qualche artificiale sussidio di lettere e gusto sufficiente per sostenere le apparenze della virtù: ogni buona dottrina, e lo stesso sofismo caddero sempre più basso, ogni lume disparve, di sorta che il popolo era immerso in uno stato d'ignoranza e di vizio veramente spaventevole.

In questo tempo l'Imperatore fecesi Cristiano; e il primo pensiero d'un Imperatore Cristiano doveva essere non solo di convertire, ma sibbene di umanizzare i suoi sudditi. Doveva bramare di sollevarli dallo stato in cui

erano e renderli meno viziosi e corrotti. E quale ammirabile organizzazione incontra in ogni parte del suo Impero! In ogni città, in ogni luogo, direi quasi in ogni villaggio, trova un Vescovo, un uomo scelto fra i membri di tal religione, ch'egli conosce pura e santa; e anche fra loro distinto per l'innocenza della sua vita e lo splendore del suo esempio. Egli è un uomo incorruttibile in mezzo a una popolazione corrotta, nutrendo elevati principii sulla responsabilità Cristiana che gli insegna a non offender nemmen col pensiero la legge di Dio; è un uomo che ha studiato ed è divenuto dotto per necessità di posizione; è abituato a decidere delle materie religiose, se non delle civili; è abituato a deliberare e a risolvere le grandi questioni; a conferire premii e castighi al suo clero; un uomo inflessibile nei suoi principii, poichè, appena passato attraverso una crisi, quando la qualità di Vescovo serviva ad esser marcato come un oggetto da eccidio; anzi egli è forse mutilato, è privo d'un occhio o il suo passo è vacillante perchè fu ferito dai persecutori a cagione della sua religione, perocchè tali erano alcuni de' Vescovi che convennero al primo Concilio generale; egli è un uomo abituato all'amministrazione, avendo quella dei beni della sua Chiesa, i quali anche nei tempi di persecuzione erano divenuti considerevoli; egli è già pratico in civili decisioni, perchè il precetto di san Paolo, di non portare le cause innanzi ai tribunali, ma di giudicarli tra loro, fu dai primitivi Cristiani religiosamente osservato. Ora l'Imperatore, divenuto Cristiano, trova un uomo di questo carattere in ogni città, quasi in ogni villaggio, ma con un corpo di consiglieri e sostenitori formato dal suo clero. È egli possibile che l'Imperatore non cerchi aiuto da quella già preparata organizzazione della Chiesa per dirigere, emendare e purificare il suo Stato? Tale era la

Chiesa cristiana. Fu il civile governo che andò in traccia de' Vescovi, ed affidò loro le temporali incumbenze, come ad uomini i meglio capaci a disimpegnarle. Per tal modo, sin dall'anno 368, abbiamo un decreto di Valentiniano I e di Valente, ove i Vescovi vengono pregati a prendere sotto la loro ispezione particolare ogni persona esercente il commercio, affinchè frodi non fossero commesse, autorizzandoli a punire i trasgressori. Vediamo nuovamente nel 409 Teodosio ed Onorio decretare che quindi innanzi il difensore della città (era questo uno de' più alti magistrati in quell'età, il quale avea l'incarico della difesa della città contro le invasioni ed irruzioni delle barbare tribù) dovesse esser eletto dal Vescovo in un'assemblea composta del Clero e dei notabili della città; che l'elezione dovesse quindi essere scandagliata, e quando fosse trovata giusta, confermata dai possidenti e borghesi, e poscia ratificata dal supremo potere. Questo è un esempio rimoto di quello spirito municipale, che, latente allora, era destinato a prendere una più definita forma nel Medio Evo. Il Codice Giustiniano, che forma la base delle leggi civili di tutta l'Europa Cristiana, accrebbe grandemente i doveri temporali dei Vescovi. Dette ad essi la custodia di tutti i prigionieri, di tutti gli schiavi e di tutti gli orfani. Vedete come la carità della Chiesa cominciò a manifestarsi in favore degli afflitti, i quali negli antichi tempi pagani non altro incontravano che un crudele e inumano trattamento; furono dunque posti sotto la direzione del Vescovo, e fu dovere di questo di vegliare sovra di loro. Il Vescovo doveva pure occuparsi dei pesi e misure, e sorvegliare che fosser giusti; doveva, in compagnia d'altre persone le più importanti della città, soprintendere ai pubblici lavori; finalmente tutte le leggi doveano essere promulgate per mezzo del Vescovo, ed era suo dovere di rapportare al governo

qualunque giudice colpevole d'ingiusta condotta. Molta autorità e giurisdizione temporale venne così affidata ai Vescovi dalle leggi dello Stato; e questo peso addizionale era ad essi imposto, perchè erano le persone più idonee ad assumere funzioni di tanta importanza. Alcuni anni più tardi, nel 412, ci vien detto da Socrate, lo storico ecclesiastico di quel periodo, che san Cirillo, in qualità di Patriarca di Alessandria, ebbe il Governo dell'intera Provincia d'Egitto, ed il Papa in Roma ebbe la stessa delegazione per questa parte dell'Impero. Qui dunque veggiamo sorger rapporti fra Chiesa e Stato, rapporti che originarono da parte dello Stato che bramava utilizzare l'opera della Chiesa a vantaggio del popolo.

Dall'altro lato è chiaro che la Chiesa avea bisogno di temporale assistenza; non però perchè la provvedesse di beni, poichè anche in que' tempi di persecuzione la carità dei fedeli la provvedeva a sufficienza. Quivi siami permesso osservare che, nell'ultima gran persecuzione sotto Diocleziano, la maggior parte dei beni ecclesiastici essendo stati confiscati, Costantino montato sul trono, ordinò fossero restituiti per intero, promettendo tuttavolta d'indennizzare col pubblico tesoro coloro che ne erano in possesso, affinchè nessuna odiosità venisse a cadere sulla Chiesa a cagione di questa restituzione. Accenno questo nobile atto perchè ha molta similarità con uno degli articoli del presente Concordato, che ha sollevato maggior numero di rimproveri e maggior disapprovazione. Ma la Chiesa avea bisogno dello Stato per l'esercizio del suo potere che la diffusione dell'errore rendeva necessarie. Era pressochè impossibile in un'epoca in cui le comunicazioni e per terra e per mare eran così difficili, che a gran pena potea inviarsi una lettera dall'Europa all'Asia, di riuscire a ragunare una

convocazione dei Vescovi dell'Europa, dell'Asia e dell'Africa, regioni che allora costituivano l'intero mondo civilizzato; era davvero quasi impossibile senza l'assistenza dello Stato. Rendeasi dunque necessaria la concorrenza del potere civile onde poter ragunare un generale concilio.

Riconosciuta poco a poco nello Stato la posizione della Chiesa, venne investita di funzioni che poserla in contatto coi magistrati civili, e furonvi uomini in molte parti dell'impero che non riconoscevano la Chiesa, ed anche alcuni governatori pagani che cercarono di contrariare e imbarazzare indirettamente l'azione dell'episcopato. Quindi fu frequentemente richiesta la protezione ed anche l'intervenzione degli Imperatori. Potrei, se il tempo lo permettesse, leggervi tanti brani delle dichiarazioni degli Imperatori, delle asserzioni dei Vescovi che rimarreste persuasi che i limiti ed ampie demarcazioni del potere imperiale erano in quel tempo riconosciuti; che l'Imperatore non poteva esercitare giurisdizione spirituale o ecclesiastica, e che i Vescovi non pretendevano ad alcuna sorta di diritti civili oltre quelli conferiti dallo Stato. La Chiesa, al cancello del Santuario, disse all'Imperatore: « Questo è il confine, qui entro non devi presumere di porre il piede ». E gli Imperatori ripetutamente riconobbero questa completa separazione de' due poteri, la quale non disturbava l'armonia esistente in tutto l'impero; e la Chiesa e lo Stato divennero sì intimamente unite, che, mentre lo Stato prestava la sua assistenza alla Chiesa, come l'olmo fa alla vite — l'albero più grazioso e più ricco dei due, sebbene per natura più fiacco — quest'ultima stendeva intorno al suo sostegno tutte le sue bellezze e non piccola parte dei suoi frutti. Reciproche furono le concessioni. Sariasi la Chiesa mostrata dura ed ingrata se

per deferenza non avesse trasferito qualche porzione di ciò che era in suo potere di spossessarsi a coloro che erano stati suoi valorosi difensori. E quindi furonvi concessioni — concessioni nel più stretto senso — non diritti dello Stato.

Lo Stato non pretese mai regolare l'azione ecclesiastica, la definizione dogmatica o l'amministrazione dei doveri puramente religiosi. Fu solo dopo varii secoli che sorsero e vennero fomentate difficoltà su questo soggetto; fu intorno al tempo della conquista di questo paese dai Normanni. Verso questo periodo qui, come pure sul continente, nacquero quelle differenze che condussero all'assassinio del nostro san Tomaso, ed al bando di alcuni fra i più illustri prelati per finire i loro giorni in terra straniera. In quelle differenze non è ora necessario entrare; questioni intorno a investiture, o al diritto della corona di dare ai Vescovi certi emblemi, che il potere civile affettava riguardare come emblemi temporali, ma nei quali la Chiesa vide il principio d'una successione di diritti puramente spirituali; appena sorte, queste questioni produssero una disastrosa separazione tra i due poteri che fino allora aveano agito di concerto. Non v'ha dubbio che in origine la contesa era collegata a considerazioni di feudalità e ai diritti dei signori sopra i loro vassalli; ma nonpertanto appare troppo chiaro che i Sovrani temporali desiderarono tenere i Vescovi soggetti in modo che non potessero esercitare giurisdizione spirituale senza la loro approvazione. E benchè queste dispute fossero per qualche tempo acquietate, i semi eran già sparsi di quel terribile scisma che volse interamente sopra questa questione: Se i sovrani abbiano di proprio diritto dominio sopra la Chiesa; se essi possano fare e disfare i Vescovi; se nei proprii Stati siano indipendenti. Per questa pretesa Enrico VIII separò sè stesso e il suo

reame dalla Santa Sede, e sovra la base di questo errore venne edificato tutto il sistema della seguente riforma. Fu tenacità del potere civile di voler dominare la Chiesa, che forma la grande caratteristica non solo della prima separazione sotto Enrico ma benanco della susseguente sotto Elisabetta, la quale reclamava il potere di poter spogliare, com'ella esprimevasi, qualunque de' suoi Vescovi.

Ecco ora una chiara distinzione e separazione tra il principio cattolico intorno al governo della Chiesa, e quello adottato dagli Stati protestanti. Il cattolico non ha cambiato un sol precetto. Egli crede la Chiesa al presente tanto indipendente dalla giurisdizione secolare in tutto ciò che si riferisce alla sua organizzazione, ai suoi insegnamenti, al suo intero sistema, quanto lo era durante i primi tre secoli di persecuzione. Egli non crede che in alcun tempo passasse alla Corona una parte qualunque d'autorità ecclesiastica, che il potere conferito a san Pietro sia stato trasferito a un potentato secolare, o che un sol cambiamento sia stato operato nella sorgente o nella organizzazione e amministrazione della giurisdizione ecclesiastica. Questa è la caratteristica ed essenziale questione fra protestanti e cattolici; e, mentre sosteniamo che il potere assunto dai Sovrani o dallo Stato sovra la Chiesa è una usurpazione, noi non disputeremo con quelli che hanno adottato questo principio, purchè ne accettino le ultime conseguenze. Ma, diciam noi: « Lasciateci agire a norma dei nostri principii, come voi agite a norma dei vostri ». Poichè, da quanto ho detto emerge che, qualunque sia il governo civile, lo Stato non ha mandato divino per accordar giurisdizione, o per la sua limitazione od esecuzione; ma qualunque cosa riceva dal naturale adattarsi della Chiesa alle esterne e civili condizioni che la cir-

condano. è una concessione di quel potere che possedevala originariamente.

Quindi, se venite a dirci: Ecco qui una Chiesa che ha bisogno di una nuova organizzazione, ecco qui l'Inghilterra, la cui cattolica porzione manca d'Episcopato (parlo naturalmente d'un tempo passato), ecco un altro paese, l'Olanda, che non possiede un convenevole sistema di vescovati; ecco là la Chiesa cattolica d'America che ha duopo di reggitori spirituali; ecco il Portogallo, la Spagna e l'Austria che ne sentono minor bisogno e pensano che l'esistente sistema, per circostanze, richiede modificazioni, che cosa faremo? Si aduneranno i cattolici dell'Inghilterra, e diranno: « Vogliamo dei vescovi; li vogliamo scelti da noi e a norma della forma che a noi piace; li nomineremo in tale o tale altro modo? » Se fanno questo cessano di essere cattolici, perocchè, siccome credono i cattolici che il nostro Salvatore accordasse la facoltà di stabilire la giurisdizione ecclesiastica soltanto ai successori di san Pietro, dal momento che abbandonano questo principio di unità cessano d'esser cattolici, e la questione è terminata. Altra risorsa dunque non hanno che quella di presentarsi al trono del successore di san Pietro, deporre la loro umile preghiera ai suoi piedi e supplicarlo ad accordare una Gerarchia a quelle condizioni che egli crede opportune. Potrebbe, a modo d'esempio, nominar súbito Vescovi di propria scelta, ed ogni cattolico li riceverebbe con umile gratitudine e bacierebbero le loro mani in segno di venerazione e di sommissione alla loro carica e giurisdizione. Se dunque, in luogo di una diretta nomina della Santa Sede, fra i cattolici dell'Inghilterra sonovi capitoli che hanno per funzione di scegliere certe persone e mandare il loro nome alla Santa Sede, è questo un diritto o una concessione?

Egli è chiaro che, mentre la Santa Sede si riserva il diritto di elezione e di nomina, concede questo preliminare onde facciano una prima scelta e guidino il di lei giudizio senza diminuire i di lei diritti. In questo modo cede graziosamente quello che può accordare. Ma non potrebbe accordare un diritto assoluto se non come una semplice concessione revocabile. E quello che applicasi a noi, applicasi pure ad altri. Se il Papa accordò in Irlanda il diritto ai parrochi di una forma d'elezione, sconosciuta in qualunque altra porzione della Chiesa, è evidente che questa fu una concessione. Essi non pretendono tenerlo da altri se non da lui; egli ha ceduto ad essi una porzione di quella giurisdizione che a lui apparteneva.

Come dunque dovrà procedere un Re e Imperatore che voglia stabilire ne' proprii Stati la Chiesa sopra una base veramente ortodossa e cattolica? Potreste immaginare, da quanto è stato scritto, ch'egli potesse dire: « Eleggerò Vescovi senz'alcuna comunicazione col Papa; creerò un mio sistema particolare ecclesiastico senza consultare la Santa Sede ». Senza dubbio alcuno, l'Imperatore avrebbe potuto dir così; ma non avrebbe agito a norma dei principii cattolici. Saremmo indotti a credere che in Inghilterra si aspettasse che l'Imperatore d'Austria avrebbe fatto un Corcordato a norma di principii protestanti. Questo è certamente un errore manifesto di giudizio. Era per lui necessario volgersi alla Santa Sede. Qual circostanza è riuscita maggiormente sgradevole in questo Concordato? Forse questa: che il Santo Padre, nella sua Allocuzione sul soggetto, parlò di quanto aveva accordato alla pietà del suo caro Figlio, al quale aveva fatte certe concessioni. Ma egli non poteva dargli altra forma. Quand'egli, o qualsiasi altro principe cattolico (faccio, ben inteso, una supposizione

impossibile, poichè, nel caso presente, il Monarca è stato educato con principii di solida pietà e virtù) ma quand'egli o qualsiasi altro sovrano avesse immaginato di non ammettere queste cose come concessione, sarebbe stato lo stesso che sostenere esser lo Stato la sorgente della giurisdizione episcopale. Imperocchè, non ostante tutto quello che può essere stato speculativamente insegnato dai così detti Gallicani, non si è mai trovato un Vescovo che osasse sostenere che si potesse esser Vescovo ed esercitare giurisdizione a dispetto della Santa Sede.

Un tal Vescovo sarebbe stato per certo un scismatico, e fors'anco un eretico. Dunque l'intero Concordato, nei suoi principii generali, è quello che doveva essere di necessità. Che cosa sia ne' suoi dettagli ed articoli, è materia per ulteriore disamina. Non v'era altro modo di procedere; non v'era altro modo per indicare i punti ceduti alla Corona, che col nome di concessione. Non è semplicemente un trattato, non è come se l'Imperatore cedesse alcune prerogative della sua Corona al Papa, e questi accordasse qualche cosa in compenso; ma qualunque cosa riguarda materie ecclesiastiche, quando vien ceduta allo Stato, è un semplice e solo dono da parte della Santa Sede, che mostrasi in tal modo contenta di ricompensare la pietà di quel Principe che ha sì bene assicurato, per mezzo del Concordato, il ben essere del suo popolo, e l'avanzamento degli interessi ecclesiastici. Rammentiamo dunque che, nell'esaminare questo Concordato, noi dobbiamo contentarci di esaminarlo qual documento avente per iscopo di porre sopra una soddisfacente base la Chiesa cattolica d'uno Stato cattolico, e che per conseguenza non dobbiamo aspettarci di trovare in esso, da capo a fondo, una sola parola che possa essere ripugnante alla dottrina catto-

lica; che, se l'oggetto d'un Concordato, dopo anni d'esperienza, è di avvantaggiare lo Stato e la condizione della Chiesa, non avrà per effetto di volgersi maggiormente nella direzione del protestantismo, ma deve necessariamente procedere nella direzione d'un alto modello cattolico di disciplina ed organizzazione. Sarebbe follia il dire: « Desideriamo fare un nuovo Concordato, perchè l'ultimo non fu soddisfacente », e chieder quindi al Papa di renderlo meno soddisfacente di quello che lo fosse innanzi. Era evidentemente incompatibile, coi doveri e i sentimenti dei cattolici, il tentare di migliorare col dipartirsi dai principii cattolici.

Tale dunque è la base che io ho posta per l'esame di questo importante documento. Tuttavia non vi prometto che nemmeno nel prossimo discorso mi sarà dato d'entrare ad esaminarlo in dettaglio. La sua storia relativa alle circostanze che condussero alla sua esistenza, domanda che se ne faccia parola mentre sonovi altre materie relative alla forma che sarà utile rischiarare. Imperocchè, quantunque entro gli ultimi cinquant'anni varii Concordati siano stati fatti e rinnovati colla Santa Sede da pressochè tutti gli Stati d'Europa, le loro significanze e provvisioni non furono ben intesi tra noi, e nel presente caso particolare è indispensabile conoscere lo stato religioso del paese onde accorgersi della necessità del Concordato.

Sarò davvero abbondantemente compensato se un certo numero di candidi investigatori saranno indotti a pensare che, alla fin de' conti, non v'ha nulla d'allarmare e molto da approvare. Credo che, allorchè verrete ad esaminare i dettagli del Concordato Austriaco, vi accorgerete che il suo scopo è diverso da quello che è stato pubblicamente rappresentato, e che per l'opera sua verranno probabilmente avvantaggiati molti principii

che il popolo di questo paese ha molto a cuore. E credo pure troverete che, invece di essere un passo retrogrado nel mondo religioso d'Europa, porta in sè, al contrario, molti vantaggi ed assicura al popolo, in genere, molti beneficii de' quali era stato privato. È col procurare ardentemente e onestamente d'investigare a fondo una opinione popolare che si distruggono i pregiudizii. E sarà davvero consolante per me se la cortese attenzione colla quale mi ascoltaste non andrà scompagnata da qualche frutto. Vi prego a continuarmi sino alla fine questa soddisfacente attenzione ed ascoltare l'intera serie di questi discorsi. Forse, per tal modo, un poco d'olio verrà ad esser gettato sulle onde, e potremo celebrare la festa del nostro Redentore, venuto a questo mondo qual Principe di pace, e dar gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà, con sentimenti di reciproco accordo, ed universale carità ed amore.

CONFERENZA TERZA

Digitized by Google

Digitized by Google

Nell'ultimo discorso io mi sforzai dimostrare che il giudizio pronunziato su di un importante documento qual è un trattato di natura religiosa tra la Santa Sede ed il governo d'un grande Impero dovrebbe essere un giudizio non conforme alle viste o principii privati di ogni corporazione religiosa o civile, differente da quelli delle parti contraenti, ma in stretta conformità coi principii che esse professano: con altre parole, che il Concordato recentemente conchiuso tra la Santa Sede e l'Imperatore d'Austria deve esser giudicato sul campo cattolico ed esclusivamente con principii cattolici. Il principio che io stabilii come base di un cattolico ragionamento sopra tale interessante argomento era questo: Che il nostro Benedetto Signore delineò, diresse ed organizzò la sua Chiesa senza il menomo rapporto ad una convenzione col potere civile, escluso come nemico; che Egli la formò in modo che nel decorso di tre

secoli della più crudele persecuzione l'intero di lei sistema fu stabilito, la sua gerarchia formata, promulgate le leggi, i beni rettamente amministrati, così che tutto il mondo, per quanto era cristiano, era in assoluta unità, ed aveva un sistema così perfetto in sè stesso che lo sviluppò quasi dovunque sotto circostanze in apparenza molto favorevoli. La Chiesa, con altre parole, era completa prima che venisse ad avere dei trattati collo Stato.

Ora da questa perfetta organizzazione della Chiesa nei tre passati secoli ne nacquero necessariamente i diritti. Una corporazione organizzata non può esistere senza diritti. Vi deggion essere dipendenze vicendevoli tra le sue varie parti. Vi deve essere da una parte un potere per reggere, governare, ordinare e far leggi; mentre dall'altra vi debb'essere un'obbligazione di obbedire e di praticare ciò che è comandato. Dimostriamo questo con due o tre famigliari riflessi.

Il nostro Divin Salvatore, disse dei suoi seguaci, che, se taluno fra essi non avesse ricevuto una privata correzione, questi dovea essere denunziato alla Chiesa: « Va, dillo alla Chiesa (1) ». La Chiesa adunque è una società competente a ricevere un'accusa contro gli erranti suoi figli. San Paolo dice al suo discepolo Timoteo: « Non ricevi accusa contro di un prete se non alla presenza di due o tre testimonii (2) ». Quindi i Vescovi costituiti nella Chiesa, sotto la direzione di Nostro Signore, dagli Apostoli, ebbero un diritto cui non ricevettero da alcun civile legislatore, e che non s'intese fosse soggetto alla controlleria dell'amministrazione secolare, non solamente di ricevere accuse, ma di esaminare ex-cathedra, di chiedere schiarimenti e di decidere su di essi, perchè si è detto che, se non vi sono almeno due o tre testimonii,

(1) Math., 18. 17. (2) I, c. v. 19.

il Vescovo non deve procedere a sentenziare nella causa di un prete. Anche l'istesso san Paolo, non solo suppone il diritto di ricevere un'accusa e di giudicare di essa, ma asserisce di più il potere di punire. Egli parla alla Chiesa di Corinto, e le parla in tuono di rimprovero quasi che allora, non conscia a sè stessa del pieno suo potere, avesse tralasciato di pronunciare contro un gravissimo peccatore condanna, e la più grave che possa mai infliggere la Chiesa, la scomunica: « Consegnate costui a Satana affinchè per un tal mezzo egli possa essere ridotto a pentimento (1) ».

Qui dunque apparisce che la Chiesa aveva in sè stessa un pieno diritto di giudicatura: tribunali stabiliti per giudicare degli affari ecclesiastici, per assumere le prove, per decidere e per pronunciare una sentenza spirituale, senza la menoma necessità di dirigersi a questo fine al potere civile.

Inoltre san Paolo dice a Tito: « Per questo ti ho lasciato a Creta onde metta in ordine le cose che mancano ed ordini preti in ogni città (2) ». Ed all'altro suo discepolo Timoteo, scrive: « Non imporre subito le mani ad alcuno (3) ».

La Chiesa dunque aveva tutto il potere che era necessario per provvedere una successione di Pastori, e tutto ciò che ha relazione con questa importante funzione (una delle più essenziali) non appartiene in verun modo allo Stato, ma unicamente al Vescovo. Era suo dovere giudicare delle doti di quelli che aspiravano al sacerdozio, a lui spettava giudicare della necessità di provvedere i Pastori, ed il Vescovo è tenuto coprire la sua diocesi col Clero parrochiale, ed assegnare a ciascuno la sua opera

(1) I, c. v. 5.
(2) I, 5.
(3) I, c. v. 22.

particolare di azione e di giurisdizione, e così organizzare la porzione di Chiesa in cui risiede.

Inoltre noi abbiamo veduto che il principio abbracciato dai cattolici come essenziale all'unità, il principio da cui solamente l'unità (è un fatto) è stata conservata nella Chiesa, fu che il perno intorno al quale tutte le parti del di lei sistema si raccoglievano, il fondamento su cui tutto si appoggiava e verso di cui tutte miravano, era la necessità di essere unite alla cattedra di san Pietro, e così essere legate fra di loro.

Ora ne consegue che, se questo è il sistema (checchè noi possiamo in astratto pensarne, quanto a me, io tratto la questione sul campo cattolico, e lo ritengo siccome stabilito dal nostro Divin Salvatore per la conservazione dell'unità, che è l'essenza della sua Chiesa), ne consegue, dico, che interrompere siffatta comunicazione, arrestarla a mezza via, è un frustrare, per quanto è possibile, i fini di Dio e distruggere la costituzione della sua Chiesa. Se vi è dunque un centro di unità ed ogni parte della Chiesa è obbligata tenersi con esso unita per l'amore dell'unità, ne segue essere inalienabile diritto di ogni parte della Chiesa tenersi in relazione con lui. E la comunione non può aver luogo senza la possibilità di comunicazione coll'anzidetta autorità, col centro dell'unità.

Qui adunque voi avete prove di diritti appartenenti essenzialmente alla Chiesa cattolica. E tali sono le applicazioni del principio che io sviluppai nel mio ultimo discorso.

Ma quel principio va più in là. Io ho provato che il sistema della Chiesa fu costituito dal nostro Divin Salvatore in una totale indipendenza dal potere civile. Io vi dimostrai che da questo principio dalla concessione di quell'organizzazione, completa in sè stessa, che presentossi nel decorso dei primi tre secoli ed ebbe il suo

pieno sviluppo nell'epoca delle persecuzioni, ne viene che vi sono diritti assicurati alla Chiesa, i quali non sono stati conferiti dallo Stato e sono il risultato, non di concessioni per parte della civile potestà, ma sono sorti dall'organizzazione data ad essa dal Nostro Signore, e che per conseguenza non possono mai essere usurpati o manomessi da qualsiasi altro potere inferiore.

Ma l'argomento vuol essere spinto più innanzi. Se vi sono diritti vi debb'essere libertà nell'esercizio dei medesimi. Dire ad una persona: Voi avete diritto di camminare, di mangiare e di respirare, ma io farò in modo di legare le vostre membra sicchè non possiate muovervi e porrò il cibo a tale distanza da voi che non potrete prenderne, e vi rinchiuderò in una segreta sicchè non vi penetri un soffio d'aria; se egli, in quelle strettezze, ragionasse dell'esistenza dei diritti e di uno potente, non solamente a toglierli, sibbene ancora a restringerli od anche distruggerli sicchè non siano più di uso, certamente questa sarebbe una stoltezza od illusione. Questa non sarebbe una ricognizione di diritti. Voi intendete súbito che in ogni Stato, ogni volta che un cittadino o una società ha un diritto, la esistenza di un tale diritto suppone il potere e la libertà di usarne, e che privare il possessore di una tale libertà è un disconoscere il diritto. Io dico adunque che se l'organizzazione conferisce i diritti, il primo articolo nella loro specificazione debb'essere il potere e la libertà di usare di tutti i diritti riconosciuti e legittimi: vi possono essere degli ostacoli, delle limitazioni, una certa sorveglianza; vi può essere in una di quelle complicazioni un tale concorso di diritti da impedire l'esercizio di qualcheduno che sorpassa i giusti confini di sua libertà (perocchè ogni corporazione è inclinata ad abusare appunto della legittima libertà); ma il distruggere quei diritti, renden-

doli inefficaci, è un'aperta violazione dei medesimi; e se questi diritti sono essenziali all'organizzazione e alla vita della corporazione, equivale ad estinguerla e distruggerla.

Questi sono i principii che deggio richiamare al vostro pensiero in riguardo a ciò che avrò a dirvi stasera. Ma prima di andar oltre, penso sia della più alta importanza l'imprimerveli profondamente, mercè l'evidenza dedotta dai nostri proprii annali. È impossibile che non si avverta una capitale differenza nello spirito e nei sentimenti dell'intera popolazione di questa contrada (eccettuati solamente i cattolici), quali sono ora espressi, ed i sentimenti dei nostri più lontani antenati. Al presente noi possiamo dire, in verità, che i diritti di ogni cittadino nello Stato sono garantiti, dopo molti anni di contesa; i grandi diritti, come sono considerati, non solamente dell'intera nazione, ma dei singoli individui, sono dichiarati; e noi non abbiamo gran fatto paura di un potere che usurpa oltre il diritto che ha nello Stato. Queste libertà non sono state il risultato fra noi di qualche improvvisa rivoluzione, della caduta di dinastie, della successione e del passaggio di differenti forme di governo, sibbene esse furono come il crescere graduato, misurato, costante e spontaneo di una pianta piccola, ma tenace, innalzantesi sempre sul terreno, fino a che è sviluppata in un magnifico albero.

Ora, se ad ogni tempo voi potete supporre vi sia gelosia di libertà per parte di coloro che si batterono per essa, questa vi dovrebbe essere stata alloraquando la pianta, essendo tenera, richiedeva grande cura.

L'idea che ora forma il popolo della Chiesa in relazione allo Stato, è che la prima è quasi simile ad una pianta parassita, che, se cresce vicino ad un albero, assorbirà tutto il di lui umore, lo priverà del suo nutri-

mento alla radice, e, stringendoglisi intorno a grado a grado, lo sospingerà in un fatale amplesso, ed avendo estratto da lui tutto il suo sugo, lo abbandonerà appassito e secco. L'idea è che la Chiesa non può essere ritenuta troppo al basso, repressa, soggiogata, spoglia dei suoi poteri, circoscritta nelle sue immunità, indebolita nella sua azione. Certamente questo è il tono con cui la Chiesa al presente è intaccata in Inghilterra, e pressochè da tutti gli scrittori del continente.

Ora questa è sì disparata dall'idea dei nostri padri, che precisamente in quel tempo in cui essi ponevano le fondamenta di quella stabile costituzione cui noi additiamo con molta ammirazione e con orgoglio alle straniere nazioni, furono così differenti i sentimenti di quelli che a passo a passo andarono guadagnando i loro diritti municipali e le ragioni di cittadinanza, che il borghese si innalzò a poco a poco ad una tale importanza, e fece alla fine che il vero schiavo e proletario, addetto alla gleba, diventasse più potente del barone, il quale se ne impadronì, e così furono dessi che, senza godere dei frutti della libertà, la piantarono per noi. Essi furono così lontani da ogni gelosia della libertà della Chiesa, che considerarono il vero primo passo ad ottenere la libertà civile quello di non cedere alla Chiesa la maggior possibile estensione di quel diritto; e vi è difficilmente un privilegio a cui noi guardiamo con esultanza come un nobil monumento dell'amore dei nostri padri alla libertà; che, non può basare l'intero suo sistema di affrancamento dello schiavo e la libertà del vassallo sopra una salda base di libertà per la Chiesa e il pieno esercizio di tutti i di lei diritti non inceppato e sciolto dalla Chiesa di Cristo. Dimostriamolo con un breve compendio di citazioni.

Il vero primo codice di leggi emanato in queste isole

fu redatto dal re Ina nell'anno 689. Esso contiene molti articoli, lo scopo dei quali era di regolare l'amministrazione della giustizia, di fissare le rispettive penalità pel delitto, di porre un termine ai feudi, con altre parole, di stabilire su base solida il civile e politico stato dell'Inghilterra dopo gli sconvolgimenti dell'invasione pagana. Questo è il preambolo del codice:

« Io, Ina, per la grazia di Dio, Re della Sassonia occidentale, col consiglio e coll'istruzione di mio padre e di Hedda, mio Vescovo, e di tutto il mio *vitau* (cioè parlamento o consiglio) ed una numerosa assemblea di servi di Dio (il Clero), avendo considerato influire alla salute delle anime nostre ed alla stabilità del nostro reame, che possano essere proposte e stabilite leggi giuste »...

Ora, dopo questo esordio, qual'è la prima legge stabilita?

« Noi comandiamo che i servi di Dio (cioè i Vescovi) ritengano la loro norma legislativa ».

Questa è per parte del potere civile una conferma di tutti i legittimi diritti e privilegi spettanti all'episcopato della Chiesa.

Alfredo il Grande, il di cui nome suona caro ad ogni inglese come uno dei più potenti promotori della loro libertà, confermò presso a poco questo codice; egli lo riporta, e poi dichiara che, per consiglio del suo parlamento, compresi i Vescovi, le stesse leggi ed altre simili erano riconfermate; quanto alle leggi antecedenti furono pressochè abolite o proibita l'esecuzione dall'invasione danese. Il terzo articolo, in aggiunta ad alcune primitive, assicura il diritto del Santuario, e gli altri riguardano varie materie ecclesiastiche. Quando, dopo la conquista, il popolo d'Inghilterra, desideroso di buon governo e di buone leggi, usava invocare le leggi del buon re Eduardo, o sant'Eduardo il Confessore, e que-

ste leggi furono ratificate dal Conquistatore e dai suoi successori, diffatto esse formarono la base di tutti i nobili nostri statuti. E questo è quanto noi troviamo fra essi della pace e libertà della santa Chiesa.

Esordendo adunque dalla santa Chiesa, dalla quale il bene pubblico ed il regno si riguardarono come arrestati, essi tutti proclamarono la loro pace e libertà, dicendo che tutto il Clero, i discepoli e tutte le loro possidenze, dovunque esse sieno, avranno la pace di Dio e della santa Chiesa.

E di nuovo nel terzo articolo si stabilisce:

« Che è giusto che la legge di Dio sia dovunque rispettata dai suoi servi ».

Veniamo ora ai privilegi posteriori a questo periodo. Io farò solamente una breve scelta. Enrico I, nel suo privilegio, prima confessò che il regno intero fu oppresso dalle esazioni della civile podestà, poscia procedette a riconoscere la libertà della Chiesa. « L'intero regno è oppresso da ingiuste esazioni », dice egli.

Ora qual fu il rimedio proposto per questo gravame? « In primo luogo io rendo libera la Chiesa di Dio, sicchè nè venderò, nè affitterò le sue possessioni, nè dopo la morte di qualche Vescovo, Arcivescovo o Abate accetterò cosa alcuna dal signore e patrono della Chiesa, sino a che il successore sarà entrato in possesso. E tutte le cattive consuetudini, delle quali il regno d'Inghilterra è stato oppresso, le abolirò interamente, e proscriverò interamente quante vi sono malvagie costumanze ».

Ora veniamo al gran privilegio — La Magna Carta, cui ogni inglese riguarda come il gran fondamento delle sue libertà, come comincia essa?

« Io, Giovanni, ecc., all'onore di Dio ed alla esaltazione della sua Chiesa, *col consiglio di Stefano*, Arcive-

scovo di Cantorbery, Primate di tutta l'Inghilterra e Cardinale della Chiesa romana, Guglielmo, Vescovo di Londra, ec., ec., e Maestro Rudolfo, Suddiacono e Famigliare del Papa, concedo e prometto (1): Che la Chiesa inglese sarà libera ed avrà inviolati tutti i suoi diritti e libertà in modo tale che apparisca agli uomini che la libertà di elezione, che fu approvata come la più necessaria per la Chiesa, e che fu concessa per privilegio e confermata dopo la confermazione della medesima dal Nostro Signore, Papa Innocenzo III, ecc., ecc. ».

Ed alla conclusione noi leggiamo:

« Per la qual cosa è nostro volere e comando che la Chiesa d'Inghilterra (*Anglicana Ecclesia*) sia libera ».

Enrico III nell'istesso modo sottoscrisse a quello come a primo articolo di tale privilegio.

« Io prometto (2) a Dio, e per suo privilegio confermo, che la Chiesa inglese sarà libera, ed avrà i suoi integri diritti ed inviolate le sue libertà ».

Qual metamorfosi v'ebbe nel sentimento di questo paese dopo d'allora! Egli è evidente che i baroni, unitisi coi vescovi affine di mantenere i diritti dell'intera nazione stabiliti da questo privilegio, lungi dall'essere gelosi della Chiesa, considerarono essere vicendevole vantaggio il garantire la perfetta conformità e libertà di azione della Chiesa (3).

Io non ho bisogno di esporre su qual campo si venne, non ostante i loro sentimenti; e perchè il popolo amò la Chiesa, come questa fosse la grande elemosiniera della

(1) *Concessimus et confirmavimus.* La parola *dedimus* che si trova in alcune copie è spuria, ed è omessa nelle più autentiche. *Concessimus* è la parola d'ordine, che implica non la causalità, ma la ricognizione dell'antica costituzione Sassone.

(2) *Concessionus, dedimus.*

(3) V'era un uguale conferma di Eduardo I ed anche Eduardo II.

nazione, la grande ospitaliera del regno, la tesoriera che amministrava a vantaggio pubblico le possessioni delle quali era stata dotata, come fosse la migliore albergatrice (1), la più cortese padrona; io tralascio tutti questi riflessi, dai quali solamente si possono argomentare i sentimenti di gratitudine e di amore, ma che però non si connettono necessariamente col principio.

Il principio era questo: che quelli che ottennero (alle volte estorsero) questi privilegi di libertà credettero, come noi, che la Chiesa è una Società divina stabilita dal nostro benedetto Signore, che i suoi diritti non dipendono dal potere civile, ma sono conseguenze necessarie della di lei organizzazione; che però essa ha diritti, ed avendo diritti ha un titolo alla libertà; e per conseguenza essi s'avvisarono che la Chiesa dovesse essere libera nella propria sfera e nella propria linea d'azione, come i baroni ed i borghesi doveano essere liberi in quei diritti e doveri che loro appartenevano e che erano stati loro trasmessi in pace ed in guerra. La libertà della Chiesa fu dunque riguardata come una parte integrale della libertà generale dei sudditi.

Ora il contrario sentimento, a' tempi nostri, sorse da un altro principio. Non sono molti anni che uno dei nostri uomini di Stato disse ai Vescovi della Chiesa ora stabilita in questo paese, che essi erano ingannati se credevano avere un potere od una giurisdizione divina; che essi erano una parte dello Stato; che la loro istituzione era puramente umana; e che non avevano alcun diritto ed autorità soprannaturale.

Questo naturalmente conduce a riguardare la Chiesa come un potere di antagonismo, come un rivale nello Stato piantato nell'istesso campo: che, come creatura dello

(1) Era un detto del medio evo: « È meglio vivere sotto la pastorale che sotto la lancia.

Stato, essa debb'essere circoscritta, imprigionata, confinata, inceppata in ogni possibile maniera e posta a servire alle esigenze dello Stato. Quindi si suppone, per esempio, che ora nel secolo XIX la Chiesa non è gran fatto necessaria per giudicare sulla dottrina, ma che i giudici della Regina possono decidere su materie ecclesiastiche meglio di quello lo possa la Chiesa; ed ancora che essa non è necessaria per l'educazione, perocchè la istruzion secolare è migliore della clericale. Se il popolo considera queste cose come il risultato naturale del non esservi nella Chiesa una missione divina, ne deduce che può censurarla, se l'intera tendenza della sua legislazione e dell'opinione pubblica è di correggere ciò ch'essi considerano come un sistema vieto ed antiquato esistente nello Stato, affine di portarla più in concordia col piano secolare e temporale del suo paese.

Ora, fermati questi punti o principii nella mente, passiamo ad alcuni preliminari storici che ci servano di guida nel giudicare di una materia della più alta importanza.

Voi avrete osservato che i documenti da me accennati, i brani estratti dalle leggi Sassone e dai privilegi Normanni erano in fatto altrettanti concordati. I poteri ecclesiastico e civile insieme uniti. Evvi il legato del Pontefice da una parte, appunto come vi era a Vienna nel caso attuale, in amendue i casi vi è il legato del Pontefice cogli Arcivescovi ed i Vescovi del paese, i quali rappresentano la potestà ecclesiastica del luogo, e v'è il Re co' suoi baroni dall'altro canto. Egli è evidente che vi furono fatte delle concessioni per parte della Chiesa (perocchè è parte di sua libertà il poter cedere una porzione dell'esercizio dei diritti che lo Stato, pel suo carattere di cristiano, è chiamato a proteggere), ed allora lo Stato, il poter secolare conferma alla Chiesa quei diritti che essa aveva.

Digitized by Google

Così questi ostacoli formano *bona fide*, concordati di una natura veramente rispettabile.

Discendendo ora a' tempi posteriori, ed appunto dando un'occhiata alle dissenzioni che insorsero tra i Vescovi di Francia e la Santa Sede, noi vediamo che il reclamo di certi diritti per parte di questa era negato da quelli, non in riguardo alla teoria dei diritti, ma al potere di aver a che fare coi beneficii. Alla fine le differenze presero una forma speciale, a cui io richiamerò la vostra attenzione, perchè somministrerà un vivo parallelo a ciò che avviene a' giorni nostri.

Nel 1438 Carlo VII di Francia pubblicò quella che chiamossi la Prammatica Sanzione, contenente trent'otto articoli, e che, senza alcuna intelligenza tra lui e la Santa Sede, promulgò come parte delle leggi del suo regno, benchè riguardanti materie ecclesiastiche. Alcune di queste leggi erano in sè stesse non solamente innocenti, ma buone e quali la Chiesa sovente ha ella medesima sanzionate; ma la maggior parte riguardavano questioni canoniche e leggi ecclesiastiche; e quivi era un'aperta violazione di quei diritti della Santa Sede che non erano mai stati contrastati. Io non entrerò ora in quei punti. Non vi furono dispute antecedenti intorno ad essi; ma ora sortiva un codice di leggi, lo scopo delle quali era di legare e d'inceppare la Santa Sede, quasi che il Papa fosse tenuto a celebrare ogni anno un Concilio generale, e se non lo fa, che i Vescovi lo facessero senza di lui, che il Concilio di Basilea (dal quale questi articoli furono dettati, e che fu dichiarato scismatico) fosse giudicato perpetuo; e parecchi altri punti come questi, ch'erano evidentemente tracciati sul campo consacrato, cui la Chiesa ha mai sempre difeso. Ecco il primo esempio di un sovrano che di suo spontaneo impulso e volontà fa leggi risguardanti il potere del Sommo Pontefice, e

pretende diritti ch'erano sempre stati considerati appartenere alla Santa Sede. Naturalmente questa fu la causa di un'immensa confusione, a dir poco, in quel regno. Queste leggi non furono riconosciute dalla Santa Sede, nè d'alcuna parte della Chiesa, ma furono ardentemente abbracciate dal partito secolare, e da una parte del Clero in Francia. Tale fu il pessimo risultato di questo stato di cose, che Luigi XI, dopo non più di cinquant'anni, nel 1462, abolì interamente la Prammatica Sanzione. Il suo successore, Carlo VIII, la richiamò, quando finalmente apparve il primo formale Concordato in cui era composta ogni cosa e che può essere considerato come il primo schizzo tracciato per tutti i susseguenti trattati di questa natura. È conosciuto sotto il nome di Francese Concordato, o Concordato di Bologna, perchè là gli articoli furono stipulati da Leone X e Francesco I. La bolla con cui fu riconosciuto fu pubblicata nel Concilio di Laterano l'anno 1516.

Questo breve Concordato di diciannove articoli accomodò ogni cosa con tanta soddisfazione del Pontefice e del Re, che fu accolto, e continuò per lungo tempo ad essere la base delle relazioni tra le due potestà ecclesiastica e civile.

Ora ritenete nella memoria i fatti uniti con questi punti di storia che condussero a questi negoziati. Noi abbiamo un sovrano temporale che pretende poteri cui la Chiesa rifiuta di cedere, perchè li considera necessarii per la di lei libertà di azione. Noi abbiamo un altro re che abroga virtualmente quella legge, e lascia la Chiesa senza leggi e condizioni su tale proposito. Noi troviamo che, in conseguenza di questo stato di cose, un Concordato diveniva necessario per fare sufficienti concessioni a soddisfare tutti i partiti e restituire la pace tra la Chiesa e lo Stato che da tanto tempo era stata distrutta.

Da questi preliminari io ora discendo alla metà dell'ultimo secolo, quando una strana follia s'impadronì di quasi tutte le nazioni d'Europa. In ciò che sono per dire desidero molto astenermi da ogni cosa che ridondi a colpa degl'individui, o dal gettare la colpa di ciò che io considero ingiusto ed empio sopra qualche individuo. Perocchè noi tutto conosciamo non solamente per l'esperienza di un paese simile a questo, che, essendo costituzionale, ammette il principio che i ministri sono risponsabili di tutto ciò che si fa, ma per la pratica di tutta l'Europa, che dopo tutto ciò non è sempre il sovrano che deve essere incolpato del male che si fa nel suo regno. Un uomo vigoroso e franco che garantisce a sè stesso il possesso del governo dello Stato gode di un'influenza e di un potere immenso, e spesso il monarca, quantunque vegga che è retto, lo condanna, a meno che non ceda ad un'influenza che va a farsi troppo forte; esso per avventura può cagionare ciò ch'egli stima il più grave dei mali anche la distruzione e la dissoluzione del suo impero. Noi non siamo attualmente senza esempii di questa precisa posizione. Ora avvenne, non so come, che, circa la metà dell'ultimo secolo, quei semi che si sparsero in tutta Europa, prima dal Giansenismo e poscia dall'incredulità, incominciarono a spuntare simili alla zizzania su tutta la faccia della Chiesa. Uno dei gran principii di Giansenio era la limitazione alla podestà esorbitante del Papa, negando in fatto la sua autorità in ogni modo che era possibile.

Quando domenica prossima io avrò parlato in dettaglio degli articoli del Concordato Austriaco, vi mostrerò particolarmente come quest'azione si presentò, e come divenne una delle ragioni della necessità per una tale misura. In tutta Europa l'appello al generale concilio per la condanna del Papa; il rifiuto che una bolla Pontifi-

cia, anche strettamente dommatica e concernente la dottrina, avesse qualche validità o forza fino a che lo Stato la riconosceva; l'asserzione molte volte di un diritto di un'azione locale, indipendentemente dalla Santa Sede, che dovea essere così spesso magnificato dai sovrani e dai loro sudditi; il rifiuto di accordare appelli, d'essere ascoltato in qualche tribunale della nazione e del luogo; questi principii urgevano in mille maniere, essi furono i mezzi coi quali i Giansenisti cercarono difendersi dalla censura, e nell'istesso tempo procacciarsi la protezione dei sovrani temporali quasi fossero i loro migliori amici in una lotta contro la Santa Sede. Quindi procedeva che lo spirito d'incredulità, che lo sprezzo della religione, che lo scherzo della sua divina origine, che l'impudente criticismo delle parole, dei sacri suoi oracoli fino al segno che si ridussero ad una mera morta parola che lo spirito di anarchia, sorto in Francia e sgraziatamente diffuso in Germania grandemente sostenuto dall'influenza del re di Prussia, infettò ed avvelenò la letteratura di tutto il mondo. Quello spirito procedette dalla massima così spesso ripetuta, ma troppo sacrilega da esser qui proferita (1), di schiacciare e distruggere tutto ciò che v'era di più santo. Ora quello spirito, quantunque per lungo tempo nascosto e serpeggiante nel segreto in ogni direzione, s'insinuò nei libri che si leggevano nella società, nelle opere di carattere teologico, e corruppe in realtà ogni vera e sentita idea cattolica sul proposito del governo della Chiesa. Di qui ne venne un sistema, che è inutile qui esporre, sotto il nome di Febronianismo, il quale sosteneva che il potere della Chiesa era in realtà devoluto alla potestà civile, che non vi potea essere un impero dentro un altro impero, e che, come

(1) Bestemmia di Voltaire: « Schiacciamo l'infame ».

l'impero esistette prima, e la Chiesa dopo, così la radice di ogni giurisdizione era lo Stato e non la Chiesa. Tali furono i principii che si diffusero per tutta Europa; dal Portogallo e dalla Spagna a Napoli, alla Toscana, alla Germania, ma che ricevettero il loro più grande sviluppo nel paese di cui parliamo.

Fu l'Imperatore Giuseppe II che introdusse in Austria un sistema totalmente nuovo di regime ecclesiastico, perocchè io non posso chiamarlo diversamente, di cui fece sè stesso centro, spogliando il clero e la Chiesa e la Santa Sede di ogni anche nominale diritto. Questo dovrebbe poco interessarvi, quand'anche fossi io per chiamare in rassegna tutto ciò che fu fatto a questo scopo sotto il suo governo. Io non voglio processarlo individualmente, perchè, non v'ha dubbio, che egli era sotto l'influenza di quello spirito che era diventato così universale, che aveva invaso dappertutto, e che sembrava anzi essersi radicato nel suo governo in modo speciale.

Vi fu niente di atto per sè a rompere la comunione colla Santa Sede che non siasi fatto sotto questo governo affine di staccare la Chiesa nei dominii austriaci dal rimanente della Chiesa Cattolica. In primo luogo, non solamente persistette nel diritto accordatogli dal Papa di nominare i successori alle sedi episcopali, ma non permise mai ai Vescovi di ricorrere alla Santa Sede: tutto dovea farsi per mezzo de' suoi ambasciatori. Non era quivi permesso domandare una sola facoltà, cui ogni Vescovo nella Chiesa deve ottenere dalla Santa Sede, ricevendo da quella delegazione una potestà che la Chiesa considera devoluta al Sommo Pontefice, e cui nessun Vescovo può esercitare, eccetto che per di lui delegazione, ed anche allora d'ordinario solamente per un tempo determinato. Egli non volle permettere loro di ricorrere al Papa, ma insistette che il Vescovo, tosto che era nominato da

lui, esercitasse ogni sorta di giurisdizione che un Vescovo può dopo la delegazione per parte della Santa Sede. Egli troncò ogni possibile comunicazione con Roma. Non era permesso al Vescovo ricorrere a Roma per qualche grazia o favore, per una dispensa matrimoniale, per lo stabilimento di una pratica di divozione; ma si supponeva fosse investito per la nomina imperiale di tutte le facoltà necessarie al suo posto. Tutti i decreti ecclesiastici venivano rapidamente soppressi; ed in un tribunale stabilito dalla legge, i Vescovi erano autorizzati a concedere dispense, ed essi le accordavano unicamente nell'autorità reale, e doveano essere confermate dall'Imperatore, e sottoposte al consiglio composto di laici e di ecclesiastici. Nè solamente ciò; nel caso, per esempio, di scomunica, un atto puramente religioso, non solo era provveduto che ne seguisse nessun effetto civile, sicchè non potesse aver luogo alcun lamento, ma se un Vescovo giudicava che la condotta di un suo chierico meritasse un gravissimo castigo, dovea essere una commissione mista, composta di sei laici e sei preti, che decidesse a maggiorità di voti se dovesse o no essere inflitta la pena. In breve fu sì duro lo stato delle cose, che nel 1782 il Papa Pio VI intraprese un viaggio (allora non una breve passeggiata) da Roma a Vienna, per pregare l'Imperatore di desistere. Tutto ciò però che ottenne fu questo, che l'Imperatore disse, che se v'erano dei Vescovi di coscienza troppo miticolosa nell'esercizio delle loro funzioni episcopali senza l'approvazione del Papa, egli permetterebbe loro di ricorrere per questo, ma dovea essere conceduto all'istante, senza dilazione, nemmeno per un determinato numero di anni, ma per tutta la loro vita. Queste facoltà inoltre doveano essere a lui subordinate, e non permetteva che avessero forza fino a che non fossero state da lui approvate. Nè qui

stava il tutto, ma l'unico caso in cui era permesso ad un Vescovo di avere ricorso a Roma e di ricevere da di là dei documenti senza revisione, erano quelli che si chiamano rescritti od indulti della penitenzieria. La legge della Chiesa è che quando una persona è colpevole di un delitto che nella legge canonica è oltre la potestà dell'assoluzione pronunciata dalla giurisdizione ordinaria, ma è riservata alla Santa Sede, ella deve ricorrere al tribunale della Penitenzieria. Ora siffatto privilegio era unicamente concesso in Austria nell'espressa dichiarazione del Vescovo che il caso fosse urgente, che non vi fosse tempo di esaminare, e che l'esame avrebbe gravemente compromesso la riputazione di un individuo o di una famiglia. Eccetto in quest'unico caso non era permesso in qualunque altra circostanza ad un Vescovo d'essere in relazione colla Santa Sede, o d'aver corrispondenza con essa.

Ma quando ciò si sarà domandato come si saranno fatte queste cose, che fino allora erano fatte riservate alla Santa Sede? Credete voi che Giuseppe abbandonasse tutto il potere nelle mani dei Vescovi? No: egli riservò tutto a sè. Ogni permesso di fare la più piccola cosa dovea essere dato negli affari di poca importanza dal tribunale della provincia; in quelli di alto rilievo dalla Camera Aulica o dall'Imperatore medesimo. Immaginatevi la posizione dei Vescovi che letteralmente non si possono muovere senza aver ottenuto il permesso dal Municipio della loro città. Ogni Municipio era composto di borghesi, onesti uomini senza dubbio, ma digiuni affatto di teologia. Eppure egli era obbligato di sottomettere loro ogni suo fatto o detto, fino a questo punto che il Vescovo non poteva pubblicare la sua pastorale per la Quaresima, concedere certe dispense od ingiungere certe divozioni, pubblicare una preghiera, od indire un *Te Deum*

senza aver prima sottomessa la sua pastorale ai civici impiegati, dovendo essi decidere se un Vescovo poteva o no pubblicarla, ed aventi la facoltà di correggere ciò che ad essi piaceva. Potete voi immaginarvi un pastore posto in uno stato di sì terribile avvilimento? Qui però non sta ancora il tutto: ogni ordine dovea essere comunicato all'Imperatore, ogni canonico che si dovesse eleggere, ogni vicario generale che si dovesse nominare dovea essere approvato da lui. Riguardo alla lista degli studenti, l'Imperatore riservavasi la facoltà di diminuirne il numero, cioè a dire, pensava potervi esser molti che avevano vocazione allo stato ecclesiastico, ai quali non doveasi permettere di abbracciarlo. L'Imperatore regolava la materia; egli stabiliva che non più di un dato numero di preti fossero necessarii per una diocesi, e però che solamente un certo numero fossero ammessi agli ordini sacri. Ma questo non bastava. I principali seminarii furono tutti soppressi. I seminarii d'ordine inferiore furono legati e le università cattoliche chiuse. L'imperatore fondò delle scuole normali; ogni maestro veniva nominato da lui; gli ordini religiosi furono soppressi ed i loro beni applicati allo Stato; un certo numero soltanto si lasciò sussistere; ma essi non poteano fare cosa alcuna, non poteano amministrare le loro sostanze, eleggere il proprio superiore, fare la minima cosa senza ricorrere allo Stato, senza esporre tutto al governo, ed ottenerne l'approvazione. Nel leggere un rapporto dello stato delle cose in una pubblicazione autorizzata, che contiene la legge canonica dell'Impero pubblicata nel 1809, dante una relazione della legge ecclesiastico-austriaca, io non potei a meno di ridere su di una sola eccezione fatta su questo punto. Dopo aver enumerato in un paragrafo tutte le cose che una comunità religiosa non potea fare senza lo Stato, si dice:

niente però può invalidare le ricevute di pagamento presentate ad essa dai creditori anche che non si fosse domandato il consenso del governo. Cosicchè sembra quasi che questi poveri religiosi fossero ritenuti, *a priori*, che anche per pagare loro le cedole di debito dovessero avere il permesso del governo, così pienamente erano essi vincolati e circoscritti. Questo sistema, bisogna che lo dica con dispiacere, presto riuscì a mostrare contrassegni di deterioramento; uno spirito di razionalismo e d'incredulità tosto s'insinuò dovunque l'influenza della Chiesa n'era così inceppata. Io posso anche rammentare le dispute che sorsero su questo soggetto: vi furono dei professori che insegnarono più dottrine protestanti che cattoliche; vi fu uno dei più celebri professori di Vienna, contro il quale la Santa Sede più volte protestò, le di cui opere furono molto studiate, e nelle mani di tutti. Io mi ricordo che, leggendole io stesso col più grande ardore, le trovai piene di stupenda dottrina, ma esse conducevano all'incredulità; io intendo le opere del professore Jahn, il gran esegetico di Vienna. Egli era lo stesso in ogni altro ramo di dottrina.

Io non posso avventurarmi a penetrare tanto addentro questa materia. Ciò che Giuseppe od il suo governo fece alla Chiesa, lo fece ad ogni altra cosa nello Stato. Non suppongo che mentre così opprimevano la Chiesa, essi allargassero le libertà delle altre corporazioni. Al contrario ogni immunità del suddito, ogni immunità di caste o di persone, per quantunque sanciti da solennissimi decreti, furono levati. Ogni dipartimento andò soggetto alla stessa rivoluzione, agli stessi arbitrarii cambiamenti; ma fu la Chiesa che principalmente provò il suo potere.

Ora voi direte che i Vescovi ed il Clero, forse, poteano essere stati offesi, ma che il popolo no 'l fosse. Le lettere e le rimostranze dei Vescovi e dei loro popoli, in

ogni parte de' suoi dominii, furono raccolte e stampate in cinque volumi, e fra essi vi è la lettera di un uomo celebre, il cardinale Frankenberg, arcivescovo di Malines, che sofferse assai per la sua opposizione alla legge, opposizione che scosse tutto l'Impero. L'Austria era in un generale fermento, l'Ungheria era il centro della rivoluzione, ed i Neerlandesi si spogliarono dell'antica loro affezione e conquistarono la libertà, unicamente perchè la Casa d'Austria opprimeva la Chiesa. Vi fu un sentimento popolare, comune, universale in tutti gli Stati austriaci, che il governo commettesse una grave oppressione. Nello scrivere il suo proprio epitafio l'Imperatore Giuseppe non dubitò di usare queste rimarchevoli parole: « Qui giace l'Imperatore Giuseppe, che fu sgraziato in tutto ciò che intraprese » (1).

Le leggi dell'Imperatore Giuseppe furono appunto quali il nostro Enrico VIII le introdusse in questo paese

(1) A dimostrare l'estensione dell'influenza in tutte le cose e il procedere e assurdo e dannoso con cui premeva sul popolo, io ardirò, sebbene con dispiacere e difficoltà, di stampare qualche risposta al catechismo popolare pubblicato sotto gli auspici dello stato in Vienna nel 1785. Io potrei infatti difficilmente credere esser ciò genuino, ove ciò non fosse citato così da uno scrittore di tanta riputazione quale il Dottore Liugard, il che lo dà come tale. Ma supponendo anche che non lo fosse, e si avesse a prendere solamente come una fina satira, rivelerebbe per lo meno il sentimento del popolo e che cosa esso realmente pensasse di questo procedere. Quelle risposte, si ritenga ciò, si dovevano imparare a memoria dal fanciullo, ed erano poste come si vedrà, nella forma ad una ributtante e burlesca del decalogo:

Non comparirai nelle processioni colle piume nel tuo cappello.
Eviterai ogni occasione di disputa in materia di fede.
Non terrai nella tua casa adunanze con viste di divozione.
Non planterai tabacco senza il permesso del tuo signore.

Il miscuglio d'arbitraria oppressione e di indegna profanità dimostrerà come interamente ogni cosa sacra fosse trascinata ai piedi dello Stato.

Digitized by Google

prima della riforma. Esse non difettavano che d'un solo breve passo per separare l'Impero dalla Santa Sede. Quel passo era apparecchiato a farsi; in verità, nel 1785, egli s'accingeva a farlo. Il suo biografo ci dice che egli era pronto a separarsi interamente dalla comunione di Roma. Ma fu detto dal ministro spagnuolo che egli avea commesso un grande errore se giudicava il suo Impero disposto a ciò, e che non fossero dubbie siffatte dimostrazioni, perocchè il suo popolo non era disposto a farsi protestante, ciò che lo trattenne dal fare un tal passo.

L'Imperatore Giuseppe morì nel 1791. A lui succedette suo fratello Leopoldo II, il quale gli sopravvisse solamente due anni, ma durante quel periodo egli continuò perfettamente a seguire le vestigia del suo antecessore, ed anzi accrebbe le miserie che la Chiesa doveva sopportare.

Quando suo fratello regnava a Vienna, Leopoldo era Gran Duca di Toscana, ed introdusse in quel paese tutte le leggi di suo fratello. Egli si era specialmente confederato con Ricci, Vescovo di Pistoia, il capo dei giansenisti d'Italia, che tenne una specie di sinodo, condannato dalla Santa Sede nella celebre bolla *Auctorem Fidei*. Sembra degno di osservazione che egli fu uno di coloro cui, nel 1787, Leopoldo stesso obbligò a rinunciare il suo vescovado. Egli difatto si pentì della sua condotta, ma fu per molto tempo il più grave dolore della Chiesa in Italia. Egli, con altri del Clero, pochi in numero, fece la sua parte in aiuto del Gran Duca; perocchè nel 1787 Leopoldo forzò i voti dei Vescovi in Toscana; ma di diciassette solamente quattro presero parte in queste così dette « riforme ». Tuttavia l'opera di Giuseppe fu prolungata per due anni, quando gli succedette il defunto Imperatore Francesco. Voi vedrete come siamo ancora vicini all'epoca in cui tali cose avvennero;

perocchè, quantunque sia vero che Francesco regnò più di quarant'anni, e tutti quelli tra noi che ricordano la parte che egli prese nella grande coalizzazione europea, sa ancora ciò che egli fece fino alla sua morte, avvenuta nel 1835. Francesco fu un pio e virtuoso Imperatore, ma egli consolidò un sistema stabilito nel suo impero; e non appena salì il trono, che la grande rivoluzione, sbucciando in Francia e diffondendo il suo fuoco per tutta Europa, non gli lasciò forse tempo bastante da esercitare le funzioni di legislatore. Nè, difatto, nessuno avrebbe potuto presumere di dire quale sarebbe stato il suo decorso, educato com'era stato nei principii di suo padre. Ma è certo che, quantunque fosse per sè buono e di un carattere molto dolce, pure egli ebbe ciò che, io credo, fu mai sempre il carattere specifico di sua famiglia, grande fermezza di volontà e grande avversione a cedere una parte del suo potere e delle sue prerogative.

Tuttavia, durante il lungo corso del suo regno di quarant'anni, era impossibile che l'Imperatore Francesco non avesse fatta attenzione agli effetti di queste leggi. Primieramente egli vide che lo stesso partito che era stato in Europa il più attivo nel promuovere il disprezzo verso la Santa Sede tra i Principi cattolici, ritornava ad essere in realtà, come era stato altra volta, lo scompiglio della pace dei Re, come anche la mina dell'autorità Pontificale, e che coloro che avevano proclamata la decadenza del senso cattolico riguardo al centro dell'unità e la necessità di comunicare con esso, erano appunto altrettanto ansiosi di distruggere la monarchia in tutto il mondo incivilito ed introdurre il barbaro sistema di fanatica rivoluzione. L'Imperatore non potè accorgersi se non dopo alcuni anni di ciò che era divenuto della condizione del suo stesso regno, e che

lo stesso partito che aveva tentato di promuovere una rivoluzione nella Chiesa era stato altrettanto attivo nel portar una rivoluzione nello Stato; mentre d'altra parte non potè soffrire di vedere quelli che erano molto fedeli alla Corona e che si raccoglievano intorno al capo dello Stato nel suo maggior bisogno, erano quei Vescovi e dignitarii che erano stati così crudelmente oppressi dal suo giogo. Egli vide e s'accorse che era il Clero il quale indusse il popolo a raccogliersi intorno al loro Imperatore e lasciarsi massacrare in molte sanguinose battaglie in difesa del loro paese contro l'invasione straniera. Ei vide che quelli che avevano coltivato il vero spirito di cattolicismo avevano altresì mantenuto il vero spirito di lealtà e di patriottismo. Vide che in realtà i suoi antecessori non erano stati che ciechi istrumenti nelle mani di un partito che cercò distruggere ogni sacra e nobile istituzione così nello Stato come nella Chiesa. Ei non potè a meno di osservare tutto questo. Ma quand'anche i suoi occhi fossero stati chiusi su tutto ciò, non avrebbe potuto far a meno di discernerlo da un fatto più significante. L'assemblea nazionale della repubblica Francese, desiderando ardentissimamente di avvilire e deprimere la religione e la Chiesa, adottò qual sua legge ecclesiastica il codice Giuseppino! Il suo successore che vide ciò non potè far a meno di vedere anche che queste leggi erano care e stimabili solamente per coloro che odiavano la Chiesa, perchè essi odiavano ed erano pronti a negare lo stesso cristianesimo. Ei non potè far a meno di sentire che era stato difatto un errore grave siccome l'allontanare la Chiesa dal trono, così anche separare le membra dal loro capo.

Ma qui non starebbe il tutto. Egli era inoltre alla portata di vedere ciò che ora forma l'idea la più importante nel nostro ragionamento, che queste leggi sono

positivamente scomparse. V'è un proverbio italiano, in proposito, che colui che abbraccia troppo, nulla stringe. L'Imperatore aveva teso troppo l'arco, ed esso si ruppe nelle di lui mani. Avanti la sua morte, Giuseppe fu obbligato, rivolgendosi allo Stato del Lussembourgh, di rivocare tutti i suoi decreti ecclesiastici fino dal 1781. Lo stesso Leopoldo fu obbligato restituire ai popoli del Belgio le immunità ed i privilegi che erano stati usurpati ai Vescovi. Il Principe Arcivescovo di Vienna, uno di quelli che sottoscrissero il presente Concordato, in una Pastorale che fu pubblicata il 22 dello scorso mese, espone maravigliosamente questo fatto: Che le leggi Giuseppine sono divenute una lettera morta, e che esse si trovarono impraticabili; per usare una espressione comune agli inglesi, *esse non opererebbero*. Era impossibile pensare di procedere colla religione cattolica soggetta interamente a queste leggi: era impossibile che il Clero, con alcuni sentimenti e principii cattolici nelle menti, supponesse esser giusto che questi Vescovi non fossero liberi di portarsi alla Santa Sede quando avevano bisogno di una grazia, d'una facoltà, d'una dispensa, della pratica di una divozione o di una indulgenza! che fosse loro intercettata la comunicazione col centro dell'unità. La conseguenza fu che le leggi erano disprezzate e frustrate nell'estensione del termine; e tanto in Toscana che in Austria esse decaddero così interamente per questo appunto, perchè non erano più osservate da alcuno. L'Imperatore Francesco non potè a meno di avvertire questo fatto; ei vide che siffatta legislazione, quantunque forte di nome, diveniva ogni giorno spregevole. Qual ne fu la conseguenza?

Ma prima di esporre questo, permettetemi di osservare che l'Imperatore Francesco aveva a fianco un ministro fedele, il di cui nome è più che europeo, uno che

per tanti anni, anche dopo il congresso di Vienna, credesi abbia diretta tutta la politica di quell'impero nei suoi affari interni ed esterni e che continuò a dare il suo consiglio fino alla rivoluzione del 1848, la quale lo allontanò; quando egli venne in Inghilterra, dove io ebbi la fortuna di parlargli più d'una volta sopra lo stato religioso di quell' impero, io rammenterò che, quantunque egli presentasse un carattere assai diverso, e fosse stato giudicato uno di coloro le cui idee sono quelle che si dicono *Erastian* e che dava tutto all'Imperatore, togliendo tutto dalla Chiesa, niente era più contrario alla sua condotta e disposizione; perocchè quando vi fu un dibattimento sul progetto di modificare le leggi risguardanti il matrimonio, affine di convalidare il matrimonio civile, come è sgraziatamente in questo paese ed in Francia, l'unica sua risposta fu: « Signori, voi potete fare quelle leggi che vi garbano, ma le sole leggi che esistono sul matrimonio sono quelle del Concilio di Trento, e qualunque legge possiate fare contro di esso è necessariamente nulla e vana; epperò ella è, a mio avviso, una follia il pensare di formar sopra un argomento delle leggi diverse dalla semplice ma notoria disposizione della Chiesa ». Io credo d'aver ragione di dire, per la famigliarità che ebbi con quell'illustre uomo di Stato molto tempo prima di questo Concordato, che egli è uno di quelli che non sarebbero probabilmente per deplorare che questo così stupendo codice di leggi sia stato compilato. Tutto questo, io dico, non potè che agire sullo spirito dell'Imperatore Francesco, il quale gli era molto affezionato, ed avea ogni dovere di essergli grato per aver fatto il suo regno assai glorioso.

Io voglio aggiungere un altro riflesso, che, quando l'Imperatore Francesco fu a Roma, visitò il Santo Pa-

dre, attestando che, ossequiando Pio VII, egli intendea restituire la visita che Pio VI aveva fatto a suo zio l'Imperatore Giuseppe. Questo fu appunto dopo la pace; ed io, vedendolo, mi sovvengo e posso bene richiamarmi alla memoria che era uno spettacolo edificante osservarlo davvicino compiere ogni pratica di divozione. Ed era impossibile non sentire che un animo così pio, così buono, religioso, trovandosi in tal modo a contatto col venerabile santo, anzi santissimo Pio VII, e col di lui esperto, giusto ed onesto ministro, il Cardinal Consalvi, dovesse ricevere assai differenti impressioni da quelle che antecedentemente prevalevano in lui sull'autorità della Santa Sede, sul potere che essa esercitava e sull'importanza di concedergli la libertà. In conseguenza, dopo d'allora, le concessioni divennero frequenti, e molte leggi Giuseppine furono abolite.

Ma quando, prima della sua morte, l'Imperatore Francesco ricapitolò il risultato della sua esperienza e delle osservazioni della sua vita, quando, guardando indietro nella sua carriera, notomizzò quale era stata, e la trovò sparsa di grandi fortune e rovesci, di gravi dolori ed angoscie, egli non potè a meno di prendere in seria considerazione ciò che avrebbe fondato il suo regno su fermissima base ed allontanato i pericoli pei quali egli avea tanto sofferto, e la cui connessione con quei principii ruinosi al regime ecclesiastico era così evidente. Ei non potè desiderare che fossero sostenuti, perchè sarebbero stati il veleno dei suoi successori. Ed io posso affermare con piena cognizione di causa che, prima della sua morte, egli chiese alla sua famiglia raccolta intorno al suo letto, come ultimo favore, lasciandole ciò quasi il più sacro legato: Che volessero abrogare quasi tutte le leggi Giuseppine.

Egli morì nel 1835, e gli succedette il figlio primo-

genito, l'Imperatore Ferdinando I, il quale, essendo uomo veramente religioso, esemplarissimo e virtuoso, non si curò delle pompe e delle pastoie reali; ma dopo la rivoluzione, che per qualche tempo scosse la quiete dell'Austria, egli abdicò in favore di suo nipote, l'attuale Imperatore, nell'età allora di diciotto anni. Cio avvenne nel 1848.

Certamente pel giovine Imperatore fu un carico gravoso l'assumersi l'amministrazione di quel vasto Impero. Come principe religiosissimo non avrebbe potuto persuadersi che in realtà non vi fossero leggi ecclesiastiche ne' suoi dominii. Virtualmente, come dissi, le leggi Giuseppine erano andate in disuso e non obbligavano più i Vescovi dello Stato. Ogni suo atto fu pacifico: questo fu effetto dei suoi religiosi e devoti sentimenti; fu un effetto delle sue profonde convinzioni religiose che indusse l'Imperatore Francesco Giuseppe, senza consigliarsi con chicchessia, senza domandar parere, nell'aprile del 1850, lorchè erano appena trascorsi venti anni, di abolire interamente le leggi ecclesiastiche Giuseppine e Leopoldine. Io sostengo che vi si determinò colla massima cognizione e certezza; tuttavia ei fu dipinto quale monarca giovine ed inesperto, cui il Papa avesse lusingato e costretto (non so come) ad umiliarsi a' suoi piedi ed estorle da lui tali leggi. Io posso asserirlo con piena confidenza che l'abrogazione della legislazione ecclesiastica esistente fu un suo *moto proprio*, non insinuazione del Pontefice.

Dopo tutto questo voi vedrete quanta verità vi sia nella relazione che noi abbiamo or ora esposta sul modo con cui fu pubblicato il Concordato austriaco. Come sono evidenti i fatti reali! Voi vedete che la nuova legislazione era assolutamente necessaria. Il Concordato non è una cosa estorta dal Papa, non fu in verun modo estorta, sibbene un atto di legislazione affatto necessario tuttochè

spontaneo. L'Impero d'Austria fu per cinque anni passati senza alcuna legge ecclesiastica, essendo state formalmente abolite le leggi preesistenti. Per più di trent'anni esse furono virtualmente nulle e non furono messe in esecuzione, così che la Chiesa ricuperò, per consenso dello Stato, la sua posizione di libertà come necessaria ed utile all'esercizio del suo potere in tutta l'estensione impostagli dalla sua divina missione.

E qui permettetemi di chiamare la vostra attenzione sulla somiglianza e conformità di questo Concordato col primo grande Concordato francese. In quest'ultimo il Sovrano pel primo usurpò i diritti ecclesiastici, ed inceppò totalmente la Chiesa, e lorquando, dopo la prammatica sanzione, esso Concordato fu abolito, subentrò la Chiesa e fu conchiuso un rispettabile Concordato concluso da Francesco I. Così nel caso attuale dopo una simile usurpazione l'Austria fu senza leggi ecclesiastiche. Un Concordato era assolutamente necessario. Parlare di esso in tutt'altra maniera era un offendere la pubblica opinione, perchè quelli che pubblicano sì fatte relazioni intorno ad esso molte volte conoscono precisamente la falsità di ciò che dicono.

Ma di più quando una persona ha tentato una prova, e gli fallì interamente, lo consiglierestе voi a fare un nuovo tentativo? Se un uomo arrischiò una metà di sue sostanze in una speculazione che riescì svantaggiosa; giudichereste voi atto onesto il consigliarlo ad arrischiare l'altra metà? Ecco il caso di un regno che tentò una forma particolare di legislazione, che diede una caparra sincera per molti anni; e l'impero e i governatori vennero alla conclusione che ciò avea subita l'estrema caduta. Le leggi Giuseppine non beneficarono per alcun modo la Chiesa o lo Stato. E li consiglierestе voi a fare, ad occhi aperti, legge dell'impero quella legislazione

che avea già sviluppato da sè stesso un effetto così pernicioso? Io non dico che sarebbe stato inutile (d'ordinario lo sarebbe stato) chiamare il Pontefice a parte di esse, perocchè egli non poteva prender parte alla legislazione Giuseppina. Ma avreste voi voluto che il giovine Imperatore, dopo aver abrogate queste viete leggi, dopo che esse aveano interamente cessato di esistere realmente, tentasse ristabilirle ancora? Sarebbe stato follia il suggerirlo. Io conchiuderò piuttosto al contrario che la prima legislazione dovea servire di guida e di preavviso a lui per non cadere nel medesimo errore dei suoi antecessori, l'errore di spogliare la Chiesa della sua libertà; perocchè era uno sbaglio da non ripetersi. Così però essendo la cosa, se il sistema fallì interamente nella pratica, dunque certamente il corso naturale esigeva di tentare in un'altra direzione di esperimentare un modo più libero di trattare colla Chiesa e coi suoi Vescovi, di ritornare agli antichi principii che esistevano molto tempo prima.

Importa fissare tutto ciò nella mente onde abbiate un argomento di questo genere a voi indirizzato. — Dicesi che, considerando l'immenso potere che il Governo Austriaco avea sulla Chiesa, sulla Santa Sede, sui Vescovi, sui possessori dei beni ecclesiastici, fu una viltà nell'Imperatore il cederlo. Perchè in verità egli non lo possedeva. Esso non esisteva. Tutto era svanito. Esso fu abolito. Egli dovette di nuovo incominciare, e non poteva incominciare se non risalendo ai noti principii cui, come vi mostrerò, erano l'unica base di un Concordato.

Questo è quanto mi rimaneva a dimostrarvi stassera; imperocchè, avendo fede nei principii cattolici, e riconoscendo che la Chiesa ha dei diritti a lei conferiti da Dio; avendo già tentato la legislazione Protestante o Semiprotestante di impedire l'esercizio di quei diritti e di

privare la Chiesa della libertà che le apparteneva, ed avendo in ciò errato e conosciuto l'errore, e quindi dovendo compilare un nuovo codice di legge, l'Imperatore non lo potè fare altrimenti che risalendo ai veri principii, e conservare simultaneamente i fini del Concordato e della legislazione. Io vi mostrerò nella domenica prossima che ciascun articolo del Concordato fu il più sapiente che potesse essere combinato coi principii cattolici. E considerando tutto ciò che noi abbiamo veduto in riguardo alla storia ed alle leggi della Chiesa, noi dobbiamo, io credo, conchiudere che, invece di essere argomento di censura e rimprovero, egli merita la più alta approvazione. Chiesa e Stato si sono date a vicenda la mano ed hanno stabilito di camminare di concerto ed in pace, promovendo a vicenda l'una gli interessi dell'altro, ed il comune benessere dell'impero. Tutto quello adunque che noi possiam dire è che Dio benedica l'unione e Colui che ebbe il nobile ardimento di progettarla e tradurla in un fatto.

CONFERENZA QUARTA

Digitized by Google

Digitized by Google

Io vengo dinanzi a voi questa sera, o amatissimi fratelli, a chiudere la serie delle letture sul Concordato Austriaco, alle quali voi avete prestato orecchio con così amorevole attenzione. Voi probabilmente gusterete con me la vera sapienza di quel detto della Sacra Scrittura: Migliore è il fine di un discorso che il suo principio (*Ecc.*, VII, 9), e non vi rincrescerà che io stia adesso per dismettervi dalla considerazione di un soggetto che, come io vi prenunciai la prima sera, avrebbe solamente a possedere un passaggiero interesse, e presto cesserebbe di avere qualche potere sul pubblico spirito. Ma andasse pure così la cosa, io confido che voi mi ascolterete sul finire colla medesima lealtà ed amorevolezza colla quale mi avete ascoltato fin qui, e confido che questo mio ultimo indirizzo a voi completerà le spiegazioni che io mi avventurai di promettervi. Dopo io non ritornerò più al soggetto, perchè non è certamente mia intenzione di ba-

dare a dei ripieghi coi quali le mie fatiche possano essere onorate.

Premetto, secondo la mia pratica fin qui, che io ritorno indietro alcuni passi sul mio cammino e spiego l'attuale posizione del nostro soggetto. Io osservai dunque, il sabato scorso, che nell'ultima metà del secolo passato la Chiesa dell'Austria, per la natura di una legislazione puramente civile, era stata completamente spogliata della sua libertà, e impastoiata in una forma affatto discorde dai diritti che per i principii cattolici le appartengono. Tutto ciò che poteva esser concepito necessario per il di lei governo fu usurpato dallo Stato; giurisdizione, autorità, mezzi d'educazione o di interno regolamento, i suoi più spirituali doveri, le sue funzioni puramente ecclesiastiche, il suo ufficio d'istruire, la sua stessa comunicazione col centro dell'Unità; tutto era stato spietatamente strappato via da lei. Dessa era attaccata esternamente per un puro filo di una limitata concessione più che per le forti corde di un'attiva comunione al resto della Chiesa, eccettochè (interiore ed invisibile) circolava nelle sue vene il caldo sangue di fede e di amore, cui nessuna forza terrena poteva consumare, sebbene poteva gradatamente indebolire e alla fine inaridire.

Io vi ho mostrato come fu affatto vano lo sforzo di razionalizzare e nazionalizzare la Chiesa Austriaca; come queste leggi furono in parte rivocate, in parte paralizzate, e rese senza potere; e come erano alla fine formalmente abrogate dal presente Imperatore, eminente in questo rapporto.

Quale fu il naturale risultato di tale abrogazione? Fu che la Chiesa ritornò nel suo stato normale. Dessa riassunse tutti i diritti, sia di divina, sia di ecclesiastica origine che quelle leggi avevano soppressi o sospesi. Lo Stato tagliò

per mezzo le corde che l'avevano legata ed inceppata; e dessa fu libera. Dessa naturalmente non riebbe perciò la proprietà che era stata assorbita dal tesoro imperiale; dessa non riguadagnò il possesso degli edificii aggiudicati al pubblico servizio, già un tempo suoi collegi o monasteri; dessa non ottenne giurisdizioni esterne o poteri attivi nelle cause miste che erano passate ai tribunali civili. Ma tutto questo fu nulla paragonato al suo libero Stato, e alle sue primitive prerogative che essa ha ricuperato, e al naturale istinto che le è stato reso di cominciare di nuovo e fabbricar sè stessa da capo.

Era difficilmente ad aspettarsi che una tal condizione potesse ora seguire ad una Chiesa di trenta milioni di popolazione sotto una sola legge civile. I suoi contatti col mondo e co' suoi reggitori erano troppo molteplici per rimanersi indecisi ed indefiniti. I giorni di Costantino erano ritornati. Un pio Imperatore desiderò che la Chiesa fosse vantaggiosa e possibile al popolo confidato al suo giovine regime; una Chiesa riconoscente desiderava di rinforzare il di lui trono, e di sviluppare i proprii poteri all'ombra del di lui scettro. Fu un cordiale, altamente illuminato, religioso sentimento del di lui spirito, che se la Chiesa aveva a compiere grandi doveri e a diffondere celesti benedizioni, dessa doveva farlo operando secondo le leggi della sua propria divina organizzazione e l'esperienza della sua vita gradatamente sviluppata, e non sotto l'ubbidienza di un altro estraneo e forse antagonistico potere.

La stessa generosità di questo atto pose la Chiesa sul piede di trattare più francamente e più arditamente con lui stesso. Mentre egli si aveva riservato ogni diritto della sua Corona, egli aveva autorizzata la Chiesa a mantenere ogni diritto della sua Tiara; e ambedue si trovavano a negoziare su di un terreno leale. Questa fu

cosa nobile e degna di una gran mente. Ogni intermedia legislazione fu cassata dal tavolo su cui i due poteri erano per comunicarsi i loro mutui avanzamenti, concessioni ed accettazioni.

Il Concordato fra la Santa Sede e l'Austria rappresenta perfettissimamente tale un accordo, quale naturalmente dovrebbe risultare da un cosiffatto stato di cose fra due tali poteri. Egli è fondato sulla base di una nuova costruzione, non di una riparazione, di una fabbrica, non di una rappezzatura. Si dee fare giustizia dove è stata commessa ingiustizia; ma ciò nella forma di una ricognizione degli antichi diritti, non di una riparazione.

Il passarlo articolo per articolo sarebbe cosa lunga e probabilmente confusa. Perchè noi saremmo spesso rivolti sopra soggetti già spiegati o sopra principii già trattati. Il Concordato, composto come è di trentasei articoli, non è diviso in titoli o capi, ognuno dei quali esaurisca un soggetto particolare. Sarà quindi, io penso, cosa più soddisfacente se io pongo insieme questi articoli, secondo che sono spiegati da un distinto principio o gli sono riferibili; io intendo, naturalmente, principio Cattolico. E inoltre, può esser bene il dare un'altra preliminare spiegazione per riguardo a coloro che non sono Cattolici.

Ella è questa: — L'ultimo grande assestamento delle materie Ecclesiastiche e disciplinari nella Chiesa fu operato nell'ultimo grande Concilio Generale, quello di Trento. Questo Concilio fu tenuto colla concorrenza di tutti i Sovrani Cattolici dell'Europa e dei Vescovi di ogni regno. Eccettuando alcuni punti di disciplina (come uno che riguarda il matrimonio su cui si è lasciato libero l'arbitrio), noi consideriamo i decreti di quel Sinodo, come la base, o piuttosto come il codice della

legge Ecclesiastica nella Chiesa Cattolica. Quando dunque, particolari locali provvedimenti fatti per Concordati cessano di esistere, lo stato di una Chiesa nazionale cade di nuovo sotto il codice Tridentino, ed è da lui regolata. E quanto più vicino a questo è il governo di una Chiesa, più esattamente noi lo consideriamo come suo stato normale.

Per venire dunque al nostro soggetto:

1.° Il primo articolo contiene la semplice dichiarazione che la Chiesa Cattolica in Austria e in tutti i suoi stati sarà mantenuta perfetta con tutti i diritti e prerogative che veramente possiede, secondo la legge divina e i provvedimenti canonici.

Non vi è dichiarazione che la Chiesa Cattolica sia la esclusiva religione dell'impero o dello Stato. I diritti di altro corpo non sono tolti. Non è tolta la tolleranza da tanto tempo goduta in Austria; e però nessun potere è qui dato o asserito il quale sia incompatibile con questa tolleranza.

2.° Il secondo articolo colpisce forse alla radice della antecedente legislazione, e merita di essere addotto intieramente: « Siccome il Romano Pontefice tiene per diritto divino il primato così di onore come di giurisdizione sopra la Chiesa universale, in tutta la sua estensione, la mutua comunicazione fra i Vescovi, il Clero, il popolo e la Santa Sede nelle cose spirituali e negli affari Ecclesiastici non sarà soggetta alla necessità di ottenere alcun *placito regio,* ma sarà perfettamente libera ».

Voi vedete che il principio posto come un'assioma e ammesso in ogni parte fra i Cattolici è che il Romano Pontefice è il capo supremo, non solamente per onore, ma anche per giurisdizione di tutta la Chiesa. Egli ha autorità e giurisdizione su tutta la Chiesa. Nessuno può negar ciò in qualunque parte del mondo egli si trovi,

per un semplice istante, e rimaner Cattolico. La Chiesa dunque è costituita come un corpo con un unico capo sotto Cristo. È assurdo in questa ipotesi l'immaginare un corpo vivente col capo da lui separato, cosicchè nessuna relazione passi fra questo ed il corpo.

Nello spiegare i diritti che la Chiesa possedeva per la sua stessa organizzazione, indipendentemente dall'umana concessione, io presi come esempio ed illustrazione il diritto del corpo di comunicare col suo capo. Però questo diritto, qui ammesso, così basato sopra la vera natura della supremazia, è uno dei punti da cui furono cagionati i maggiori dispareri.

1.° Mi sia quindi permesso d'osservare in primo luogo che qualunque sia l'opinione di alcuni sul diritto del sovrano temporale di far uso del suo giudizio nell'ammettere l'introduzione e l'esecuzione di alcuni documenti pontificii, la legislazione Giuseppina ha portato tal provvedimento molto al di là che non abbia preteso alcun altro monarca europeo.

2.° Inoltre io rimarcherò che l'articolo del presente Concordato parla solamente degli affari spirituali ed ecclesiastici, i soli sopra cui il Clero o il popolo possa abbisognare di corrispondere colla Santa Sede.

Io so che alcuni súbito esclameranno: — Non vi ha dubbio; ma per questo permesso è data una scusa ed è aperta una porta ad ogni corrispondenza derogatoria ai privilegi del Sovrano e al benessere dello Stato. Naturalmente tale illazione è veramente ovvia in quelli che ragionano sulla supposizione che i Vescovi e i preti Cattolici siano di necessità disleali, e che il loro capo sia in lega con essi.

Ma siccome avviene che noi ci conosciamo noi stessi, e l'un l'altro ci riputiamo ben differenti, ci sia permesso

di ordinare i nostri affari su di una base diversa. Quando noi consideriamo noi stessi del tutto onesti e fedeli come gli altri, non fatevi sorpresa se noi facciamo la legge per noi stessi su tale supposizione. L'Imperatore d'Austria conosce quanto egli confidi nella Santa Sede e su chi egli faccia assegnamento fra Vescovi di sua propria nomina, e quindi può essere sicuramente lasciato nelle sue proprie convinzioni, probabilmente derivate da migliore informazione che non sia verosimile avere da Protestanti avversarii della sua legislazione.

In altre parole, noi teniamo noi stessi in conto di uomini onesti, onorevoli e leali, come ogni altra società; e quindi voi non dovete aspettarvi che noi abbiamo a far leggi secondo l'idea che altri abbiansi formata di noi. Si può supporre che l'Imperatore conosce di chi egli si fidi quando confida nella Santa Sede, e in chi egli confidi quando francamente rimette i loro poteri a Vescovi di sua scelta, meglio di ciascun altro che possa scarsamente avere tali opportunità da conoscere il carattere di persone di tanta confidenza. Sarebbe un insulto il fare un'obbiezione al par di questa. Perchè si dovrà sospettare che essi siano capaci di abusare del potere quando hanno un potere dato loro per un disegno particolare? Perchè dovete voi far leggi sopra la supposizione di trattare con persone di carattere non sicuro, nello stesso tempo che voi li fate Vescovi e date loro una posizione che richiede in esso l'uso di una grande spirituale giurisdizione? Quando voi così confidate ad essi una parte immensa dell'amministrazione Ecclesiastica, essi potrebbero, qualora fossero disposti ad agire senza fede, operare in questo modo senza l'aiuto di questo articolo, perchè essi avrebbero molto migliore opportunità di così agire nel loro proprio terri-

torio, se essi desiderassero far qualche danno allo Stato che non potrebbero fare per ogni comunicazione con un potere straniero.

Però anche per questo vi è un provvedimento, perchè, per forza del Concordato, un giuramento di fedeltà si dovrà prestare da ogni Vescovo prima della Consacrazione, in cui ognuno giura di non frammischiarsi in nessun intrigo o combinazione nello Stato o fuori di qualunque progetto che possa essere ingiurioso allo Stato, ma di considerare come proprio dovere di far tutto il possibile per proteggere lo Stato da ogni disleale attentato.

Ora questo divieto merita una spiegazione un po' più estesa. Si può supporre che così si sia sempre operato dalla Corona in ogni paese Cattolico. Non è così: perchè questo non si è mai sentito fino al periodo del Medio Evo, quando, in conseguenza del sistema feudale, sorgevano frequentemente delle differenze fra i Sovrani dell'Europa e la Santa Sede. Come una pura materia di polizia, ciò cominciò ad essere praticato dai Re che erano impegnati in tali contese, ed è che essi usarono di sequestrare le bolle o i documenti provenienti dalla Sede di Roma per timore che contenessero qualche scomunica (1), interdetto o censura, di cui sen-

(1) Così in questo paese, le bolle pontificie di scomunica non solo erano riconosciute, ma avevano forza legale ed erano (quando regolarmente autenticate dai proprii funzionarii) allegabili nei tribunali. Nel *Year book* 31.° di Edoardo III (fol. 9), sir T. Seton avanzò una lite, e l'accusato allegò una bolla del Papa, mostrando che l'accusatore era scomunicato. *E per questo che egli non mostrò alcun breve di scomunica, o qualche cosa col sigillo dell'Arcivescovo che lo provasse, o altri sigilli che fossero autentici,* l'allegazione non fu ammessa. Si potrebbero citare molti casi in cui bolle debitamente autenticate erano allegate anche dai legisti della Corona. Così 46.° Edoar. III, 32: I

tivano il vero peso, ma di cui, come essi pensavano, potevano prevenire ogni effetto colla soppressione dei documenti. Tutte queste però erano misure temporarie divisate per questo solo disegno, cosicchè quando terminava la contesa era finito anche il divieto (1). Voi potete facilmente intendere come, quando non vi era regolare comunicazione di poste, e i messaggieri dovevano andare espressamente a portare ogni importante documento, non era difficile l'intercettarli quando vi era forse un sol punto di comunicazione, del quale essi ve-

legisti della Corona però, quando sorgevano dispute per pretese della Corona contro la Santa Sede, consigliavano la Corona di prevenire le bolle che si emettessero; il che le avrebbe necessariamente escluse dall'essere allegate e provate nei giudizii, e così spogliate della loro forza legale e pratica efficacia.

(1) Così, come abbiam già fatta menzione, vi sono esempii senza numero nel *Year book*, di legisti della Corona, alleganti bolle e brevi pontificii, a cui pure si appoggiano, bolle e brevi che erano oggetti di dispute solamente quando la Corona era in contesa colla Santa Sede, come riguardo alle temporalità dei Vescovadi (così nei casi menzionati nel Wharton's Anglia Sacra), o riguardo alle presentazioni ai beneficii che si pretendevano essere di patronato della Corona. Quando queste dispute diventavano serie e costanti, si faceva passare una serie di statuti che finiva col 16.° di Riccardo II, i quali ordinavano che « se alcuno acquistasse o procacciasse dalla corte di Roma, processi o sentenze di scomunica, bolle o altre cose che riguardassero il Re, fossero contro di lui, contro la sua Corona o Sovranità, o contro il suo regno, fosse posto fuori della protezione del Re ». Il disegno principale di questi atti era di dar forza allo - *Statuto dei Provvisori dei beneficii* - (25.° Ed. III) fatto passare nel 1350. Bisogna osservare che lo statuto - *præmunire* - riguardava soltanto le bolle contro la Sovranità o il regno. Quali queste poi fossero doveva decidersi dai legisti della Corona, e da giudici difficilmente meno severi. E sotto quello statuto tutto il Clero d'Inghilterra era processato nel - *præmunire* - da Enrico VIII, e sforzato sotto pericolo di confisca e proprietà, a riconoscere la Supremazia Reale.

Conf. *g*

rosimilmente dovevano passare, come per l'Inghilterra Dovor (1) e per la Francia, così era un tempo, una sola via attraverso le Alpi.

In Inghilterra, le grandi dispute colla Santa Sede erano circa le presentazioni ai benefizii ed i diritti della Santa Sede di nominare i preti ai vacanti beneficii per *provvisione*. Ciò non fu gradevole al potere temporale, e la conseguenza fu che si fecero leggi contro queste provvisioni (2), e contro i documenti che venivano da Roma per dar loro forza (3), e per prevenire la loro esecuzione in Inghilterra, affine di spogliare d'ogni forza questi provvedimenti pontificii. Questa fu l'origine degli Statuti - *praemunire* - e - *delle provvisioni dei beneficii.*

Fu in un posteriore periodo di tempo, e solo per il fine di cozzare coi documenti che venivano da Roma e si riferivano al Governo, che questo sistema fu introdotto anche sul continente. All'occasione della famosa bolla *Unigenitus,* in cui furono condannati gli errori dei Giansenisti, i Vescovi del Brabante pretesero che la bolla, sebbene relativa puramente alla dottrina, e intieramente dogmatica, non avesse effetto fra di essi, perchè non aveva ricevuta l'approvazione reale. Filippo IV di Spagna, loro sovrano, comandò loro di accettarla, ponendo il principio che siffatte bolle non richieggono alcun ingerimento da parte dello Stato, e che lo Stato non ha nessun potere d'immischiarvisi. In Austria però, nella legislazione Giuseppina, ogni sorta di bolle, sebbene puramente dogmatiche, o nelle quali il Pontefice parlasse

(1) Il Dott. Lingard, nella sua Storia dell'Inghilterra, dà un esempio di Edoardo II che ferma e inquisisce un corriere pontificio a Dovor.

(2) 25.° Ed. III. L'Atto dei *Provvisori dei beneficii.*

(3) 16.° Riccardo II. Lo statuto - *præmunire.*

soltanto di dottrina, era assoggettata allo Stato; e lo Stato si arrogava il diritto di determinare se la si avesse a pubblicare, oppure se non se ne dovesse ammettere l'introduzione. Tutto questo è ora abolito; e certamente nessuno può trovare come sarebbe stato possibile il rinnovare le relazioni colla Santa Sede per mezzo di un Concordato, senza pensare a questo importantissimo provvedimento. Non fa duopo dire che anche in quei paesi in cui il sistema di proibizione esiste tuttora, pure virtualmente è andato in dissuetudine, e non è punto sancito. Così, per esempio, in Francia, per forza degli articoli organici che erano stati aggiunti al Concordato da Napoleone I, i documenti provenienti da Roma erano assoggettati ad una inspezione, ad un *placito regio;* ma a grado a grado fu trovato perfettamente inutile lo sforzarsi di sostenerlo, perchè per nulla profittevole allo Stato; giacchè per tutto il numero di anni in cui fu esercitato, lo Stato non ha mai trovato un semplice documento proveniente da Roma, pel quale avesse qualche ragione di esserne geloso o sospettoso. La conseguenza si è che ora specialmente, sotto il governo illuminato dell'attuale Imperatore di Francia, non vi ha limitazione di sorta alla più libera e costante relazione fra i Vescovi di quel paese e la Santa Sede in proposito di materie ecclesiastiche, e non vi è attentato di sorta per immischiarvisi. Sicuramente l'esempio di quell'Impero, in cui si manifesta cotanta sapienza, riguardo a tutto ciò che si fa sì nella Chiesa che nello Stato, poteva giovare per mostrar l'importanza e la necessità d'introdurre un simile sistema in Austria.

Io debbo adesso unire sotto un altro capo ciò che forma la materia di nove differenti articoli che si riferiscono più o meno ad uno stesso soggetto. Questi articoli hanno per loro oggetto di restituire alla Chiesa la sua

libera azione nelle materie puramente ecclesiastiche. Contentandomi io stesso di semplicemente leggerli o di aggiungervi solo qualche passaggiera osservazione qua e colà, voi vedrete pure che non vi è nulla da provocare uno schiamazzo per ogni verso.

Il terzo articolo del Concordato provvede alla comunicazione fra i Vescovi ed il Clero e popolo. Sotto le leggi Giuseppine, essi non solo erano impediti dal comunicare colla Santa Sede, ma non potevano neppure col loro gregge, come già feci menzione. Questo è abolito; e voi dovete conoscere che un tale sistema non è pure ammesso nella Chiesa dello Stato in Inghilterra. Ha forse mai udito alcuno, per esempio, del Vescovo di Exeter o d'altri che sottomettano i loro ordini alla revisione dei podestà e dei corpi municipali delle loro città, prima di promulgarli al Clero? Sicuramente che questo sembrerebbe mostruoso; pure tale era la vecchia legge in Austria, a cui fu sostituito questo articolo.

Il quarto articolo provvede alla libera azione dei Vescovi, e:

1.° Per le loro nomine dei proprii ufficiali ecclesiastici (come i vicarii generali, ec.), che prima non potevano emettere senza l'approvazione dello Stato.

2.° Riguardo alle ordinazioni. Appartiene al Vescovo l'esaminare i candidati ed il promuoverli. Questo apparteneva prima, come sapete, allo Stato.

3.° L'articolo provvede all'ordinamento dei beneficii ed alla divisione delle parrocchie, col consiglio della Corona, specialmente per ottenere proprie dotazioni. Questo è uno dei poteri inerenti all'episcopato in ogni luogo. I Vescovi, pure, hanno l'erezione di beneficii minori, cioè di quelli a cui non è annessa la cura d'anime. Essi possono quindi autorizzare altri a far proprie dotazioni per tali beneficii, investendone per nomina quelli stessi

che fanno la dotazione. Così quanto alla divisione delle parrocchie deve essere fatta dalla Chiesa colla concorrenza della Corona. Noi sappiamo che alterando i confini delle parrocchie si possono immischiare fra giurisdizioni od ordinamenti locali, di un genere civile; perchè questi ordinamenti sovente coincidono colle divisioni delle parrocchie; e quindi bisogna consultare il potere civile: però se il Vescovo crede necessaria una parrocchia per l'adattamento della Chiesa, allora egli, che può meglio giudicare degli spirituali di lei bisogni, deve ricorrere alla Corona; e se è necessario fondare una nuova Chiesa o dividere la parrocchia, si richiede la concorrenza della Corona; come è infatti in ogni caso in cui la Chiesa venga in contatto col potere civile o cogli ordinamenti secolari.

4.° Quindi, per questo articolo, è assicurata la libertà di comandar preghiere, processioni, pellegrinaggi, funzioni, funerali e tutto ciò che appartiene a materie di rito. I Vescovi devono essere liberi di agire, senza il permesso del magistrato o del potere civile, in tutte queste materie.

5.° Si è, per ultimo, in forza di questo articolo, provvisto in modo importantissimo alla libertà di celebrare sinodi provinciali o diocesani. Questa è di sua natura una materia puramente ecclesiastica. Gli atti di un sinodo sono ufficiali e pubblici. I Cattolici in Inghilterra hanno tenuto, durante gli ultimi tre anni, due sinodi provinciali, in cui tutti i Vescovi si unirono in assemblea, ed in cui si osservarono tutti i riti e le forme prescritte dalla Chiesa in così importanti occasioni; e certamente queste erano per noi due delle più importanti solennità di cui sia mai stato testimonio questo paese; consistendo esse in un'assemblea di Vescovi, coi loro consiglieri, che convenivano da ogni parte della nazione; persone del più alto carattere che si adunavano insieme

a far deliberazioni e stabilire leggi ecclesiastiche col più grande ordine, decoro e gravità e, aggiungerò, con somma sapienza e prudenza. Gli atti del primo di questi sinodi sono stati stampati e sono stati confermati dalla Santa Sede. Gli atti del secondo sono in corso di revisione a Roma. Ognuno, sia fedele o no, può apprendere che cosa essi contengano. Nello stesso modo noi abbiamo tenuto in parecchie diocesi sinodi diocesani osservando tutte le prescrizioni della legge comune. Io ne ho tenuto uno in questa stessa Chiesa quando i fedeli erano ammessi a rendere testimonianza ad una parte del sinodo stesso; e ciò che vi fu operato è stato stampato e fatto di pubblica ragione. Egli è però in questi sinodi che la Chiesa si organizza realmente. Se vi ha dello spirito fortemente incalzante negli atti di tutti i sinodi che sono stati recentemente tenuti in Francia, in Inghilterra, in Germania, egli è per la propria riforma. Più di metà gli atti di questi sinodi sono stati emessi per la riforma: io non dirò degli scandali od abusi (perchè, grazie a Dio, questi non esistono fra noi); ma fino i più piccoli difetti che solo possano occorrere nella condotta del Clero, riguardo alla gravità ed al decoro, riguardo alla maniera di conformarsi ai proprii doveri in modo da volgere ogni pensiero alla maggiore possibile esattezza di vita; ecco ciò che si fa nei sinodi Cattolici. Essi non trattano per nulla di materie civili, in nessun modo. L'Imperatore d'Austria lo conosce ottimamente. E così pure in Francia: ivi non si erano tenuti sinodi da centinaia d'anni; e non appena la nazione cade sotto il dominio d'un Sovrano che conosce che cosa sia una Chiesa libera, che si tengono sinodi d'ogni parte, e gli atti di questi sinodi sono i più sapienti ed i migliori. Ciò dimostra che la libertà di tenerli è un privilegio importante per la Chiesa, un privilegio che l'aiuta grandemente nell'operare il bene. Tale dunque è

l'articolo di questo Concordato che rende la libertà ai Vescovi (1).

Il quinto articolo del Concordato dà alla Chiesa il diritto d'ispezione sull'istruzione religiosa; e nessuno sicuramente troverà difettoso questo provvedimento, per cui l'istruzione religiosa dei soli Cattolici è confidata al loro proprio Clero.

Il sesto articolo ingiunge che nessuno abbia ad insegnar teologia senza la licenza e l'approvazione del Vescovo; e che i professori siano sottomessi ad esame dinanzi ad un consiglio da lui nominato. In tutte le scuole instituite espressamente pei Cattolici, i maestri devono essere cattolici, ed i Vescovi disporranno quali libri si debbano usare in queste scuole. Questo è ciò che si fa dovunque: l'istruzione religiosa nelle scuole è confidata ai ministri delle società religiose alle quali appartengono. Tutte le scuole cattoliche devono esser poste sotto l'ispezione ecclesiastica. Il Vescovo deve esaminare i candidati per l'ufficio d'ispettore, riguardo alle loro qualità religiose; e quindi, fra quelli che hanno passato questo esame, l'Imperatore sceglie quelli cui i suoi ministri trovano in possesso delle altre necessarie qualità. Così lo Stato viene a fare ciò che appartiene a lui nel soprain-

(1) Io posso osservare che i nostri sinodi non sono del tutto uguali a ciò che è chiamato « Assemblea » nella Chiesa stabilita dello Stato, riguardo alla cui autorità si fanno grandi discussioni; perchè l'Assemblea è un'adunanza connessa alla legislatura del paese, e ne forma parte. Dessa è convocata col Parlamento, e più o meno segue il di lui corso, perchè è ritenuta quale rappresentanza spirituale del paese, come le altre parti del Parlamento lo sono dei laici. Questi nostri sinodi non hanno alcuna somiglianza con essi. Dessi fuori di qui non hanno più di qui connessione collo Stato; e non pretendono alcun maneggio od interesse nelle funzioni che appartengono alla legislatura.

Digitized by Google

tendere alla parte secolare dell'educazione del popolo, di concerto coi direttori religiosi.

Per forza di questo articolo, il Vescovo può condannare i libri cattivi che sono contrarii alla religione ed alla sana morale; ed il Governo deve prevenirne la pubblicazione. Voi dovete però osservare che vi è una differenza su questo soggetto fra un paese in cui vi siano già più religioni stabilite, delle quali ciascuna considera sè stessa antagonistica a tutte le altre, dove ogni uomo scrive e pubblica ciò che gli piace, sebbene ingiurioso ed empio alle orecchie di quelli a cui egli s'indirizza; vi ha una gran differenza fra un tal paese ed un altro in cui vi sia una sola religione. Nessuno permetterebbe che bestemmie ed empietà od abusi villani contro una religione siano disseminati fra quelli che la professano. Questo è un principio che si professa in ogni paese. Non è messo pienamente in esecuzione, ma pure questo principio si professa anche qui. Non sono molti anni da che si tentò di perseguitare i Cattolici attaccando la Chiesa d'Inghilterra: a mia stessa memoria il dottor Lingard stesso fu rimeritato con un ordine, procurato dal dottor Kippis di Cambridge, che lo citava ad apparire dinanzi ai tribunali ecclesiastici per aver oltraggiata la religione Protestante. Ciò di sua natura sarebbe adesso impossibile, ma pure mostra l'inclinazione di far uso delle antiche leggi per raffrenare gli oppositori in religione. Io porterò tuttavia la questione su di un terreno più alto. In questo paese la sola religione che è riconosciuta e protetta dallo Stato - o piuttosto, l'unica via su cui, in un paese dove la controversia è una necessità, come qui, la religione potrebbe essere riconosciuta e protetta dallo Stato - è sotto il nome generale di Cristianesimo. Non è permesso impugnare il Cristianesimo; e tuttora potrebbe essere punita la bestemmia contro il Cristianesimo.

Noi tutti possiamo rammentare le persecuzioni per la bestemmia, ed alcune veramente rimarchevoli. Infatti noi abbiamo avuto innanzi al pubblico un caso a giorni appena scorsi, che dà luce al nostro soggetto - il caso, come è chiamato degli *Abbruciatori della Bibbia*. Quale fu la legge emessa in questo caso? Fu che se una persona abbruciasse una Bibbia, ancorchè egli potesse crederla una versione corrotta e piena di errori, anzi, ancorchè potesse crederla dannosa alle anime, pure se costui l'abbruciasse colla mira d'insultarla od oltraggiarla, in tal caso costui sarebbe reo di punizione (probabilmente carcere a lavori forzati) per misfatto. Su qual motivo è ciò fondato? Non che si trattasse di una Bibbia protestante, così identificata colla religione protestante; perchè si è detto che se i Protestanti abbruciassero una Bibbia cattolica collo stesso animo, l'offesa sarebbe la stessa, perchè si affermò che questa sarebbe un'offesa contro il nostro comune Cristianesimo; cosicchè il Cristianesimo sembra essere così costituito come un genere che è protetto, mentre le varie specie si lasciano sciogliere l'una contro l'altra. Ma in un paese in cui il Cristianesimo è identificato in una sola forma di religione, consegue che qualunque cosa voi diciate in difesa del Cristianesimo è detto in difesa di quella sola forma in cui egli è conosciuto. Alla mente di un italiano, di uno spagnuolo, di un tirolese cattolico voi non potete persuadere che si possa attaccare e villaneggiare la dottrina cattolica, ed insieme supporre che si rispetti il Cristianesimo. In questo paese, un uomo potrebbe scrivere contro la Santa Trinità, e potrebbe dire le più orribili cose su tale soggetto (infatti, voi vedete tali bestemmie in giornali che si stampano ogni settimana); o più, si potrebbe farsi beffe della divinità di Nostro Signore; eppure questo dovrebbe essere troppo sufficiente per costituire, se-

condo i principii di questo paese, un attacco contro il Cristianesimo. Fintanto che gli spacciatori di tali empietà professano di derivarle dalla Bibbia, e dichiarano che le dottrine che essi impugnano non vi si trovano, e sono invenzioni degli uomini, essi hanno il diritto di privato giudizio, come quelli che professano di trovarle nella Bibbia. Ma parlate ad un cattolico contro l'adorabile Trinità o contro la divinità di Nostro Signore, e ditegli che voi non scindete il Cristianesimo, ma solo il Cattolicismo; che voi siete un unitario od un sociniano, o meno ancora (se è possibile), ma che voi siete nondimeno un cristiano, egli non sarà capace d'intendervi. Guardate quella setta che ora sorge così immensa, ed in America promette quasi di diventare uno Stato separato, una setta in cui la poligamia è pubblicamente insegnata e praticata come lo è in questo paese ed in questa metropoli, dove si udirono e pubblicarono discorsi in cui il vincolo del matrimonio è proclamato invenzione totalmente umana, ed ognuno può dare pieno sfogo alle sue passioni! Dessa non è tolta di mezzo dallo Stato; dessa non è considerata contraria al Cristianesimo. Dessa è considerata come contraria soltanto alle viste di diverse religioni: è dessa stessa una religione, od una setta religiosa. Ma andate fuori e dite al popolo che nel predicare la dissoluzione del vincolo coniugale, non si parla contro la morale cristiana, ma solo contro la morale cattolica, ed essi non potranno intendere la distinzione; e però, quando vi è un decreto il quale comandi che la religione Cattolica sia protetta da ogni bestemmia ed insulto e da ogni libro ingiurioso; quando ogni libro contrario alla pubblica moralità ed alla religione Cattolica può essere proibito dai Vescovi, essi giudicheranno della dottrina del libro, ed allora lo Stato si farà a prevenirne la circolazione (come si deve far qui pei libri contrarii

alla pubblica morale): il che non procede che dallo stesso principio che qui vige per legge, per cui si previene ogni insulto a ciò che è considerato come simbolo, non della Chiesa di Stato o del Protestantismo in generale, ma del Cristianesimo, cioè alla Bibbia. Nei paesi cattolici vi è fra Cattolicismo e Cristianesimo un'identità che non può essere distrutta.

Gli articoli che seguono riguardano la giurisdizione di diritti nelle materie puramente ecclesiastiche; quelle su cui i Vescovi hanno potere di sentenziare. Due di questi articoli riguardano la Fede, i Sacramenti ed altre siffatte materie; le funzioni ecclesiastiche, la liturgia, ecc. È chiaro che lo Stato non ha nessun diritto in queste cose. In séguito riguardano tutti i casi di mancanze religiose nel Clero in punto di cotali materie ecclesiastiche. Quando, per esempio, un individuo del Clero commette una colpa che affetta un soggetto puramente ecclesiastico o religioso, un tal caso può essere giudicato e anche punito dal Vescovo. Anche sotto le leggi Giuseppine vi era un potere di punire entro un confine moderato. Supposto che un prete non si volesse conformare alle regole della diocesi in materie relative alla disciplina ecclesiastica, o supposto che egli fosse reo di grave sconvenevolezza, come sarebbe una grande negligenza o un grave scandalo nell'amministrazione di un Sacramento, costui non sottostarebbe ai tribunali civili: in tali casi il Vescovo ha il potere d'infliggere le pene autorizzate dalla legge canonica, che consiste in un tempo limitato di confinamento, non in una prigione, ma in un collegio o in una casa religiosa; e forse, se il prete ha un beneficio, o possiede proprietà, gli potrebbe essere imposta una penalità pecuniaria. Questo è permesso dalla legge canonica, e ciò, io presumo, si intende per questo provvedimento.

Vi sono altri simili casi in cui il Vescovo ha una giurisdizione puramente ecclesiastica. Anticamente ogni Vescovo aveva il suo tribunale regolare, i suoi ufficiali e assessori per citare e giudicare i colpevoli nei casi che cadevano sotto alla sua cognizione; ma tutti i casi che involgevano conseguenze civili che si usavano deferire ai tribunali ecclesiastici, adesso appartengono ai tribunali civili. Le materie risguardanti i testamenti e i matrimonii e molte classi di colpe, come la bestemmia, il pubblico scandalo, il giuramento, l'incontinenza, la maldicenza, lo schiamazzo ed il disturbo nella Chiesa, queste cose appartenevano al tribunale ecclesiastico, ma adesso non sono restituite alla di lui giurisdizione (1). È chiaro per queste limitazioni come nessuna causa qualunque che riguardi i laici sia deferita al tribunale ecclesiastico: cosicchè i laici non sono assoggettati alle leggi ecclesiastiche più di quello che lo fossero fin qui. Non vi è un sol caso di giurisdizione puramente civile che sia direttamente affidato ai Vescovi. Dessi hanno solo il potere, nei casi risguardanti il Clero, di giudicare in materia relativa ai Sacramenti e alla Fede, e di punire quelli del Clero che siano rei di colpe ecclesiastiche. Le cause civili, anche quelle del Clero, così nella dispute intorno a testamenti o eredità, come in ogni materia secolare, vanno, non al tribunale ecclesiastico, ma al civile; così pure tutti i casi criminali spettanti il Clero, come se un prete commettesse un delitto, quale sarebbe, per esempio, il battere una persona, vanno al tribunale civile, sebbene un tempo si usasse sottometterli al tribunale ecclesiastico.

(1) Tutte queste materie, per legge canonica, erano di spettanza ecclesiastica in questo paese, e molte lo sono ancora in questo momento. Nei casi di maldicenza, il concorso della giurisdizione dei tribunali ecclesiastici fu abolito solamente l'anno scorso.

Il Clero non ha acquistata nessuna esenzione. L'unica cosa nuova è che quando un'azione criminale contro d'un prete è portata al tribunale civile, bisogna darne notizia al Vescovo, il quale deve poter mettersi in comunicazione col prete; e, siccome parimenti il caso può aver seco qualche colpabilità pure ecclesiastica, così il Vescovo può esaminarla. E più ancora si è provvisto che, se il caso porta seco più di un certo risultato di punizione, una multa, per esempio, di cinquecento fiorini, il tribunale è obbligato, non solo a notificar ciò al Vescovo, ma a comunicargli pure tutte le particolarità del caso, il che è a farsi anche nei casi minori, qualora il Vescovo lo richiegga. Si è fatto questo provvedimento, perchè il Vescovo, naturale difensore del prete, possa vedere ciò che abbia di propizio e vantaggioso, e perchè egli possa vedere se il prete sia degno di ulteriore fiducia; perchè se è reo di un serio delitto contro la legge, il Vescovo non potrebbe più a lungo fidarsene o impiegarlo nel suo sacro ufficio.

Tali dunque sono i casi in cui i Vescovi hanno giurisdizione in tutto o in parte: tutti gli altri vanno portati innanzi ai tribunali civili. A questi si è fatta la raccomandazione che se un prete è accusato di qualche delitto sia trattato col riguardo dovuto al suo carattere sacerdotale. Nella Chiesa Cattolica, il Sacro Ordine è un Sacramento che imprime un carattere, e questo deve essere rispettato per molte ragioni, e specialmente per il timore dello scandalo. Avvenne, poco tempo fa, che un prete fu pigliato nelle contrade di questa metropoli per accusa che apparve esser falsa, e fu dato in custodia ad una guardia di polizia. Invano egli protestò di esser prete, ed esibì le sue carte e raccomandazioni per provare d'esser tale. Egli fu pubblicamente strascinato lungo le contrade alla stazione di polizia; le

sue tasche furono spogliate: egli fu chiuso in prigione; fu impedito per qualche tempo di comunicare co' suoi amici, e poi, quando fu condotto innanzi al magistrato e l'accusa si trovò totalmente senza fondamento, gli fu detto, per vero, che egli poteva rivolgere l'azione contro il suo accusatore; ma siccome egli era una persona di nessuna proprietà, gli fu raccomandato di non intraprendere la causa e gli fu rifiutata ogni riparazione da parte del governo. Ora non è sicuramente una raccomandazione fuori di proposito il fare che una persona rivestita degli ordini sacri non sia pigliata dalla polizia e messa in prigione senza alcun riguardo al suo sacro carattere; ed è facile l'accertarsi se questa persona sia tale e il rispettarla se lo è. In questo stesso esempio, il prete poteva essere condotto alla stazione della polizia con qualche mezzo di trasporto. Egli lo domandò, e gli fu rifiutato. Nessuno sicuramente troverebbe difettosa una legge che comandasse il rispetto al carattere sacerdotale (principalmente prima che alcuno sia convinto reo), e procurasse che anche quando fosse necessario procedere contro un prete e infliggergli la prigionia, egli non dovesse essere confuso coi pubblici malfattori: il che non è certamente irragionevole.

Così ho esposto quanto in virtù del presente Concordato apparterrà rispettivamente al tribunale ecclesiastico e al tribunale laico. Soltanto avrei ad aggiungere che nelle cose miste concernenti la presentazione ai beneficii dotati, la presentazione laica appartiene alla giudicatura civile e la clericale alla ecclesiastica.

In séguito viene la questione sulle nomine ai vescovadi. L'Imperatore d'Austria ha sempre avuto la nomina a tutti i vescovadi ne' suoi dominii. Nel regno di Ungheria, infatti, egli ha diritti e privilegi particolari. Ivi l'Imperatore tiene una posizione ed un carattere

quasi ecclesiastico: in quel paese egli aveva diritti che gli furono particolarmente concessi. Egli ha sempre eletto a tutti i vescovadi; ma sotto l'ultima legislazione Giuseppina questo fu preteso come un diritto indipendente d'ogni concessione, e i Vescovi eran impediti dal ricorrere alla Santa Sede per facoltà o poteri. Non vi è innovazione; tuttavia, a questo proposito, l'Imperatore ha ancora la nomina a tutte le sedi appunto come l'aveva prima, con questa sola differenza, che cioè l'Imperatore stesso sapientemente si degni, prima di fare alcuna nomina, di sottomettere la nomina stessa alla considerazione dei Vescovi della provincia. Qui, in Inghilterra, noi sappiamo come i Vescovi della Chiesa Anglicana sono nominati dietro la presentazione od il consiglio del primo lord del tesoro o primo ministro, che se è per caso un *Low Churchmann,* scieglie un *Low Churchmann;* se è un *High Churchmann,* elegge un *High Churchmann;* donde la diversità di opinioni fra il Clero è portata alla cattedra stessa. Non sembrerebbe forse cosa migliore, se si ha a seguire il consiglio di alcuni nel presentare i Vescovi alla Chiesa, che la Corona pigliasse consiglio dai Vescovi, nei quali dessa ha già riposto confidenza, riguardo alle qualificazioni della persona proposta; invece di innalzarla perchè fu capo maestro di una scuola di grammatica, o perchè fu utile nelle elezioni, o perchè ha fatto un'edizione di una commedia greca, o perchè è stato tutore di una illustre famiglia? Ognuno sa che questi sono alcuni fra i mezzi per cui si ascende facilmente dallo scrittoio del curato alla cattedra episcopale; ma non sarebbe dessa miglior cosa che gli uomini che sono nella stessa posizione avessero l'opportunità di parlare riguardo alle qualità di una persona che sta per diventare loro collega? È una regola della legge inglese che nessuno deve essere consultato

riguardo alla sua propria opinione, se non sia versato nella sua propria professione o mestiere. Ognuno supporrebbe certamente che i migliori consiglieri della Corona, nella nomina dei Vescovi, sarebbero i Vescovi. In altri paesi, quando il Sovrano sta per scegliere un Vescovo, consulta quelli che sono degni della sua confidenza; chi fra il Clero de' suoi dominii sia il più adatto, e allora nomina un Vescovo conforme a questo giudizio, perchè egli conosce troppo bene che i vescovadi sono troppo importanti perchè siano dati per favore o per parentado. Così in Austria, l'Imperatore ritiene la nomina di ogni Vescovo; e il Papa non se ne riservò pur uno per sè stesso.

Indi segue ciò che concerne i capitoli. Secondo la legge canonica, il Papa nomina alla prima dignità, che è il Decano, a meno che alcuno abbia già il diritto di nomina, e allora il Vescovo nomina alla seconda dignità; ma gli altri canonici e prebendati, che non sono di diritto privato, devono essere nominati, secondo la legge canonica, dal Vescovo o dall'Imperatore. E dove per il loro mantenimento vengano ad essere provvisti del fondo, chiamato fondo di religione, il Papa concede all'Imperatore la prima nomina.

Ma osservate ora come debbano i preti essere nominati ai beneficii in cura d'anime, e giudicate voi se il provvedimento non è sapiente. Essi non devono essere nominati per favore, ma mediante ciò che si chiama *concorso,* come si fa in Roma, cioè, quando un beneficio è vacante, si deve rendere noto che si terrà un esame, ed ogni prete può presentarvisi; il Vescovo che tiene l'esame, nomina i tre *più degni,* da cui l'Imperatore ne sceglie uno. Si può egli concepire un piano migliore per assicurare un buon Clero di parrochi? Supponete che tutte le parrocchie d'Inghilterra siano così aperte

ad un sincero esame dinanzi ad un tavolo, e che i rettori o vicarii scelgano i migliori fra quelli che hanno subito l'esame, non sarebbe ciò di una grande soddisfazione? La ricchezza e i natali perderebbero allora la loro influenza; il favore o gli accidenti di famiglia non governerebbero la donazione dei beneficii; ma sarebbe somministrata l'opportunità alla sapienza tranquilla, all'oscura pietà, al genio sconosciuto di farsi innanzi ed ottenere le posizioni loro dovute nella Chiesa stabilita.

Il Papa ha il potere di erigere nuove sedi e di alterare i confini di quelle che esistono colla concorrenza dello Stato. Ogni misura di questo genere deve essere ordinata d'intelligenza col Governo.

Il seguente capo del Concordato si riferisce agli ordini religiosi. Essi sono ristabiliti nella loro prima posizione. L'Imperatore Giuseppe tolse ai regolari il potere di comunicare coi loro superiori generali, e nominò nuovi superiori nei suoi dominii, ai quali essi erano legalmente sforzati di obbedire. Ora ciò è abolito; e i regolari sono posti nella stessa condizione in cui si trovano in ogni altro paese. In Francia, in Italia, in Ispagna, in Inghilterra dovunque essi hanno il diritto di comunicare coi loro superiori (1). L'unica restrizione è questa, che ogni Vescovo, il quale voglia introdurre religiosi d'altri ordini che non esistono già nella sua diocesi, deve comunicare col Governo su tale soggetto e combinare d'intelligenza con lui. Voi vedete che il governo ha la sua piena parte di controllo anche in questa materia.

I seminarii devono dipendere in tutto dal Vescovo (2).

(1) Questo fu assicurato (o piuttosto riconosciuto) espressamente agli ordini religiosi in Inghilterra dallo statuto di Edoardo I: *De asportatis religiosorum.*

(2) Per seminario, nella frasologia cattolica, non si intende semplicemente una *scuola,* ma un collegio o scuola in cui gli

Come già annunziai, l'Imperatore Giuseppe abolì intieramente questi seminarii e sostituì una sorta di ginnasii, dove si dava un'educazione mista, sotto professori nominati dallo Stato, senza alcun genere di sorveglianza ecclesiastica. Questa fu la causa di una grande sollevazione nel Belgio, in occasione che uno di questi ginnasii fu aperto dall'Imperatore Giuseppe a Malines. Il popolo si sollevò, lo chiuse e ne scacciò fuori i professori: quando egli lo aprì per una seconda volta, il popolo di nuovo lo chiuse e di nuovo scacciò fuori i suoi professori. La terza volta però il popolo non si accontentò di tutto questo, ma lo abbruciò fino alle fondamenta. Così forte era il sentimento del popolo in favore dei seminarii ecclesiastici che crescevano sotto la cura dei Vescovi e non sotto l'occhio dello Stato! Chi, infatti, può dubitare che l'educazione delle persone destinate al sacerdozio debba essere affidata al sacerdozio? Che direste voi se il governo emanasse un ordine per cui l'arsenale di Woolwihc fosse posto intieramente sotto la direzione dei medici? o per cui le nostre grandi scuole di medicina dovessero passare sotto le cure del Clero? Voi direste sicuramente che le persone a cui è confidata la nostra amministrazione avrebbero dato di volta al cervello. Così è di un sistema sotto cui il Clero deve essere educato dai laici, che non hanno educazione e qualità particolari proprie a questo proposito, e sono sprovvisti delle tradizioni dell'educazione religiosa e clericale che si ricercano a tal uopo. Questo articolo, in breve, assicura ai Vescovi solamente ciò di cui essi da secoli erano in possesso in Francia e nel Belgio e in ogni altro paese, fuorchè in Austria.

studenti sono educati per lo stato ecclesiastico, e i loro studii sono diretti a formarne dei buoni preti.

Digitized by Google

Quindi segue ciò che riguarda la proprietà ecclesiastica. In primo luogo, la Chiesa si ha conservato il diritto di acquistare e di tenere proprietà, appunto come ogni altro corpo sociale. Dessa non è inceppata in questo punto, come lo è la Chiesa Cattolica qui presso di noi; (1) ma i popoli sono liberi di provvedere ai bisogni della Chiesa, e il titolo eziandio della Chiesa, libero di possedere e di maneggiare la sua proprietà, è posto su di un piede legale il più soddisfattorio. In secondo luogo, è ristaurata ogni proprietà di carattere religioso, ed è ordinata una nuova forma d'amministrazione. Questi fondi sono applicati ai Seminarii, alle fabbriche delle chiese, alle spese del pubblico culto religioso, ecc. Io devo qui osservare che l'Imperatore Giuseppe fu almeno onesto nel suo operato finanziario. La proprietà che egli tolse alla Chiesa non fu giammai unita alla proprietà dello Stato; dessa non fu confiscata a parte, e, nonostante le vicissitudini, le guerre, le rivoluzioni e le oppressioni a cui è stato sottoposto l'Impero Austriaco, questa proprietà non fu mai incorporata al pubblico tesoro, ma fu amministrata strettamente da un corpo di commissarii per oggetti puramente ecclesiastici. E sebbene io non possa ciò asserire dietro mia propria cognizione, io credo che la doppia spartizione del fondo di

(1) Per le leggi del Medio Evo sulle mani-morte, le case religiose, per ragioni feudali, non potevano prender terre senza licenza della Corona (licenza che era sempre concessa quando la dimanda si trovava innocua ai diritti feudali del signore del suolo o del regno), ma non vi era alcuna restrizione sulle donazioni per mire religiose a private persone in via di deposito; il che è ristretto nell'articolo nono di Giorgio II: per la *legge moderna sulle mani-morte*, come è inavvedutamente chiamata, sebbene ciò non abbia a far nulla colle mani-morte, essendo questa un'espressione che si applica solo alle terre tenute da corporazioni.

religione tuttavia esistente significhi la distinzione fra la porzione che venne dal possesso delle case religiose, e quella che venne dalla spogliazione dei collegi e delle università. Per l'articolo che or noi consideriamo vien stipulato che la proprietà tuttavia esistente in massa nelle mani del Governo, e originariamente derivata dalla spogliazione della Chiesa, sarà con buona fede ritornata di nuovo alla Chiesa, ma da amministrarsi su un piano non ancora determinato, e cui il Governo e la Santa Sede riservano ad un futuro accordo. Vi sarà possibilmente una amministrazione mista. Ma si deve intendere che a questo fondo generale bisogna aggiungere i proventi dei beneficii vacanti, che devono spettare o alla Corona o al Papa. L'Imperatore però ha avuto la generosità di abbandonare il possesso delle rendite dei beneficii che si trovano sotto la custodia della Corona quando sono vacanti. Egli le dà, e desidera che siano cedute al fondo pel vantaggio dell'educazione e della religione, e nessuna proprietà che appartenga alla Chiesa può essere alienata senza il consentimento della Santa Sede e della Corona. Havvi per soprappiù da parte della Corona una promessa di somministrare mezzi sufficienti a quei beneficii che non sono sufficientemente dotati. Questo è indicato dalla parola *Kongrua*, che fu interpretata per una sufficiente dotazione sui fondi della Corona. Ma la Corona promette soltanto di garantir ciò sulla pubblica fede, o dando una somma assicurata per via di dotazione sulle terre appartenenti allo Stato. Infine, dove le decime sono in vigore o non sono state commutate, desse devono continuare ad esistere e non sono tolte di mezzo; e dove esistevano un tempo e poi furono usurpate e sono cadute in mani private, la Corona si offre di tutto ben aggiustare senza disturbare i presenti possessori. Io ho già fatto menzione, in una anteriore occasione, come l'Impera-

tore abbia provvisto perchè la proprietà tolta alla Chiesa sia restituita equivalentemente, ma senza che ne siano molestati i possessori, e colla condizione che il saldo sia fatto dalla Corona.

Rimangono solo uno o due punti, che, per dir vero, ho già in parte anticipati, su cui dirò poche parole. Uno riguarda la difesa della religione e de' suoi ministri dai pubblici insulti; l'altro riguarda ciò che è chiamato immunità delle chiese o diritto del Santuario (1). Questo provvedimento è stato molto biasimato. Egli è semplicemente una restituzione alla Chiesa di un privilegio che dessa aveva fin dal principio, almeno dal tempo in cui l'Impero divenne cristiano sotto Costantino. I Pagani stessi avevano ciò concesso ai loro templi, e nell'antica legge mosaica fu costituito da Dio come un privilegio non solo del tempio, ma anche di alcune città particolari, le quali erano considerate come città di rifugio; differendo in questo dalle altre, che se una persona colà si portava, non poteva essere arrestata, nè molestata per nulla. Nelle chiese Cattoliche però non è così. In questo paese, al presente, noi sappiamo che se una persona accusata di un delitto fuggisse in una chiesa e si attaccasse anche ai corni dell'altare (se pur ve ne fosse), costui sarebbe strascinato fuori, senza pur dubitare d'aver fatto oltraggio od offesa a Dio con un tal atto. Non è così nella Chiesa Cattolica, che non permette che una persona sia tratta con violenza

(1) Riguardo a questo, vedi le leggi del re Alfredo e di Eduardo il Confessore, citate nella Lett. III, *Antiche leggi d'Inghilterra*. E per un esempio della ricognizione del diritto, al tempo di Enrico VII, vedi l'*Annale* (Term. Pasch. I, Hen. VII, 15), citato dal dottor Lingard nella sua Storia d'Inghilterra (vol. IV, pag. 134) nelle note. La dottrina del Santuario spirò dopo la Riforma, ma le sue vestigia rimasero ancora fino ai tempi moderni, come nell'esempio dei Frati Bianchi, resi così celebri dai romanzi di Scott e di Macanlay.

fuori di una Chiesa, senza il consentimento del Clero. Mi rammento di un fatto occorso a Roma, che illustra molto bene la ragionevolezza della dottrina sul diritto del Santuario. Una persona che aveva commesso un delitto, si cacciò dentro di una chiesa per rifugiarsi e corse all'altare; ma le guardie l'inseguirono e lo raggiunsero. Vi fu uno scontro e si sparse sangue. Era una delle chiese di Roma più grandi e più frequentate; ma, secondo i provvedimenti della legge canonica, fu chiusa e fu ribenedetta, perchè con tal fatto era stata profanata. Il presente Concordato provvede con sapienza a siffatti casi. Se una persona va a rifugiarsi in una chiesa, deve essere sorvegliata e prevenuta dal fuggire, finchè si ottenga il necessario permesso dalle autorità ecclesiastiche, ed apparendo egli reo, è preso, colle dovute precauzioni, quando sono chiuse le porte, e non v'ha presente alcuna adunanza. Si prescrive in questo articolo che l'immunità delle chiese sia rispettata fin dove lo permette la pubblica sicurezza.

Dopo aver così passati tutti gli articoli, all'eccezione di due che non sono di alcun pubblico interesse, e dopo averne mostrato il completo adattamento al caso richiesto, che è la costruzione di un sistema ecclesiastico conformabile quanto è possibile alla migliore organizzazione richiesta ai nostri tempi dalla Chiesa Cattolica, io procederò a dimandare quali possano essere i motivi di tutti i sentimenti di esagerazione che questa misura ha sollevati. Forse che quelli che se ne fanno eccitatori sono realmente così solleciti della salvezza e del benessere spirituale dei sudditi dell'Austria, che temono possa correr pericolo nell'assoggettamento all'influenza religiosa del Sovrano Pontefice? O mentre, pochi anni scorsi, le stesse persone erano così sdegnate al menomo rumore che il nostro Governo avesse ispezionata la corrispondenza di rifugiati sospetti di portar seco un commercio prodito-

rio con cospiratori forastieri, per il rovescio di un trono pericolante, e consideravano ciò come una violazione dei diritti dell'uomo; sono esse al presente realmente in apprensione che la libera corrispondenza dei Vescovi austriaci col Papa, possa riuscire dannosa al benessere ed alla salvezza dell'Austria, e quindi sono sdegnate perchè la Corona di quell'Impero abbia ceduto il diritto d'aprire tutte le loro lettere; o credono essi che la corrispondenza col capo della loro Chiesa debba esser messa dai Cattolici su di una scala più bassa di rispetto e di privilegiata sicurezza che quella fra i cospiratori dichiarati contro la pace dei regni? Finalmente, riclamano essi forse contro qualche interesse violato nelle nomine ai decanati, alle cattedre di professore od alle parrocchie, od hanno essi forse parte in progetti di missione per proselitizzare l'Austria e l'educazione del suo popolo ai principii anticattolici?

Certamente non esiste nessuna di queste ragioni per fare del Concordato austriaco una questione di Chiesa nazionale, ed investirlo coll'importanza fittizia di un interesse europeo. Noi non andremo molto fuor di via, se spiegheremo in altro modo questa commozione. Per alcuni anni l'idea da cui il nostro pubblico è stato trattenuto, è questa: che la fede cattolica, come principio attivo, era gradatamente sullo spirare nel continente europeo; che il potere della Santa Sede era divenuto decrepito, la sua influenza ormai privata quasi d'ogni entità; che l'antico vigore della Chiesa era logoro ed incapace di novello sforzo e della propria stessa preservazione. Tali asserzioni eccheggiavano in ischiamazzi durante un mese dell'anno, e dalla cattedrale dell'inorganico Protestantismo in questa metropoli (1): desse erano

(1) Exeter Hall.

periodicamente ripetute dai dominatori dello spirito pubblico; desse formano i Peana delle commemorazioni religiose ed il ritornello delle festive esultazioni.

Quando per conseguenza esce subitaneamente una nuova ed inaspettata dimostrazione del potere e del vigore di questa religione e di Colui che ne regge i destini; quando si trova che ambedue sono ancora rispettati dai grandi imperi, e si vedono riconosciuti, onorati ed altamente apprezzati da forti potenze, e i principii dell'una ed i diritti dell'altro, abbastanza da pesare gravemente sulla bilancia dell'influenza europea, si eccita una forte religiosa indignazione, perche ciò che fu proclamato impotente presuma di esser pieno di potere, ciò che fu proclamato estinto abbia l'arditezza di esibirsi attualmente pieno di vita. Allora la chiave è cambiata; e la pericolosa energia del potere papale e la facilità con cui questo soggioga tuttora i regni, diventa il soggetto di una prepotente eloquenza.

Quale dovete voi credere di queste due contraddittorie alternative? Semplicemente nè l'una nè l'altra. La Chiesa Cattolica è debole e forte, ed è sempre. Essa è debole, e sempre vince la malizia, l'astuzia e la violenza degli uomini. Dessa è tuttora circonvenuta da promesse che ritiene serie, da dichiarazioni che considera sincere, da una condotta che crede al più equivoca. Dessa è oppressa, come sempre, dalle leggi arbitrarie degli Stati; dessa è derobata dalle loro spogliazioni, fatta esausta dalle loro importune vessazioni. I suoi Vescovi sono tuttavia banditi, e i suoi preti imprigionati; i suoi religiosi sono scacciati fuori delle loro case. Questi segni di una debolezza inerente ad un corpo che non è di questo mondo, e non chiama legioni di angeli alla sua difesa, sono troppo presto presi come una prova di una spirante vitalità. Tacito avrebbe dedotta la stessa conseguenza,

quando scriveva ai giorni di Nerone, e Plinio ai giorni di Traiano.

Ma la Chiesa è forte ed è sempre nella vita spirituale di fede: dessa è giovane, e ricolma di vigore come in ogni altro tempo. Anzi, riguardo all'unità dessa non fu forse mai per l'innanzi così forte: non vi sono scuole dissonanti, non sistemi varianti, non fu mai in essa tanta armonia. Non si sente più nelle sue parole, nulla che esprimi nazionalità di religione, pressochè all'unità sono ridotti la liturgia ed i riti. Quindi le tendenze della maggior parte dei paesi inclinano a lasciar cadere le particolarità in fatto di locale legislazione ecclesiastica, e a ritornare alla somiglianza perfin delle forme, sebbene non vi sia stata giammai alcuna diversità di fede. E qui giace la forza di Roma.

La meravigliosa potenza del sole non istà tanto nel suo calore o nel suo sistema di luce, grande com'egli è. Questo è un attributo limitato. Noi possiamo misurare quanto più ed oppressivamente forte sia ciò in Mercurio o in Venere, come più deficiente e più debole in Giove o Saturno. Ma la sua forza d'attrazione non è indebolita dalla distanza. Quando noi lo vediamo tenere il freno del carro del primo co'suoi impennantisi satelliti, e rattenere gli altri nella sua orbita immensa, noi riconosciamo la sua alta prerogativa come centro di attrazione, regolatore del moto, e vero Signore e Re dopo Dio, del sistema che egli così bene controlla, e così bene rallegra.

E questa è la grandissima prerogativa della Santa Sede, per una disposizione non meno reale e non meno divina. I suoi raggi fecondatori non possono giungere a regioni più lontane. Il cattolico Chinese od Affricano non può ricevere così tanta influenza di civilizzazione che dessa ha diffusa sopra l'universo, siano scienze, arti, divozioni, o vita spirituale, come quelli che sono scal-

dati più immediatamente dal calore della sua luce. Ma egualmente ubbidienti alle sue leggi, fedeli alla sua fede, attaccati alla sua comunione, egualmente guidati e regolati nella sfera d'azione ecclesiastica, non vi ha distinzione fra il più vicino e il più remoto. Il repubblicano d'America è pienamente Cattolico e Romano, come il contadino della Toscana. E l'Impero Austriaco è soggetto a questa santa influenza al pari del più piccolo Stato che riconosca pienamente e sinceramente il dominio spirituale di Roma; e il di lui Reggitore, non solo adesso, ma in ogni tempo, ha considerato come un onore l'essere chiamato dal Pontefice col nome di figlio diletto.

Non è dunque un potere nuovo che qui si è stabilito; è un potere inerente alla Santa Sede, e che non venne meno giammai. Non furono poste innanzi nuove pretese, non nuovi diritti. Il tutto fu fatto con quella sincerità e chiarezza che hanno sempre marcate le sue trattative coi poteri di questa terra. Ogni onore a Colui che ha saputo così bene conservare la dignità della sua sublime posizione e rivendicare tutti i suoi giusti diritti.

E non meno onore a Colui che si gloria del titolo non meno nobile di quello di Imperatore, del titolo cioè di Re Apostolico, innanzi a cui è portata la Croce, come dinanzi agli Arcivescovi, e che gode un potere quasi da legato in alcune parti del suo impero, e che non si dimenticò di onorare la Religione e quella Chiesa che ha sempre onorato e lui ed i suoi. Egli ha saputo agire con uno spirito nobile e generoso con lei; ha saputo cancellare per sempre i torti delle generazioni, e asciugare le lagrime di quasi un secolo senza rancore, e senza la perdita di una sola prerogativa della sua Corona. Per tutto questo, Dio lo rimeriterà, senza dubbio, nella sua famiglia e ne'suoi vasti dominii. Per lui possano molte nazioni godere a lungo la pace e l'abbondanza, finchè il suo Imperiale Diadema risplende di una luce celeste.

E su di voi pure, o miei fratelli, scenda una simile benedizione. Più di quello che possa risplendere la terra per oro e gemme, risplenda la vostra corona, per la vostra fede ardente, per la vostra costante fermezza, per la vostra paziente carità, e per la vostra perpetua fedeltà alla religione dei vostri padri, in comunione colla rôcca di Pietro. Colui che vi ha fatti partecipi della sua forza, vi faccia eziandio partecipi della sua gloria.

FINE DELLE CONFERENZE

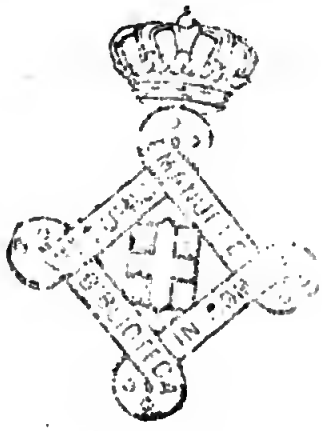

Digitized by Google

Digitized by Google

DOCUMENTI UFFICIALI

DEL CONCORDATO

FRA

SUA SANTITÀ PAPA PIO IX

E

S. M. I. R. A. FRANCESCO GIUSEPPE I

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLOCUZIONE

TENUTA

DA SUA SANTITÀ PAPA PIO IX

nel Concistoro segreto del 3 novembre 1855

PER LA PROMULGAZIONE

DEL

CONCORDATO

CON S. M. L'IMP. D'AUSTRIA

VENERABILI FRATELLI,

Quello che fin dai primordii del Nostro Pontificato, nell'Apostolica Nostra sollecitudine per tutto il gregge di Cristo e nella carità onde abbracciamo i popoli fedeli sudditi dell'Imperiale e Regia Casa Austriaca, abbiamo con ogni studio procurato e grandemente desiderato, o Venerabili Fratelli, di poter cioè provvedere agli interessi ed ai diritti di nostra santissima Religione in quel vastissimo Impero, per singolare beneficio di Dio Ottimo Massimo e per l'insigne pietà di Francesco Giu-

Digitized by Google

seppe Figlio a Noi carissimo in Cristo, Imperatore d'Austria e Re Apostolico, Ci fu concesso, e Noi grandemente ce ne rallegriamo. Imperocchè questo stesso religiosissimo Principe, assunto appena il governo dell'avito suo Impero, di buon animo assecondando i giustissimi voti Nostri e dei Nostri predecessori, e saggiamente avvisando dalla divina nostra Religione e dalle sue salutari dottrine derivare onninamente la vera felicità, sicurezza e quiete de'popoli, nulla stimò dovergli stare più a cuore che il dichiarare e difendere ne'vasti suoi dominii la libertà della Cattolica Chiesa, a gloria immortale del proprio nome e con sommo plauso di tutti i buoni. Rispondendo egli quindi ogni dì più alle Nostre cure mercè di una prontezza e pietà veramente figliale, con calde istanze Ci richiese di stringere seco lui un Concordato, per il quale Ci fosse dato di comporre gl'interessi ecclesiastici nel suo Impero e provvedere viemeglio colla nostra Apostolica Autorità al bene spirituale di que'popoli. Voi stessi, Venerabili Fratelli, facilmente vi accorgerete con quanta gioia del cuor Nostro dobbiamo avere accolto dalla Cesarea Apostolica Maestà simili istanze, degnissime di tutte lodi, e le quali, nel mentre fanno paghi i desiderii e gli sforzi Nostri e de'Nostri predecessori, ampiamente anche dimostrano quanto possa l'amore della Religione nel cuore di quel Principe eccellentissimo. Noi quindi, senza frapporre verun indugio rivolgemmo ogni cura e pensiero a compiere un affare così sacrosanto, e, coll'aiuto di Dio, conchiudemmo col medesimo Nostro Figlio in Cristo Carissimo il sospirato Concordato, il quale fu segnato da'Plenipotenziarii scelti d'ambedue le parti, cioè in nome Nostro dal Diletto Nostro Figlio Michele Cardinale della Santa Romana Chiesa Viale Prelà pro-Nuncio Nostro e di questa Santa Sede presso la stessa Cesarea ed Apostolica Maestà, e da Noi

testè preconizzato Arcivescovo di Bologna, e, a nome del medesimo chiarissimo Imperatore e Re, dal Venerabile Fratello Giuseppe Ottomaro Arcivescovo di Vienna. Il quale Concordato, già da Noi e dallo stesso Imperatore e Re ratificato, ordinammo fosse a Voi presentato unitamente alle Apostoliche Nostre Lettere, colle quali in conveniente e solenne forma l'abbiam confermato.

Di presente perciò Noi non possiamo a meno che apertamente e pubblicamente in questo vostro nobilissimo consesso farvi parte di quella gioia ineffabile da Noi per questo faustissimo avvenimento pregustata, essendo pervenuti a stabilire quello che in quel vastissimo Impero è di principale importanza, sia per difendere l'autorità, la dignità, la dottrina e i diritti della cattolica Chiesa e di questa Santa Sede, sia per procurare e promuovere ognor più il bene spirituale di quei popoli. Imperocchè in quel medesimo Concordato si provvide, o Venerabili Fratelli, che la Religione Cattolica Apostolica Romana in tutto l'Impero Austriaco e nei singoli dominii che lo costituiscono sia ognora conservata illesa, con tutti quei diritti e quelle prerogative ond'essa per ordinazione divina e per le canoniche disposizioni deve fruire e andar sicura. E poichè il Romano Pontefice, Vicario di Cristo sulla terra e Successore del beatissimo Principe degli Apostoli, tiene per diritto divino il primato, sia d'onore, sia di giurisdizione sulla Chiesa tutta quanta, perciò nello stesso Concordato questo cattolico domma con parole apertissime fu espresso e venne così tolta di mezzo, svelta dalle radici e distrutta intieramente quella falsa, perversa, funestissima opinione, contraria affatto allo stesso divin primato e a'suoi diritti, e da questa Apostolica Sede condannata sempre e proscritta, l'opinione, cioè che si debba ottenere dal Governo civile il *placet* o *exequatur* nelle cose spettanti

agli affari spirituali e alle ecclesiastiche bisogna. Il perchè venne stabilito dovere nelle cose spirituali e negli affari ecclesiastici esser affatto libera, nè soggetta a verun regio beneplacito la reciproca corrispondenza tra i Vescovi tutti, clero e popolo degli Austriaci dominii e questa Santa Sede. Nè certo si pose minore premura a fin di provvedere che i Vescovi nell'esercizio del loro ministero godano piena libertà, onde possano così adoperarsi sempre più nel procurare la salvezza del gregge loro. Conciossiachè fra l'altre cose siasi stabilito che gli Arcivescovi e i Vescovi possano liberamente non solo comunicare col proprio clero e popolo fedele, ma eziandio pubblicare lettere pastorali, istruzioni e ordinazioni relative a cose ecclesiastiche; e giusta il prescritto dei sacri canoni ascrivere alla milizia ecclesiastica i chierici, iniziarli agli ordini sacri o tra essi allontanarne coloro che stimassero immeritevoli; erigere minori benefizii, stabilire e sistemare parrocchie, prescrivere e comandare pubbliche preghiere e processioni; radunar sinodi sì provinciali che diocesani; proibire i libri cattivi e pericolosi alla religione e all'onestà de'costumi, ed ammonire contro la loro lettura i fedeli. E poichè alla società e alla Chiesa importa assai che i giovani siano ben diligentemente educati nella pietà e nella sana dottrina, venne a tale scopo fissato che in tutte le scuole pubbliche e private qualsiasi insegnamento impartito alla gioventù cattolica sia in perfetto accordo colle dottrine della cattolica Chiesa. Il perchè spetterà ai Vescovi in virtù del proprio ufficio non solo il dirigere in qualsiasi luogo d'istruzione la religiosa educazione della gioventù, ma anche il vigilare attentamente perchè nella pertrattazione di qualunque scienza nulla giammai si insegni di contrario alla religione cattolica e all'onestà de'costumi; e però tutte le scuole cattoliche elementari dovranno

esser sottoposte ad un ispettore ecclesiastico. Fu inoltre sancito che i Vescovi, conformemente al prescritto dai sacri canoni, siano liberi affatto nel dirigere, governare e amministrare i seminarii chiericali; che, giusta la prudenza e l'arbitrio loro, vi eleggano e stabiliscano i rettori, i professori d'umane lettere e i maestri di più severi discipline; che infine vi ammettano e ricevano alunni. Non sarà però giammai lecito a chicchessia di insegnare o la teologia, o il diritto canonico, o il catechismo in qualsiasi luogo senza l'autorizzazione del Vescovo.

Parimenti tutte le cause ecclesiastiche e quelle principalmente che riguardano la fede, i sacramenti, i diritti del sacro ministero e sono di esclusiva spettanza del foro ecclesiastico, dovranno trattarsi da giudici ecclesiastici, i quali, a norma de' sacri canoni e delle prescrizioni del Concilio di Trento, pronuncieranno il giudizio eziandio nelle cause matrimoniali, rimesse a' giudici laici quelle cose unicamente che agli effetti civili del matrimonio si riferiscono. L'autorità ecclesiastica dovrà parimenti pronunciare il giudizio sulla esistenza degli sponsali e sui loro effetti quanto al costituire un impedimento del matrimonio, osservato però attentamente tutto che dal Concilio Tridentino e dalla Lettera Apostolica — *Auctorem Fidei* — del Predecessore Nostro di felice memoria Pio VI fu sapientemente e prudentemente stabilito. I Vescovi godranno pienamente del loro diritto di infliggere a' chierici riprensibili quelle pene che sono stabilite dalle leggi canoniche, o altre ch'essi stimassero del caso, nè saranno impediti da verun ostacolo nel colpir di censura qualunque fedele ardisse violare e infrangere le leggi ecclesiastiche o le canoniche sanzioni. Sebbene le cause intorno al diritto di patronato siano devolute al tribunale ecclesiastico, Noi

abbiamo acconsentito che ove trattisi di patronato laicale possano, rispetto al medesimo, giudicare i tribunali secolari. Avuto riguardo ai tempi, abbiamo anche accordato che le cause meramente civili dei chierici siano pertrattate dai giudici laici, e abbiamo conceduto che innanzi il giudice laico siano portate le cause per delitti o crimini da chierici commessi e puniti dalle leggi dell'Impero, in guisa però che in cotali cause criminali il Vescovo senza indugio sia fatto consapevole con ogni esattezza di tutte cose, e si adoperino que'riguardi che la chiericale condizione richiede.

Siccome poi la casa di Dio con ogni studio di religione e di rispetto dev'essere onorata da chicchessia, così s'è provveduto, per quanto sia possibile, alla riverenza e immunità delle chiese. Nè il medesimo religiosissimo Imperatore e Re tollererà giammai che sia con parole, sia con scritti o fatti la Cattolica Chiesa, e la di lei fede, liturgia, e sacre istituzioni vengano offese o disprezzate in alcuna guisa, ed impediti i Vescovi e i sacri ministri nell'adempimento del proprio ufficio o dovere, specialmente nella tutela della fede e della dottrina risguardante i buoni costumi, e nella conservazione della ecclesiastica disciplina. Inoltre, mercè l'appoggio suo validissimo, Egli farà in modo che siano eseguite le sentenze dei Vescovi contro i chierici, e sollecito dell'onore dovuto ai sacri ministri, non solo non permetterà qualunque cosa possa esser loro di disonore, ma ordinerà eziandio che i magistrati tutti del suo Impero agli Arcivescovi, ai Vescovi e al clero dimostrino la debita riverenza.

Fra le cose sancite fu riservato a questa Santa Sede integro e inviolato il proprio diritto di erigere altre Diocesi e segnarne nuovi limiti ogni volta essa riconosca tornare ciò di vantaggio ai fedeli, e Sua Maestà Cesa-

rea Apostolica nell'esercitare il privilegio dalla Santa Sede accordatole, di presentare cioè e nominare i Vescovi, d'ora in poi userà innanzi tutto del consiglio dei Vescovi Comprovinciali. La prima dignità di ciascuna chiesa Metropolitana, Arcivescovile ed Episcopale dovrà conferirsi da Noi e dai Nostri successori, eccetto che essa sia di patronato laicale privato, nel qual caso sarà a sostituirsi la seconda dignità. Alle altre dignità e prebende canonicali continuerà a nominare Sua Maestà Cesarea, non a quelle però che fossero di libera collazione dei Vescovi o di *jus* patronato legittimamente acquistato. A sì fatte canonicali prebende dovranno tuttavia promuoversi que' sacerdoti i quali, forniti delle doti volute dalle leggi canoniche, siansi distinti o nell'esercizio della cura d'anime, o nella trattazione degli affari ecclesiastici, o nell'insegnamento delle sacre discipline. Fu inoltre statuito che nelle Chiese Metropolitane ed Episcopali debbansi quanto prima stabilire, ove manchino, il Canonico Penitenziere ed il Teologo, e nelle Collegiali il Teologo, giusta le prescrizioni del Tridentino, e che tali ufficii vengano conferiti a norma delle disposizioni del Concilio stesso e dei Decreti Pontificii. E poichè alla salvezza delle anime nulla meglio giova della elezione di meritevoli e idonei parrochi, così fu sancito che tutte le parrocchie siano conferite dietro intimazione di un pubblico concorso, e osservate scrupolosamente le prescrizioni del Concilio di Trento; e che a quelle di patronato ecclesiastico i patroni debbano presentare uno dei tre che il Vescovo, secondo la forma sopraddetta, avrà proposti. Standoci poi sommamente a cuore di dare al Chiarissimo Imperatore e Re un attestato perenne della singolare Nostra Benevolenza, assai di buon grado abbiamo accordato a lui e a' suoi cattolici successori nell'Impero Austriaco la facoltà di nomi-

nare a tutti i canonicati e alle parrocchie soggette al diritto di patronato proveniente dal fondo di religione degli studii, a patto però che venga scelto uno dei tre che il Vescovo, dietro pubblico esperimento, avrà riconosciuti più meritevoli. Nè si tralasciò di provvedere che le parrocchie bisognose, a norma dei tempi e delle cose, fossero fornite di conveniente dote. E siccome unicamente la canonica istituzione dà il diritto ai beni ecclesiastici, fu disposto che tutti coloro i quali saranno nominati a qualsivoglia benefizio maggiore o minore non potranno giammai assumere l'amministrazione dei beni relativi se non dopo aver regolarmente ottenuto la sopraddetta istituzione; e parimente venne determinato che nel prendere il possesso delle Chiese Cattedrali e loro beni si osservassero a tutto rigore le prescrizioni portate dai sacri canoni e specialmente dal Pontificale e dal Cerimoniale Romano, tolta di mezzo totalmente ogni consuetudine o costumanza contraria.

Per quanto spetta alle Famiglie Religiose, le quali, ben governate, sogliono essere mai sempre del più gran vantaggio e ornamento alla civile e cristiana repubblica, fu stabilito che vengano governate in conformità alle leggi proprie di ciascun istituto dai Supremi loro Capi residenti presso questa Sede Apostolica, salva però sempre l'autorità dei Vescovi, giusta le prescrizioni dei Sacri Canoni e del Concilio di Trento; che ciascun Capo possa liberamente comunicare colle varie famiglie a sè soggette e visitarle secondo la propria autorità, e che, tolto ogni ostacolo, tutti gli ordini religiosi abbiano facoltà di osservar le regole del proprio Istituto o Congregazione, ricevere i candidati al noviziato e ammetterli alla professione religiosa. Tutti i Vescovi poi potranno liberamente introdurre nelle proprie Diocesi ordini e congregazioni religiose d'ambo i sessi,

osservate in proposito le sapientissime prescrizioni dei sacri canoni.

Nè si volle ommesso di proclamare e difendere con ogni attenzione e diligenza il naturale diritto che ha la Chiesa di posseder beni di qualunque sorta. Il perchè fu convenuto in questo Concordato che la Chiesa a qualunque titolo legittimo potrà liberamente acquistare nuovi possedimenti; e che la proprietà dei beni da essa presentemente posseduti o che in avvenire sarà per acquistare dovrà essere assolutamente inviolabile. Senza autorizzazione di questa Sede Apostolica non sarà pertanto lecito mai di estinguere o insieme riunire qualunque ecclesiastica fondazione, sia di recente, sia di antica origine, salve in proposito e permanenti le facoltà attribuite ai Vescovi dal Concilio Tridentino. L'amministrazione dei beni ecclesiastici sarà presso coloro i quali, secondo i Sacri Canoni, ne hanno diritto. Siccome però il Piissimo Imperatore soccorre ai bisogni delle chiese e non cesserà di sovvenirvi con denaro del pubblico erario, perciò tali beni non potranno esser venduti o aggravati da carichi notevoli fuorchè di consenso di questa Sede Apostolica e di Sua Maestà, o di coloro che saranno da essi a ciò deputati. Inoltre, ivi esistendo dei beni, che fondi di religione o degli studii si appellano, i quali sono in origine proprietà della Chiesa, cotali beni dovranno essere amministrati in nome della Chiesa stessa e i Vescovi ne faranno sindacato secondo la norma che verrà fissata da questa Santa Sede e da Sua Maestà. E le rendite che costituiscono il fondo di religione dovranno erogarsi nel culto divino, nella fabbrica delle chiese, nei seminarii e in qualsiasi opera propria dell'ecclesiastico ministero, sino a che lo stesso fondo, concertatisi in proposito questa Sede Apostolica e il Governo Imperiale, non sia distribuito in altrettante dure-

voli doti ecclesiastiche. Le rendite poi del fondo degli studii dovranno impiegarsi esclusivamente nella cattolica istruzione e conforme alla pia mente dei testatori. Al fondo di religione apparterranno parimenti i frutti dei beneficii vacanti, e in quelle provincie dell'Impero Austriaco nelle quali siffatto fondo non esiste, verranno instituiti Consilii ossia Commissioni miste che amministreranno i beni di ciascuna mensa vescovile e di qualunque beneficio durante la vacanza, nel modo e colle norme che saranno prescritte da questa Sede Apostolica e dalla Cesarea Sua Maestà. Siccome poi per un deplorabile rivolgimento dei tempi, nella maggior parte degli austriaci dominii le decime ecclesiastiche dalle leggi civili furono abolite, nè è possibile per circostanze particolari il rimetterle in vigore in tutto l'Impero, così, annuendo alle istanze di Sua Maestà e avendo di mira la pubblica quiete che tanto interessa alla religione, abbiamo concesso e stabilito che, rimanendo salvo ed integro il diritto di riscuotere le decime, dove tuttavia esiste, altrove in quella vece, a titolo di compensazione, si assegnino dal Governo Imperiale alcune doti in beni e fondi stabili, oppure basate sul debito dell'Impero, e si aggiudichino a tutti e a ciascuno che avessero avuto diritto alla percezione delle decime; e cotali dotazioni, siccome dichiarò Sua Maestà, secondo che verranno assegnate; dovranno considerarsi da riscuotersi e ritenersi totalmente a titolo oneroso ed affatto identico al diritto delle decime a cui esse succedono.

Finalmente venne sancito che tutti gli altri affari spettanti a persone e cose ecclesiastiche, delle quali non siasi fatta menzione in questo Concordato, debbansi regolare e amministrare secondo la dottrina della Chiesa Cattolica e la di lei disciplina vigente oggidì e approvata da questa Sede Apostolica; che le leggi, ordina-

zioni e decreti emanati sino ad ora nell'Impero Austriaco e nei singoli dominii che lo costituiscono, i quali in qualsiasi modo o forma si oppongono alla stabilita Convenzione, si considerino aboliti totalmente ed abrogati, e questo Concordato in tutte le provincie dell'Impero abbia forza e si osservi siccome vera legge dello Stato.

Tali sono i punti principali di questo recentissimo Concordato, i quali abbiamo qui brevemente esposto a Voi, Venerabili Fratelli, affinchè unanimi rendiamo infinite grazie al Padre delle misericordie e al Dio d'ogni consolazione, il quale al Nostro Carissimo Figlio in Cristo Francesco Giuseppe Imperatore d'Austria e Re Apostolico diede un cuor sapiente ed intelligente. E allo stesso Onnipotente Signore, pei meriti della Santissima Sua Madre Maria da ogni macchia del peccato originale preservata, e di tutti i Beati del cielo, de'quali abbiamo appena celebrato la festa col gaudio di una sola solennità, innalziamo umili preci, perchè errori e calamità dalla Chiesa allontani, e al popolo cristiano che a lui serve con fedeltà propizio conceda aumenti di grazie sempre maggiori.

Digitized by Google

Digitized by Google

BOLLA PONTIFICIA

PER LA PROMULGAZIONE E CONFERMA

DEL

CONCORDATO

LETTERE APOSTOLICHE

colle quali vien sanzionata la Convenzione stipulata coll'Imperator d'Austria Re Apostolico.

PIO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

A perpetua memoria del fatto.

Dio, autore dell'umana salute, il quale fondò la Chiesa sulla pietra, compie in lei ogni giorno mirabili cose manifestando uno spirito di consiglio, di sapienza e fortezza, ond'ella mai non paventi qualsiasi ostilità od offesa, ma vi si trovi anzi più salda e costante, e si corrobori nella solidità della fede a difesa della giustizia. In questo spirito da lui guidati il Beato Pietro e i Pontefici Romani suoi Successori, che esercitano l'uffizio dell'Apostolico ministero, rabbonacciarono le tempeste, mutarono in piane vie le erte scoscese, e sempre operarono tali cose

Digitized by Google

che al popolo cristiano giovarono per la quiete e la vita sempiterna. Anche Noi che, così disponendolo Dio, fummo, fra tanto sconvolgimento e soqquadro delle cose pubbliche a tutti noto, chiamati al governo della Chiesa universale, non solo egli assistè propizio coll'addolcirne per sua grande clemenza le angustie e le tribolazioni, ma anche porgendoci talora motivo di gaudio e di consolazione.

Argomento della divina clemenza si è l'avere recentemente preposto al vastissimo dominio dell'austriaco impero tal Principe in cui tutto è sommo, e che è intimamente persuaso esser le umane cose da Dio ordinate e composte in modo che pel benessere dell'uman genere abbiano a tenersi strettamente uniti fra loro il Sacerdozio e l'Impero. E per verità i Romani Pontefici Nostri Predecessori sempre furono solleciti di portar rimedio ai gravissimi e lunghi mali che la Chiesa di Dio e la Religione Cattolica pativano già da gran tempo nei dominii dell'Impero Austriaco. Ma, per la bontà di Dio e per l'insigne pietà e religione del carissimo Nostro Figlio in Cristo, Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria, Re Apostolico, or finalmente si venne a capo di potere opportunamente assestare gli affari ecclesiastici e religiosi dello stesso inclito Impero. Tanto appunto abbiamo eseguito colla solenne Convenzione sottoscritta il 18 agosto p. p. dal diletto Nostro figlio Michele Prete Cardinale della S. R. C. Viale Prelà, già da più anni Nunzio Apostolico presso l'imperial corte di Vienna, condecorato del grado di Nostro Plenipotenziario, e dal Nostro venerabile fratello Giuseppe Ottomaro, Arcivescovo di Vienna, Plenipotenziario dell'Imperatore d'Austria.

Per la prima cosa fu stabilito nella medesima Convenzione che la Religione Cattolica Apostolica Romana in tutto l'Impero d'Austria, ed in ciascuna provincia

ond'è composto, si mantenga salva ed integra con quei diritti e prerogative, delle quali Essa gode in forza della divina sua costituzione e della sanzione dei sacri canoni. E nelle cose spirituali e negli affari ecclesiastici sarà affatto libera nè soggetta ad alcuna dipendenza governativa ogni comunicazione, sia dei Vescovi, sia del Clero, sia del Popolo con quest'Apostolica Sede, nè pei medesimi affari verrà in alcun modo impedito l'esercizio dell'autorità pontificia Nostra e de' nostri Successori.

Vi è riconosciuta nei Vescovi ed assicurata la facoltà di comunicare liberamente col clero e popolo delle proprie diocesi e di esercitare ogni uffizio proprio del lor ministero. Alla loro autorità rimangono soggetti i seminarii, in cui accoglieranno i giovanetti chiamati nella sorte del Signore, e liberamente ne sceglieranno i rettori e maestri. È in facoltà dei Vescovi l'intimare e regolare, osservando le prescrizioni dei canoni, pubbliche preghiere, sacre processioni, pellegrinaggi ed altre funzioni ecclesiastiche, ed insieme spetta ad essi il convocare e celebrare sinodi diocesani e concilii provinciali, lo stabilire in essi quanto si creda opportuno, e stabilito che sia il pubblicarlo e divulgarlo.

Hanno i Vescovi parimente libera facoltà di procedere contro gli ecclesiastici della propria diocesi, nè saranno essi mai impediti dal punire colle censure della Chiesa anche i laici trasgressori delle sacre leggi e dei canoni. Ed a mantenere la purità della dottrina cattolica, ed a custodire validamente l'onestà e probità de' costumi, si stabilì che i medesimi Vescovi liberamente colpiscano di censura ecclesiastica i libri contrarii alla religione od ai buoni costumi, quali libri i ministri dell'autorità civile s'adopreranno con ogni diligenza ad allontanare e respingere dai dominii dell'impero.

Nella Convenzione medesima abbiamo anche trattato

delle cause ecclesiastiche, delle matrimoniali e degli sponsali, come da conoscersi e giudicarsi dall'ecclesiastica autorità, quanto alla loro indole religiosa. Fu stabilito per le famiglie dei Regolari che, osservati i decreti della Sede Apostolica, i postulanti siano in tutta quanta l'estensione dell'Impero Austriaco liberamente ammessi nei rispettivi noviziati e alla professione della vita religiosa, nè ivi in alcun modo si impedirà che qui in Roma i Prepositi Generali tengano corrispondenza, per gli affari che riguardano il regolare istituto, coi lor confratelli, e nei dominii dell'Impero Austriaco ne intraprendano la visita. Abbiamo provveduto con diligenza alla cristiana educazione dei giovani e ci siamo adoprati a mantenere e a difendere la naturale podestà che i Vescovi hanno in questa parte di certo importantissima. Alla lor vigilanza saranno soggette in tutta l'estensione dell'Impero Austriaco le scuole e pubbliche e private stabilite ad ammaestramento della gioventù cattolica: la materia dell'insegnamento corrisponderà in tutto alla dottrina della religione santissima; i Vescovi giudicheranno dei libri che possano maggiormente convenire ad ammaestrare i giovani nella religione: soli cattolici copriranno l'uffizio di maestri o professori nelle scuole o collegi frequentati dalla gioventù cattolica; insegneranno la teologia e le sacre discipline tanto in pubblico che in privato quelli solamente ai quali i Vescovi crederanno di permetterlo secondo la ben nota loro scienza, fede e pietà.

E per custodire in ciascuna diocesi la dottrina della fede e dei costumi, per difendere la disciplina della Chiesa, per mantenere e conservarne i riti, le cerimonie, le instituzioni, si avrà l'appoggio, ove fia d'uopo, dell'Imperiale Governo; appoggio ch'ei porgerà efficacemente anche quando i Vescovi abbiano con pene proceduto

contro gli ecclesiastici dimentichi dei proprii doveri. Inoltre il religiosissimo Imperatore darà ordine a tutti i magistrati del suo impero di prestare sempre ai Sacri Pastori e al Clero ogni riverenza ed onore.

I Vescovi affidarono la cura delle anime a degni ed idonei parrochi, intimato pubblico concorso, e osservate le prescrizioni del Concilio di Trento. Intorno ai capitoli dei canonici delle chiese Cattedrali, nelle quali abbiamo riserbato alla collazion Nostra e della Sede Apostolica la prima dignità, o la seconda, ove quella fosse di patronato laicale, salvo il diritto di nomina all'inclito Imperatore od ai Patroni, venne stabilito che ne sia aperto l'accesso a quegli Ecclesiastici soltanto che sieno forniti delle doti richieste dai Sacri Canoni, ed abbiano già esercitato con lode o la cura delle anime o l'insegnamento delle sacre discipline o il disimpegno di altri ecclesiastici affari. I Vescovi stabiliranno la prebenda del canonico penitenziere e del teologo in quelle Cattedrali, ove finora mancano, e del teologo nelle Chiese Collegiate, secondo il modo prescritto dallo stesso Concilio di Trento e dai decreti pontificii, e le conferiranno agli Ecclesiastici più idonei. Sarà diritto dei Vescovi il creare benefizii minori; e, preso l'opportuno concerto coll'Imperatore Re Apostolico, per la conveniente dote dei redditi, determinare i confini delle parrocchie, e dividerle o congiungerle.

Il diritto proprio della Chiesa di possedere e di acquistare qualunque bene stabile e fruttifero fu in questa Convenzione riconosciuto e fermato per modo che debbano essere affatto integri ed inviolati que'beni ch'essa ora possiede o successivamente possederà in ogni parte dell'Impero Austriaco. Rapporto poi alle decime della Chiesa, le quali in assai parecchie contrade di quell'Impero furono dalle Leggi civili abolite nel passato scon-

volgimento delle pubbliche cose, si convenne che, salvo il diritto di esigerle, ove ancora esistono di fatto, si compensino le perdute con beni e fondi stabili, o con danaro assegnato sul pubblico erario dell'Impero. E poichè nel dominio dell'Impero Austriaco esistono molti beni che costituiscono la mensa o i fondi, come li chiamano, di religione e degli studii, e traggono origine dalla Chiesa, fa d'uopo che questi sieno amministrati a nome della Chiesa e sotto l'inspezione dei Vescovi, appostavi di più la condizione che in séguito, dietro il divisamento Nostro e dell'Inclito Imperatore d'Austria, si possano dividere e assegnare, a titolo di dote stabile, a sacre fabbriche, a seminarii di chierici o ad altri ecclesiastici stabilimenti qualunque siano. Anzi dall'animo del piissimo Imperatore è da aspettarsi con ogni certezza che vengano aumentati quei sussidii che ora dal pubblico erario si somministrano per le necessità delle chiese, e meglio si provvegga al sostentamento e decoro dei parrochi poveri. Fu parimente stabilito di crescer di numero le Diocesi, e di fissarne una nuova circoscrizione nei dominii dell'Impero Austriaco; e perciò con animo pronto e volonteroso vi porrem mano quando avremo conosciuto che il bene delle anime lo richieda, d'accordo col medesimo Imperator d'Austria Re Apostolico.

Queste ed altre cose, che, a tutela della santissima religione, ad incremento della fede cattolica nei dominii dell'Austriaco Impero, secondo la ragione dei luoghi e dei tempi conoscemmo nel Signore più necessarie ed opportune furono pattuite e promesse in quella Convenzione. Pertanto tutte e singole queste cose promesse, pattuite e concordate in tutti e singoli i punti, clausole, articoli e condizioni, essendo state approvate, confermate e ratificate tanto da Noi, quanto dal Nostro carissimo

Figlio in Cristo Francesco Giuseppe, Imperatore d'Austria, Re Apostolico, abbiamo voluto aggiungervi, a più salda lor consistenza, il vigore dell'Apostolica fermezza, e dar ad esse più solida autorità e forma decretoria. Laonde con queste Nostre Lettere Apostoliche facciam noto quanto fu stipulato pel bene della cattolica religione e per l'incremento della fede ortodossa e della ecclesiastica disciplina in tutto il dominio dell'Impero Austriaco. Il tenore poi della Convenzione stipulata è come segue, cioè:

(*Qui segue l'intiero Concordato, il quale, accompagnato dalla ratifica di Sua Maestà Imp. R. Apostolica, si troverà nella seguente Patente sovrana*).

Noi, confidando che Dio benignissimo, per la cui virtù tutto il corpo della Chiesa vien santificato e retto, si degni favorire misericordiosamente questa Nostra sollecitudine nell'assestare gli affari religiosi ed ecclesiastici nell'Impero Austriaco, di Nostra certa scienza e dopo matura Nostra deliberazione, per la pienezza dell'Apostolica potestà col tenore delle presenti approviamo, ratifichiamo e accettiamo le sopraddette concessioni, patti e concordàti, e ad essi aggiungiamo la forza e l'efficacia dell'Apostolica sanzione e conferma. Col maggior impegno ammoniamo poi ed esortiamo nel Signore tutti e singoli i Vescovi or residenti nell'Impero Austriaco e da instituirsi in séguito da Noi, e i loro Successori e il Clero tutto quanto, perchè tutte le cose premesse, da Noi sanzionate a maggior gloria di Dio, a vantaggio di santa Chiesa e a salute delle anime, in quello che li riguarda, con diligenza e costanza sieno osservate, ed essi pongano ogni lor pensiero, sollecitudine, consiglio e sforzo a fare che la purità della dottrina cattolica, lo

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

splendore del divin culto e dell'ecclesiàstica disciplina, l'osservanza delle leggi della Chiesa e l'onestà dei costumi più e più brilli luminosa nei fedeli dell'Impero Austriaco. Decretando che le presenti Lettere in niun tempo non possano mai censurarsi od impugnarsi per vizio di surrezione o di orrezione e di nullità, o per difetto della Nostra intenzione o per qualunque altro anche grave ed impensato, ma che siano e debbano essere sempre ferme, valide ed efficaci, e che debbano sortire ed ottenere i loro effetti pieni ed integri, e da osservarsi inviolabilmente, finchè si osservino le condizioni e i patti espressi nel Trattato. Non ostanti le Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche e Sinodali generali, pubblicate nei Concilii Provinciali e Generali, e le regole Nostre e della Cancelleria Apostolica, principalmente del non togliere il diritto acquistato; come pure le fondazioni delle Chiese, dei Capitoli e di qualunque altro luogo pio, munite anche dell'approvazione Apostolica, e di qualunque altra sanzione, ed anco i privilegi accordati e le Lettere Apostoliche come che sia concesse, confermate, innovate in contrario, e ogn'altra qualunque cosa contraria. Alle quali cose tutte e singole, considerando il tenor di quelle come espresse e inserite parola per parola, le quali altrimenti dovrebbero aver lor vigore specialmente ed espressamente deroghiamo, però ad effetto soltanto degli articoli premessi. Inoltre, perchè sarebbe difficile che le presenti Lettere fossero portate in ciascun luogo ove sarebbero a prodursi, in forza della medesima Apostolica Autorità decretiamo ed ordiniamo che ai lor Trasunti, anche stampati, sottoscritte però di mano di qualche Notaio pubblico, e munite del sigillo di qualche persona costituita in dignità ecclesiastica, si presti ovunque piena fede come se fossero esibite e prodotte le Lettere presenti. E se mai avvenisse

che da alcuno, posto in qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza si attentasse cosa a queste contraria, Noi la dichiariamo irrita e nulla. A niuno adunque sia lecito infrangere questa pagina della Nostra concessione, approvazione, ratificazione, accettazione, ammonizione, esortazione, decreto, derogazione, mandato e volere, o ad essa contrapporsi con temerario ardimento. Che se alcuno presumesse di attentarvi, sappia ch'egli incorrerà nell'indegnazione di Dio Onnipotente e dei Beati Apostoli suoi Pietro e Paolo.

Dato in Roma presso san Pietro nell'anno dell'Incarnazione del Signore 1855, ai 3 novembre, del Nostro Pontificato anno decimo.

U. P. Card. Pro-Datario.

V. Card. Macchi.

Visto per parte della Curia *D. Bruti.*

In luogo ✝ del piombo.

V. Cugnonio.

Digitized by Google

Digitized by Google

PATENTE IMPERIALE

DEL 5 NOVEMBRE 1855

valevole per tutti gli Stati dell'Impero, colla quale viene pubblicato il Concordato conchiuso il 18 agosto 1855 in Vienna, fra Sua Santità Papa Pio IX e Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica Francesco Giuseppe I, Imperatore d'Austria, e viene ordinato che le determinazioni del medesimo, con riserva delle disposizioni indicate negli articoli 1° e 2° di questa Patente, abbiano ad avere piena forza di legge in tutta la Monarchia, dal giorno della pubblicazione della presente Patente.

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I, *per la grazia di Dio, Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia, di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, ecc., ecc., ecc.*

Dal giorno che Noi, per disposizione dell'Onnipossente, salimmo sul trono dei Nostri avi, dedicammo i Nostri continui sforzi a rinnovare e consolidare le basi morali dell'ordine sociale e della felicità dei Nostri popoli; e tanto più abbiamo riputato Nostro sacrosanto dovere di porre in consonanza i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica colle leggi divine e colla benintesa prosperità

Digitized by Google

del Nostro Impero. A questo fine abbiamo emanate per una gran parte del Nostro Impero, di cointelligenza coi Vescovi di quei paesi, le Nostre ordinanze del 18 e 23 aprile 1850, e soddisfatto colle medesime a parecchi urgenti bisogni della Chiesa.

A fine di compiere questa benefica opera, Ci siamo accordati colla Santa Sede, e il 18 agosto, anno corrente, abbiamo concluso col supremo Capo della Chiesa un esteso Concordato.

Nel comunicarlo a' Nostri popóli, sentiti i Nostri ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, ordiniamo:

1.° Prenderemo le opportune disposizioni a fine di porre in armonia la direzione delle scuole cattoliche in quegli Stati della Corona in cui non corrisponde all'ottavo articolo, colle disposizioni del medesimo.

2.° È nostro volere che i tribunali matrimoniali vescovili abbiano ad entrare in attività anche in quegli Stati della Corona ne'quali non sussistono, a fine di pronunciare nelle cause matrimoniali dei Nostri sudditi cattolici, e ciò in conformità all'articolo 10 del Concordato. Determineremo in séguito, di concerto coi Vescovi, il tempo in cui entreranno in vigore. Infrattanto verranno pubblicati i necessarii cambiamenti delle leggi civili in cause matrimoniali. Fino a quell'epoca restano in vigore le leggi sussistenti pel matrimonio dei Nostri sudditi cattolici, e i Nostri tribunali avranno a decidere in conformità delle medesime sulla validità civile (1) di tali matrimonii e degli effetti di legge da essi procedenti.

(1) Facciamo notare che, in virtù di questa Sovrana Patente. anche in questo frattempo non s'intende più che i tribunali civili abbiano a giudicare sulla realtà del *vincolo* matrimoniale dietro le disposizioni del Codice civile, ma unicamente sulla *validità civile* del medesimo, cioè quanto agli effetti civili del matrimonio stesso.

3.° Del resto le disposizioni contenute nel Concordato da Noi conchiuso colla Santa Sede, avranno pieno vigore di legge in tutto il Nostro Impero dall'epoca della pubblicazione di questa Patente.

Il Nostro Ministro del culto e della pubblica istruzione, di concerto cogli altri ministri cui risguarda, e del Nostro Comando in capo dell'armata, è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Dato in Vienna, Nostra città capitale e di residenza, il quinto giorno del mese di novembre dell'anno milleottocentocinquantacinque, settimo del Nostro governo.

FRANCESCO GIUSEPPE *m. p.*

(*L. S.*)

Conte Buol Schauenstein *m. p.*

Conte Thun *m. p.*

Per Ordine Sovrano, *Ransonnet* m. p.

Digitized by Google

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO

PER LA GRAZIA DI DIO

IMPERATORE D'AUSTRIA

Re d'Ungheria e Boemia, di Lombardia e Venezia, di Dalmazia, ecc., ecc., ecc.

Col tenore delle presenti notifichiamo ed attestiamo a tutti e singoli cui spetta:

Essendo stata conclusa e segnata, il giorno diciotto agosto dell'anno corrente, fra il Plenipotenziario di Sua Santità ed il Nostro, una convenzione solenne del tenore seguente, affine di stabilire nel Nostro Impero un ordine determinato e durevole quanto agli interessi ed ai diritti della Chiesa Cattolica:

CONCORDATO

fra Sua Santità Pio IX, Pontefice Massimo e Sua Maestà Cesareo-Regia Apostolica Francesco Giuseppe I, Imperatore d'Austria.

Sottoscritto in Vienna il 18 agosto, e ivi dall'una e dall'altra parte scambiatene le ratifiche il 25 settembre 1855.

NEL NOME DELLA SANTISSIMA ED INDIVISIBILE TRINITÀ

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio IX e Sua Maestà Cesareo-Regia Apostolica l'Imperatore d'Austria Francesco Giuseppe I, concorrendo unanimi a far sì che la fede,

la pietà e il vigore di tutto che è retto ed onesto si conservi e cresca nell'Impero Austriaco, risolsero di stipulare un Concordato solenne intorno alle condizioni della Chiesa Cattolica nello stesso Impero.

Il perchè il Santissimo Padre nominò qual suo Plenipotenziario l'Eminentissimo Cardinale della Santa Romana Chiesa, signor Michele Viale Prelà Pro-Nuncio della stessa Sua Santità e della Santa Sede presso l'anzidetta Apostolica Maestà, e Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nominò Sua Altezza Giuseppe Ottomaro Principe-Arcivescovo di Vienna, Assistente al Soglio Pontificio, Prelato e Gran Croce dell'ordine imperiale Austriaco di Leopoldo, e Consigliere intimo della medesima Maestà Imperiale.

I quali, dopo scambiatisi e riconosciuti i pieni poteri di cui erano rivestiti, convennero nelle seguenti cose:

Art. 1. La Religione Cattolica Apostolica Romana sarà sempre conservata intatta in tutto l'Impero Austriaco e in tutti i Dominii che lo costituiscono, con quei diritti e con quelle prerogative delle quali deve fruire per disposizione di Dio e per le sanzioni canoniche.

Art. 2. Avendo il Romano Pontefice per diritto divino il primato, tanto di onore quanto di giurisdizione, in tutta quanto si estende la Chiesa, la reciproca comunicazione dei Vescovi, del Clero e del popolo colla Santa Sede, nelle cose spirituali e negli affari ecclesiastici, non avrà alcun bisogno di ottenere il *placito regio*, ma sarà assolutamente libera.

Art. 3. Gli Arcivescovi, i Vescovi e tutti gli Ordinarii de'luoghi comunicheranno liberamente col Clero e col popolo Diocesano, pel ministero dell'ufficio pastorale, e del pari pubblicheranno liberamente le loro istruzioni ed ordinazioni intorno agli oggetti ecclesiastici.

Art. 4. Sarà pure libero agli Arcivescovi e Vescovi di fare tutto ciò che circa il governo delle Diocesi loro compete per dichiarazione o per disposizione dei Sacri Canoni, giusta la disciplina attuale ed approvata dalla Santa Sede, e specialmente:

a) Il costituire Vicarii, Consiglieri e Coadiutori della loro amministrazione quegli ecclesiastici qualunque che stimeranno idonei ai predetti ufficii;

b) L'assumere allo stato clericale, e promuovere ai sacri Ordini, a tenore dei Canoni, coloro che giudicheranno necessarii od utili alle loro Diocesi, e il respingere per contrario dal ricevimento degli Ordini coloro che ne riputassero indegni;

c) L'erigere beneficii minori e d'accordo colla Cesarea Maestà, segnatamente per ciò che concerne il conveniente assegnamento della rendita, l'istituire parrocchie, il dividerle, o riunirle;

d) Il prescrivere pubbliche preci ed altre opere pie, quando lo richiegga il bene della Chiesa, dello Stato o del Popolo; l'ordinare parimenti sacre processioni e pellegrinaggi, il regolare i funerali e tutte le altre sacre funzioni, mantenute in tutto le relative prescrizioni canoniche;

e) Il convocare e celebrare, conformemente ai Sacri Canoni, Concilii provinciali e Sinodi diocesani, non che il pubblicarne gli atti.

Art. 5. Tutta l'istruzione della gioventù cattolica in tutte le scuole così pubbliche come private sarà conforme alla dottrina della religione cattolica. I Vescovi per dovere del proprio pastoral ministero dirigeranno la religiosa educazione de' giovani in tutti i luoghi d'istruzione e pubblici e privati, e diligentemente sorveglieranno perchè nell' insegnare qualunque disciplina non siavi cosa contraria alla religione cattolica e all'illibatezza dei costumi.

Art. 6. Nessuno insegnerà la sacra Teologia, nè la scienza catechetica, nè la dottrina della Religione in qualsivoglia istituto o pubblico o privato se non ne avrà ottenuto incarico ed autorità dal Vescovo diocesano, il quale può rivocarla, quando lo stimi opportuno. I pubblici professori di Teologia e i maestri della scienza catechetica, previa esposizione del giudizio del Vescovo intorno alla fede, alla scienza ed alla pietà dei candidati, saranno nominati tra coloro ai quali egli si sarà dichiarato disposto a conferire missione e facoltà d'insegnare. Dove poi alcuni dei professori della facoltà Teologica sogliono essere assunti dal Vescovo per ammaestrare nella Teologia gli alunni del suo Seminario, a tali professori saranno ognora assunti coloro che siano stati dal Vescovo riputati abili sopra ogni altro a sostener tale ufficio. Per gli esami di quelli che aspirano al grado di dottore in Teologia o di sacri Canoni, il Vescovo diocesano sceglierà la metà degli esaminatori tra' dottori di Teologia o dei sacri Canoni.

Art. 7. Nei ginnasii, e in tutte le scuole dette medie, destinate alla gioventù cattolica, non saranno nominati a professori, o maestri se non uomini cattolici, e tutta l'istruzione verrà pure ordinata ad imprimere nei cuori la legge della vita cristiana, giusta l'indole delle cose di cui tratta. I Vescovi stabiliranno, dietro accordo tra loro, quali libri debbano usarsi nelle scuole per l'insegnamento religioso. Intorno alla nomina dei maestri di religione pei ginnasii pubblici e per le scuole medie saranno osservate le disposizioni intorno a ciò opportunamente stabilite.

Art. 8. Tutti i maestri delle scuole elementari destinate ai cattolici saranno soggetti alla ispezione ecclesiastica. S. M. Cesarea nominerà gli Ispettori diocesani delle scuole tra le persone che saranno state proposte

dal Vescovo. Nel caso che in dette scuole non sia proveduto bastantemente alla istruzione religiosa, il Vescovo nominerà liberamente un ecclesiastico che insegnerà il catechismo ai discepoli. In colui che deve essere assunto a maestro di scuola è indispensabile una fede e moralità intemerata. Chi devierà dal retto sentiero, sarà rimosso.

Art. 9. Gli Arcivescovi, i Vescovi e tutti gli Ordinarii de' luoghi eserciteranno la propria autorità liberissimamente per condannare con censura i libri perniciosi alla religione ed alla onestà de' costumi, e allontanare dalla loro lettura i fedeli. Ma anche il Governo userà tutti gli opportuni rimedii perchè tali libri non vengano divulgati nell'Impero.

Art. 10. Siccome tutte le cause ecclesiastiche, e quelle in ispecie che riguardano la fede, i sacramenti, le sacre funzioni, gli offici e i diritti annessi al sacro ministero, appartengono unicamente al foro della Chiesa, così saranno conosciute dal giudice ecclesiastico, il quale del pari giudicherà anche delle cause matrimoniali giusta i Sacri Canoni e i decreti principalmente del Concilio di Trento, rimettendosi soltanto al giudice secolare il decidere degli effetti civili del matrimonio. Rapporto agli sponsali, l'autorità ecclesiastica giudicherà della loro esistenza, e degli effetti quanto ad impedire il matrimonio, osservato quanto è stabilito nello stesso Concilio Tridentino e nelle Lettere Apostoliche che incominciano colle parole: *Auctorem fidei.*

Art. 11. Sarà in facoltà dei Vescovi di infliggere ai Chierici che non porteranno un onesto abito clericale conveniente all'ordine e alla dignità loro, o che in qualunque modo saranno degni di riprensione, le pene stabilite dai Sacri Canoni, ed altre che gli stessi Vescovi giudicheranno opportune, e il custodirli nei monasteri,

nei seminarii o in case da destinarsi a ciò. E non sarà loro menomamente impedito di punire con censure qualunque dei fedeli violatori delle leggi ecclesiastiche e dei Sacri Canoni.

Art. 12. Il giudice ecclesiastico giudicherà del diritto di patronato: pure la Santa Sede consente che, trattandosi di patronato laicale, i Tribunali secolari possano giudicare della successione quanto allo stesso patronato, sia che si agiti questione tra i veri e i supposti patroni, o tra ecclesiastici, che dai patroni medesimi fossero designati.

Art. 13. Sua Santità, fatta ragione dei tempi, consente che le cause degli ecclesiastici, meramente civili, come di contratti, di debiti, di eredità, siano discusse e definite da giudici secolari.

Art. 14. Per lo stesso motivo la Santa Sede non vieta che le cause degli ecclesiastici per crimini o delitti, che si puniscono colle leggi penali dell'Impero, siano giudicate da giudice laico, al quale per altro incombe il dovere di fare immediatamente nota ogni cosa al Vescovo. Inoltre, nell'arrestare il reo e nel sostenerlo si adotteranno que' modi che esige la riverenza allo stato ecclesiastico. Che se un ecclesiastico sarà condannato a morte, o a più di cinque anni di carcere, saranno sempre comunicati al Vescovo gli atti giudiziarii, ed egli avrà facoltà di udire il condannato in quanto può essere necessario per giudicare quale pena ecclesiastica gli debba essere inflitta. Ciò pure avrà luogo a richiesta del Vescovo, se sarà stata inflitta una pena minore. I Chierici subiranno la pena del carcere sempre in luoghi separati dai secolari. Se poi saranno condannati per delitto o trasgressione, saranno rinchiusi in qualche monastero o in altra casa ecclesiastica.

Nel dispositivo di questo articolo non sono comprese

le cause maggiori, intorno alle quali decise il Sacro Concilio di Trento (*Sess. 24. c. 5, de reformatione*). Intorno al modo di trattar queste cause, provvederanno, se occorrerà, il Beatissimo Padre e Sua Cesarea Maestà.

Art. 15. Affinchè sia onorata la casa di Dio, il quale è il Rè dei re, e il Signore dei dominatori, sarà conservata l'immunità de' sacri templi, in quanto il permettano la sicurezza pubblica e le esigenze della giustizia.

Art. 16. L'Augustissimo Imperatore non soffrirà che la Chiesa Cattolica, la sua fede, la sua liturgia, le sue istituzioni vengano disprezzate sia con parole, sia con fatti o con iscritti, nè che vengano impediti i pastori delle Chiese, o i sacri ministri nell'esercizio dei loro doveri, specialmente per custodire la dottrina della fede, dei costumi e la disciplina della Chiesa. Di più presterà mano efficace, all'uopo, perchè le sentenze emanate dai Vescovi contro gli ecclesiastici immemori dei loro doveri sieno recate ad effetto.

Desiderando inoltre che sia conservato l'onore, giusta i divini precetti dovuto ai sacri ministri, non permetterà cosa alcuna che possa anche menomamente disonorarli, o renderli spregevoli; anzi comanderà che tutti i Magistrati del suo Impero prestino agli Arcivescovi e Vescovi ed al Clero in qualsivoglia occasione la reverenza e l'onore dovuti alla loro dignità.

Art. 17. Saranno conservati i Seminarii vescovili, e dove la loro dotazione non basti in tutto al fine a cui debbono servire, giusta la mente del Sacro Concilio di Trento, sarà provveduto ad accrescerla in modo conveniente. I Prelati diocesani li governeranno ed amministreranno con pieno e libero diritto, giusta le norme dei Sacri Canoni. Nomineranno pertanto i rettori, e i professori e maestri dei detti Seminarii, e li rimoveranno ogni qualvolta sarà da essi riputato necessario od utile.

Essi riceveranno i giovani ed i giovanetti che vi debbono essere allevati, come giudicheranno essere espediente, nel Signore, alle loro Diocesi. Coloro che daranno opera agli studii in questi Seminarii potranno essere ammessi, previo esame d'idoneità, nelle scuole di qualsivoglia altro istituto e concorrere, osservate le debite prescrizioni, a qualunque cattedra fuori dei Seminarii.

Art. 18. La Santa Sede, usando del proprio diritto, erigerà nuove Diocesi, e determinerà nuove circoscrizioni delle medesime, ove lo richieda il bene spirituale dei fedeli. Nondimeno, quando ciò occorrerà, essa procederà d'accordo col Governo Imperiale.

Art. 19. Sua Maestà Cesarea, nell'eleggere i Vescovi, che in forza del privilegio Apostolico a Lei trasmesso dai Serenissimi suoi Antecessori, presenta o nomina, perchè la Santa Sede canonicamente li istituisca, anche per l'avvenire prenderà consiglio anzi tutto dai Vescovi comprovinciali.

Art. 20. I Metropoliti e Vescovi, prima di assumere il governo delle loro Chiese, emetteranno al cospetto di Sua Maestà Cesarea giuramento di fedeltà espresso nei termini seguenti: « Giuro e prometto sui Santi Evangeli di Dio, come è dovere del Vescovo, obbedienza e fedeltà a Sua Cesarea Regia Maestà Apostolica, e a' suoi successori: giuro parimenti e prometto che non avrò nessuna comunicazione, nè interverrò a nessun consiglio che sia di nocumento alla pubblica tranquillità: che non conserverò nessuna unione sospetta, nè entro nè fuori dei limiti dell'Impero, e che se verrà a mia conoscenza che sovrasti alcun pericolo pubblico, non ometterò cosa alcuna per allontanarlo,

Art. 21. In tutte le parti dell'Impero gli Arcivescovi, i Vescovi e gli ecclesiastici tutti avranno facoltà di dis-

porre di tutte quelle cose, che in tempo di morte lascieranno, a tenore dei sacri Canoni, le cui prescrizioni dovranno essere diligentemente osservate anche dai loro legittimi eredi, che succedessero loro *ab intestato*. Nell'uno e nell'altro caso si eccettueranno gli ornamenti e gli abiti pontificali dei Vescovi diocesani, le quali cose tutte dovranno considerarsi come spettanti alla mensa episcopale, e perciò passeranno ai Vescovi successori. Lo stesso si praticherà quanto ai libri, dove tale sia la consuetudine.

Art. 22. In tutte le Chiese Metropolitane o Arcivescovili e suffraganee, Sua Santità conferirà la prima dignità quando non sia di patronato laicale privato, nel qual caso conferirà la seconda. A tutte le altre dignità e prebende canonicali continuerà a nominare la Maestà Sua, rimanendo eccettuate quelle che sono di libera collazione episcopale, o che soggiacciono a *jus patronato* legittimamente acquistato. A Canonici delle predette Chiese non saranno assunti se non Sacerdoti, i quali ed abbiano le doti prescritte generalmente dai Canoni, e saranno stati lodevolmente occupati o nella cura delle anime, o negli affari ecclesiastici, o nell'insegnamento delle sacre discipline. Sarà tolta inoltre la necessità della nascita nobile, o dei titoli di nobiltà, salve per altro le condizioni che constino essere state aggiunte nella fondazione. Dove poi è in uso, sarà diligentemente conservata la lodevole consuetudine di conferire i Canonicati previo pubblico concorso.

Art. 23. Nelle Chiese Metropolitane ed Episcopali, dove manchino il Canonico Penitenziere, o il Canonico Teologo, e nelle collegiate il Canonico Teologo, in conformità a quanto è prescritto nel Concilio di Trento (*Sess.* 5, *cap.* 1; *e Sess.* 21, *cap.* 8 *de Reformatione*), come prima si potrà, saranno costituiti, e i Vescovi con-

feriranno le dette prebende giusta le sanzioni dello stesso Concilio, e i rispettivi decreti pontificii.

Art. 24. A tutte le Parrocchie sarà provveduto per pubblico concorso, e osservandosi le prescrizioni del Concilio di Trento. Per le Parrocchie di patronato ecclesiastico i patroni presenteranno uno dei tre che saranno stati proposti dal Vescovo nella forma sopra enunciata.

Art. 25. Sua Santità, per dare una prova di singolare benevolenza all'Apostolica Maestà di Francesco Giuseppe Imperatore e Re, concede a Lui ed ai cattolici suoi Successori nell'Impero l'indulto di nominare a tutti i Canonicati e alle Parrocchie, che sottostanno al *jus patronato* derivante dal fondo di religione o degli studii, in modo però che ne trascelga uno de' tre che saranno dal Vescovo giudicati più degni dopo subito il pubblico concorso.

Art. 26. Alle Parrocchie mancanti di congrua sufficiente (secondo la condizione dei tempi e dei luoghi), la dote sarà aumentata, appena che si potrà, ed ai parrochi cattolici di rito orientale sarà provveduto nello stesso modo come a quelli di rito latino. Del resto, le predette cose non riguardano le chiese parrocchiali di *jus patronato* ecclesiastico o laicale acquistato canonicamente, l'onere delle quali incombe ai rispettivi patroni. Che se i patroni non soddisferanno pienamente alle obbligazioni loro imposte dalla legge ecclesiastica, e segnatamente quando sia costituita al parroco una dote dal fondo di religione, sarà provveduto dietro considerazione di ciò che, secondo lo stato delle cose, dovrà considerarsi.

Art. 27. Derivando il diritto ai beni ecclesiastici dalla istituzione canonica, tutti coloro che saranno nominati o presentati a beneficio qualunque maggiore o minore,

non potranno assumere l'amministrazione dei beni temporali annessi ai medesimi se non in forza della canonica istituzione. Inoltre nel possesso delle Chiese Cattedrali, e degli annessi beni, saranno accuratamente osservate tutte quelle cose che nelle sanzioni canoniche, e soprattutto nel Pontificale e Ceremoniale Romano sono prescritte, abolita ogni usanza e consuetudine contraria.

Art. 28. I regolari, che a norma delle costituzioni del loro Ordine sono soggetti a' Superiori Generali residenti presso la Sede Apostolica, saranno governati dai medesimi, a norma delle presenti costituzioni, salva però l'autorità dei Vescovi, giusta le sanzioni dei Canoni, e specialmente quelle del Concilio di Trento. Per il che i predetti Superiori Generali avranno libera comunicazione co' loro soggetti in tutte quelle cose che spettano al ministero che loro incombe, ed eserciteranno pure liberamente la visita sopra i medesimi. I regolari poi osserveranno senza impedimento le regole del rispettivo Ordine, Istituto o Congregazione, e secondo le prescrizioni della Santa Sede ammetteranno i candidati al noviziato e alla professione religiosa.

Tutte queste medesime cose saranno pure osservate relativamente alle monache, in quanto le concernono.

Sarà libero agli Arcivescovi e Vescovi nelle proprie Diocesi costituire Ordini o Congregazioni religiose dell'uno e dell'altro sesso, giusta i Sacri Canoni: conferiranno però per tale oggetto col Governo Imperiale.

Art. 29. La Chiesa godrà del suo diritto di acquistare liberamente per qualunque titolo legittimo nuove possessioni, e la sua proprietà sarà solennemente inviolabile in tutti i beni che ora possiede o che acquisterà in avvenire. Quindi, quanto alle antiche e alle nuove fondazioni ecclesiastiche, nessuna soppressione e nes-

suna unione potrà aver luogo senza l'intervento dell'autorità della Sede Apostolica, salve le facoltà attribuite ai Vescovi dal sacro Concilio di Trento.

Art. 30. L'amministrazione dei beni ecclesiastici sarà presso coloro ai quali spetta secondo i Canoni. Avuto poi riguardo ai sussidii che l'Augustissimo Imperatore benignamente presta e presterà onde provvedere ai bisogni delle Chiese dal pubblico erario, que' beni non si potranno vendere, nè aggravare di notabili pesi senza il consenso della Santa Sede e di Sua Maestà Cesarea, o di coloro ai quali essi avranno creduto di domandare questo incarico.

Art. 31. I beni che costituiscono i fondi detti di Religione e degli studii, spettano per la loro origine alla proprietà della Chiesa, e saranno amministrati in nome della medesima, esercitandovi i Vescovi la sorveglianza loro dovuta, secondo le forme che saranno stabilite dalla Santa Sede d'accordo con sua Maestà Imperiale.

Le rendite del fondo di religione, sino a tanto che, consigliatisi fra loro la Sede Apostolica e l'Imperiale governo, lo stesso fondo si divida in dotazioni stabili ed ecclesiastiche, si dovranno erogare in servigio del culto divino, nella fabbrica di chiese, e nei Seminarii, e in tutte quelle cose che si riferiscono all'ecclesiastico ministero. Onde supplire alle cose che mancano, Sua Maestà, come ha praticato sinora, così per l'avvenire soccorrerà graziosamente, anzi se la ragion de' tempi lo permetterà, somministrerà ancora più generosi sussidii. Nello stesso modo le rendite del fondo degli studii saranno volte unicamente in pro della istruzione cattolica, e giusta la pia mente dei fondatori.

Art. 32. I frutti de' beneficii vacanti, in quanto fu sinora consueto, saranno deposti nel fondo di religione, e Sua Maestà Cesarea vi assegna pure di moto proprio i

Digitized by Google

redditi dei Vescovadi e delle Abbazie secolari vacanti nell'Ungheria e nei dominii annessivi un tempo, redditi che i suoi Predecessori nel Regno d'Ungheria possedettero tranquillamente per lunga serie di secoli. In quelle provincie dell'Impero, dove non esiste il fondo di religione, per ogni diocesi saranno istituite Commissioni miste, le quali, conformemente a quanto sarà stabilito tra Sua Santità e Sua Maestà Cesarea, amministreranno i beni della mensa vescovile e di tutti i beneficii in tempo di vacanza.

Art. 33. Essendo state nel tempo delle passate vicissitudini in moltissimi luoghi dei Dominii Austriaci abolite per legge civile le decime ecclesiastiche, e non potendo, considerate le speciali condizioni, esserne reintegrata in tutto l'Impero l'esazione, Sua Santità, ad istanza di Sua Maestà l'Imperatore, e in vista della pubblica tranquillità, che sommamente interessa la Religione, permette e statuisce, che, salvo il diritto di esigere le decime dove esiste di fatto, negli altri luoghi, invece delle stesse decime, o a titolo di compenso, vengano assegnate doti dall'Imperiale Governo, sia in beni stabili, sia in titoli del debito dell'Impero, e tali doti sieno attribuite a tutti coloro che godevano il diritto di esigere le decime; e S. M. dichiara parimenti, che le doti medesime, come saranno state assegnate, dovranno essere percepite e conservate a titolo oneroso e identico a quello delle decime, alle quali succedono.

Art. 34. Le altre cose spettanti a persone o ad oggetti ecclesiastici, e delle quali non è fatta menzione in questi articoli, saranno tutte rette e amministrate giusta la dottrina della Chiesa, e la vigente sua disciplina approvata dalla Santa Sede.

Art. 35. Sono abrogate, in forza di questo solenne Concordato, le leggi, gli ordini, i decreti in qualunque

modo e forma sinora emanati nell'Impero Austriaco, e in ciascuno dei Dominii ond'è costituito, in quanto fossero ad esso contrarii; e lo stesso Concordato, d'ora innanzi e in perpetuo sarà in vigore nei dominii medesimi, come legge dello Stato; il perchè e l'una e l'altra parte contraente promette per sè e pe' suoi Successori di osservare religiosamente tutte e singole le pattuite disposizioni; e se mai in avvenire soprávvenisse qualche difficoltà, Sua Santità e Sua Maestà Imperiale conferiranno fra loro onde comporla amichevolmente.

Art. 36. Del presente Concordato saranno scambiate le ratifiche entro due mesi dalla data apposta al medesimo, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i predetti Plenipotenziarii hanno sottoscritto il presente Concordato, e l'hanno munito ciascuno del proprio suggello.

Dato in Vienna li 18 agosto, nell'anno della Redenzione, milleottocentocinquantacinque.

Gius. Ottomaro De Rauscher, *m. p.*
Arcivescovo di Vienna.

(*L. S.*)

Michele Card. Viale Prelà, *m. p.*

(*L. S*).

Noi, veduti e considerati gli articoli di questo Concordato, protestiamo e dichiariamo di approvarli e confermarli tutti e singoli, promettendo colla parola Sovrana per Noi e Nostri Successori di fare fedelmente eseguire tutte le cose che in essi contengonsi, nè di permettere giammai per qualsiasi ragione che ad essi sia contrav-

Digitized by Google

venuto. Per darvi maggior fede e valore, gli Atti presenti della Nostra ratificazione abbiamo soscritto di Nostro proprio pugno, e comandato fossero muniti del Nostro Imperiale Regio suggello. Dato da Ischl, il 25 settembre dell'anno di salute 1855, settimo del Nostro Regnare.

FRANCESCO GIUSEPPE, *m. p.*

(*L. S.*)

Conte Buol Schauenstein, *m. p.*

Per incarico di S. M. I. R. Apostolica:

Ottone Barone di *Meysenbug*, m. p.

LETTERA PASTORALE

DI S. E. MONSIGNOR ARCIVESCOVO DI MILANO

SUL CONCORDATO

BARTOLOMMEO CARLO Conte ROMILLI

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE

ARCIVESCOVO DI MILANO

Al Venerabile Clero e Diletto Popolo della Diocesi,
Salute e Benedizione.

Venerabili Fratelli e Dilettissimi Figli.

Nell'annunciarvi compiuto un sospirato avvenimento l'esuberanza del gaudio Ci fa invitare il creato a render grazie all'Altissimo e Ci fa ripetere col Profeta: *Laudate coeli et exulta terra, jubilate montes laudem, quia consolatus est Dominus populum suum* (Isa., XLIX, 13). Sì, che Iddio in mezzo alle tante tribolazioni di questi tempi, provocate dai nostri trascorsi, ha ora veramente consolato il suo popolo fedele, ha versato nel di lui cuore un torrente di allegrezza che gli fa dimenticare e le passate angoscie e le presenti necessità: *Laudate coeli quoniam misericordiam fecit Dominus: jubilate extrema*

terrae, resonate montes laudationem, saltus et omne lignum ejus, quoniam redemit Dominus Jacob, et Israel gloriabuntur (Isa., XLIV, 23): Lodate, o cieli, l'altissimo Iddio, poichè ha fatto splendere sopra di noi uno dei tratti più luminosi di sua misericordia infinita; esulti la terra fino a' suoi estremi confini, echeggino d'allegrezza i monti, risuonino di giubilo le loro selvose pendici, poichè il Signore ha ridonato intiera a Giacobbe la sua libertà, la sua gloria ad Israele: *Quoniam redemit Dominus Jacob, et Israel gloriabitur.*

E voi ben comprendete, Venerabili Fratelli e Dilettissimi Figli, che la cagione di tanta gioia è l'avventurata conclusione del Concordato fra l'Augustissimo nostro Imperatore Francesco Giuseppe e il Beatissimo Padre Papa Pio IX, per la redintegrazione della Chiesa ne' suoi diritti, e pel ripristino d'una perfetta armonia fra Chiesa e Stato in tutti quanti gli estesissimi dominii dell'Austriaca Corona. Sì, Fratelli e Figli amatissimi! quella tanto consolante assicurazione, che, alcuni anni or sono, godevamo comunicarvi come dataci dal labbro istesso del nostro augusto Monarca: *il Concordato si farà*, è ora una assoluta realtà, è una promessa puntualmente, lealmente, magnanimamente adempiuta. Il Concordato è già legge inviolabile dell'Impero, è già patto internazionale irrevocabile, è vincolo stretto col Vicario di Gesù Cristo, col Capo venerando di tutta la Chiesa, da Colui che si gloria di essere il *primo e più devoto dei di lui figli* (1).

Ciò che il giusto Francesco, ciò che il piissimo Ferdinando, sebbene vivamente bramosi, non erano giunti a poter fare, forma ora dunque e formerà mai sempre

(1) Con simili parole annunciarono i giornali essersi espresso l'augusto nostro Imperatore scrivendo al Santo Padre dopo la conclusione del Concordato.

la più splendida gemma nella gloriosa corona di quel giovine monarca *in cui tutto è sommo*, come pronunciò di lui l'istesso Augustissimo Pio IX nella Lettera Apostolica colla quale conferma e promulga al mondo cattolico questo medesimo Concordato (1). E ben si meriterebbe anche per questo solo atto il vero erede della insigne pietà d'un Rodolfo d'Absburgo e d'un Ferdinando II quelle onorificentissime lodi di cui lo rimunera al cospetto dell'universo il venerando Pontefice Padre nostro sia nella predetta Lettera Apostolica, sia nella solenne Allocuzione, colla quale annunziava in Concistoro al sacro Collegio la felice conclusione del Concordato predetto; perocchè all'Apostolica Maestà di Francesco Giuseppe appartiene, non solo il vanto di aver sinceramente voluto e condotto a fine un accordo qualunque coll'ecclesiastica Podestà, ma quello eziandio di aver ridonato alla Chiesa tutto quanto potea formar l'oggetto de'più caldi nostri voti, e della condizione dei tempi venia consentito.

Assicurata l'esistenza ed i diritti della cattolica religione, secondo le leggi divine e i sacri canoni, in ogni parte del vastissimo impero; riconosciuta nei modi più solenni la pontificia autorità su tutta quanta la Chiesa, e fatta pienamente libera la promulgazione e l'esecuzione dei pontificii decreti in ogni genere di oggetti ecclesiastici, non che la reciproca comunicazione tra il Capo della Chiesa, i vescovi ed i fedeli, asserita ai vescovi illi-

(1) Divinæ miserationis argumentum est quod amplissimi imperii Austriaci ditioni eum Principem novissime præposuerit, *in quo summa sunt omnia*, et cui hoc est maxime persuasum, sic a Deo fuisse mortalia composita et distributa, ut inter se copularentur sacerdotium et imperium ad humani generis incolumitatem (*Nella Lettera Apostolica* Deus humanæ salutis, *del giorno* 3 *novembre, anno corrente*).

mitata libertà nell'esercizio de'proprii doveri e diritti, nelle comunicazioni coi proprii ministri e col gregge, nella pubblicazione di istruzioni, regolamenti, ammonizioni, nello scegliere e promuovere i candidati all'ecclesiastico ministero, nell'erigere beneficii, fondare, dividere o riunire parrocchie, nell'intimar pubbliche preci o processioni, nel celebrare concilii, nel condannare cattivi libri e nel vietarne anche con pene spirituali la lettura ai fedeli, e promessa la cooperazione dello Stato ad impedirne la diffusione; garantita in ogni sorta di scuole la conformità dell'insegnamento colla dottrina cattolica, e riconosciuto ai vescovi il diritto di sorvegliarlo, e devoluto unicamente a loro quello di dar missione per l'istruzione teologica e religiosa; dichiarato immune da ogni ingerenza dello Stato il regime e l'istruzione nei Seminarii vescovili, e promessi sussidii dal pubblico erario a quelli che ne abbisognano, non che alle parrocchie più povere; riconosciuta pienamente libera la Chiesa nell'amministrazione di ogni sacramento, e però anche le cause intorno al vincolo matrimoniale onninamente a lei devolute; ammessa nei vescovi la facoltà si di infliggere pene canoniche agli ecclesiastici, che per isventura se ne rendessero degni, come di colpir con censure i laici puranco, che colle loro enormità le provocassero; ricondotte ai tribunali vescovili le cause di ecclesiastico patronato; stabilita l'immunità dei sacri templi, assicurata alla Religione ed alla Chiesa la pubblica reverenza, il patrocinio de' magistrati, l'assistenza del braccio secolare; riconosciuto nel Romano Pontefice anche il diritto di circoscrivere e fondar vescovadi, e attribuitogli quello di nominare alla prima dignità di ogni capitolo cattedrale; definito il modo di degnamente eleggere non solo canonici e parrochi, ma eziandio gli stessi vescovi; stabilita rettamente l'amministrazione dei bene-

ficii vacanti; sancito senza restrizioni alla Chiesa il diritto di possedere, ai vescovi quello di introdurre religiose congregazioni, ad esse quello di governarsi secondo i proprii statuti, e di essere in piena dipendenza dai superiori generali residenti in Roma, e a questi stessi il diritto di visita; espresso, infine, doversi il tutto governare nei rapporti ecclesiastici secondo le divine e le canoniche prescrizioni, doversi altresì ritenere abolita ogni precedente legge, in contrario, e nelle nuove emergenze di dubbio tutto essere da definirsi di comune accordo fra i Capi supremi della Chiesa e dell'Impero: ecco, o Fratelli e Figli amatissimi, i principali oggetti soltanto che nell'annunciatavi Convenzione vennero definiti e stipulati; e voi potete anche da questo solo cenno giudicare se essa non sia veramente per la Chiesa di altissimo rilievo, e se i buoni di lei figli non abbiano ragione di vivamente esultarne nel Signore e di esserne profondamente grati al Monarca, che in giovane età tanto già si dimostra provetto in sapienza e in religione da emulare i principi nella storia più cospicui per affetto e devozione alla Chiesa, e da additarsi modello a tutti i potenti dell'età nostra. Per le precedenti concessioni, emanate dal libero volere dell'Apostolica Maestà di Francesco Giuseppe, e pel recente Concordato l'immacolata sposa di Gesù Cristo, prefigurata già nella prediletta nazione d'Israele, vien ritornata veramente ad una nuova vita di libertà, di potenza e di gloria in tutto quanto è vasto l'austriaco Impero: *Redemit Dominus Jacob, et Israel gloriabitur*. È caduta ogni barriera che arrestava i giganteschi suoi passi; è spezzato ogni vincolo che infrenava la sua libera energia. Se l'affetto e la riverenza d'un Francesco e d'un Ferdinando già tergevano le sue lagrime e rimarginavano le sue ferite, or essa si rialza veramente qual celeste regina nell'antico splendore di

sua maestà, per riavere nella loro pienezza gli omaggi de'popoli e de'potenti, e per prosperare le nazioni, che la servono, con tutta l'efficacia di sua divina virtù. *Redemit Dominus Jacob, et Israel gloriabitur.*

E certamente, Venerabili Fratelli e Dilettissimi Figli, noi non abbiamo a rallegrarci della degna posizione or dalla Chiesa riacquistata per la gloria soltanto che a lei ne viene, ma ben anco pei sommi vantaggi che ne derivano a noi e nell'ordine spirituale e nei temporali rapporti. Voi ben lo sapete, che ove la Chiesa non possa liberamente applicar le sue leggi, trattar la spada della divina parola, conquidere colle armi spirituali i più scandalosi suoi figli, infrenar nei modi più efficaci i suoi indegni ministri, ricercarne di zelanti là dove si trovano, invigilare e dirigere efficacemente l'educazione della gioventù, impedire la diffusione di tutte sorta d'errori e di seduzioni ne'pubblici spettacoli e nella stampa; ivi pur troppo deve essa versar lagrime amare sull'eterna perdizione di molte e molte anime, ch'essa già avea santificate e avrebbe altrimenti condotte sicure al cielo; ivi deve perfino temer di vedere da un giorno all'altro estinto il candelabro della sua fede. Ma dove essa regna libera e signora, dove essa fruisce senza impedimento della propria autonomia, dove lo Stato non esercita sopra di lei una sospettosa e molesta tutela, ma le tributa invece una devota protezione e stende ossequioso a' di lei cenni il proprio braccio, ivi essa veramente versa sulle anime in tutta la loro pienezza le benedizioni del cielo, ivi il nemico dell'uman genere è veramente stretto in catene per mille anni, ivi Cristo veramente trionfa e regna, e si circonda d'innumerevole corona di santi, che seco adduce ai gaudii eterni del Cielo.

Ma la religione di Cristo, disse un filosofo sventuratamente non tutto nostro, e la sua confessione è per ciò

appunto tanto maggiormente preziosa, la religione di Cristo ha questo di singolare, che mentre non sembra aver di mira che il cielo, fa pure la felicità dell'uomo su questa terra (1). La sentenza è troppo evidente perchè abbia bisogno di prove. Ingiunta colla sanzione di eterno premio o d'interminabili castighi non solo la più stretta giustizia, ma la più generosa carità, e propostoci per modello non meno che l'esempio di un Uomo-Dio spirante per noi sopra una croce: severamente condannati persin gli affetti dell'animo, da cui scaturiscono le azioni esteriori che affliggono la società o sono di scandalo ai nostri fratelli; tenutici in continua guerra colla cupidigia e coll'orgoglio, prime fonti d'ogni delitto; posteci innanzi ad imitare le perfezioni stesse di Dio, non sarebbe già qui il nostro un vivere angelico, non sarebbe già la terra un paradiso, ove tutti seguissimo fedelmente i precetti dell'Evangelo? Voi dunque ben comprendete, Figliuoli carissimi, che quanto può favorire, consolidare, prosperare la Chiesa cattolica, sola custode, maestra e vindice della vera dottrina di Gesù Cristo, sola vera dispensatrice de' suoi sacramenti e di tutti i suoi doni, sola inspiratrice di magnanimi consigli e di eroici esempi, è pur sempre un beneficio inapprezzabile, che si rende alla società anche nell'ordine soltanto della vita presente. Non dovrà dunque riputarsi un bene inestimabile negli stessi temporali rapporti, come efficacissimo promotore della pubblica e privata moralità, questo Concordato che ritorna intiera alla Chiesa la dovutale riverenza, la sua libertà, la sua potenza d'azione; che offre in ossequio di sua spirituale autorità anche i soccorsi del secolare potere?

Invano, o Fratelli e Figliuoli carissimi, dove una fal-

(1) Montesquieu nello *spirito delle leggi*.

lace politica, dove un indifferentissimo larvato od un'ipocrita incredulità hanno proclamato unico vantaggio della religione, unica salute dei popoli la totale separazione della Chiesa e dello Stato. Se consultiamo i veraci annali della storia, troviamo quelli essere stati i tempi più lieti e per la religione e per la società, quando il trono e l'altare meglio seppero sostenersi a vicenda, quando la Chiesa e lo Stato più amica si porsero la mano. Se interroghiamo la mente de'santi Padri, de' Pontefici, de'Concilii, de'più saggi fra gli stessi imperanti, de' filosofi e de' politici veramente cristiani, tutti ci dicono con sant'Ivone di Chartres, che: *Quando impero e sacerdozio vanno fra loro d'accordo, e prospera la società, e mette in copia fiori e frutti la Chiesa; quando all'incontro discordia li separa, non solo le piccole cose non hanno incremento, ma quelle stesse che più sono importanti, vanno miseramente in ruina* (1); tutti ci ripetono coll'angelico san Bernardo quanto ei diceva delle due podestà: *Quelle che Iddio congiunse, l'uomo non separi. Si associno coi voleri coloro che sono congiunti per gli incarichi: a vicenda si soccorrano, a vicenda si difendano, a vicenda si dividano i proprii pesi* (2); tutti soggiungono coll'istesso santo Dottore: *Non possa io farmi giammai con coloro che dicono, o esser di nocumento all'impero la pace e la prosperità della Chiesa, o essere per nuocere alla Chiesa la prosperità e la grandezza dell'impero: perocchè quel Dio, ch'è l'autore dell'uno e*

(1) Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia; cum vero inter se discordat, non tantum parvæ res non crescunt, sed etiam magnæ res miserabiliter (*Ivo Carnot.*, epist. 238).

(2) Quæ Deus conjunxit homo non separet. Jungant se animis qui juncti sunt institutis: invicem se foveant, invicem se defendant, invicem onera sua portent (*Epist.* 244.)

dell'altra, non a mutua distruzione, bensì ad edificazione li congiunse (1).

Lodi pertanto e grazie al Signore, perchè, animati da vivo desiderio di questo salutare accordo, i capi supremi del nostro Stato e della Chiesa lo condussero ad effetto mediante l'espostavi convenzione, e con essa ne suggellarono la perpetua durata. Lodi pure e grazie al sapientissimo e zelantissimo Pontefice, che fra le innumerevoli cure della Chiesa universale attese indefesso e colle preghiere e coll'opera a preparare e compiere il felice avvenimento; lodi e grazie al magnanimo nostro Imperatore, che non solo volle la Chiesa libera e venerata, ma seppe invocare all'uopo anche il soccorso del di lei Capo supremo, e colla forza di un patto solenne consolidò l'elevata posizione in cui la rimise, acquistandosi con questo fatto un nuovo diritto al titolo glorioso di Maestà Apostolica. *Felici i principi,* esclamava Agostino, *se a dilatare il più possibilmente il culto di Dio, faranno ancella della maestà di lui la propria podestà* (2). Questa sentenza del gran Dottore non andrà fallita pel nostro augusto Imperante, che veramente nel Concordato non solo ha ridonato alla Chiesa di Dio la sua libertà, ma ha posto il proprio potere ai di lei servigi per la repressione degli scandali e la dilatazione del divin culto. Iddio non lascerà senza sovrabbondante compenso la giustizia e lo zelo del suo servo fedele, in cui pur s'adempie la bella profezia che alla Chiesa fece Isaia: E

(1) Non veniat anima mea in concilium eorum qui dicant, vel imperio pacem et libertatem Ecclesiarum, vel Ecclesiis prosperitatem et exaltationem imperii nocituram; non enim utriusque institutor Deus in destructionem ea connexuit, sed in ædificationem. *Epist. eadem.*

(2) Felices principes, si suam potestatem, ad Dei cultum maxime dilatandum, majestatis ejus famulam faciant (*De Civit. Dei,* lib. XIV).

tuoi nutricatori saranno i re: *Et erunt reges nutritii tui* (XLIX, 23). Scampato prodigiosamente da ferro parricida, raffermato in trono e cresciuto mirabilmente in potenza fra le più difficili circostanze, quali tratti luminosi non esperimentò già egli d'una special protezione di Dio? I voti di tutti i buoni cattolici, nè solo entro i confini del nostro impero, ma dovunque novera figli la vera Chiesa, salgono ora più che mai ferventi al cielo per lui. Iddio ricolmerà i suoi giorni di benedizioni nel tempo, e lo coronerà di uno splendido serto di gloria imperituro nel regno eterno. Noi dobbiamo un omaggio di gratitudine anche agli alti Plenipotenziarii, l'eminentissimo Cardinale Pro-nunzio Viale Prelà e Sua Altezza il Principe Arcivescovo di Vienna, che furono interpreti sì degni degli augusti loro Committenti, e in mezzo alle più spinose difficoltà condussero a capo un'opera, che sarà per sempre grande esempio da una parte di religiosità, dall'altra di moderazione, da entrambe di consumata prudenza e saggezza.

Mentre pertanto non dobbiamo desistere dal supplicare con ogni umiltà e fervore il Dio delle misericordie, perchè si degni compiere l'opera sua, facendo che le norme future di applicazione perfettamente rispondano allo spirito informatore del Concordato, come dalla somma integrità e religione dell'augusto Francesco Giuseppe fiduciosamente dobbiamo attendere, egli è pur doveroso che anche con esterne manifestazioni attestiamo al Signore il nostro giubilo e la nostra riconoscenza. Epperò ordiniamo che una messa di ringraziamento, susseguita dall'Inno Ambrosiano, venga cantata nel più solenne modo possibile in tutte le chiese parrocchiali di questa città la domenica giorno sedici del prossimo dicembre, e in tutte le chiese parrocchiali della diocesi in giorno festivo da determinarsi dopo ricevuta la presente

Lettera Pastorale; parimenti che, incominciando dal giorno della predetta solenne funzione, si aggiungano in tutte le messe per otto giorni consecutivi le collette *pro gratiarum actione* e *pro Rege*.

Siccome poi dalla protezione di Maria Santissima Immacolata, speciale patrona dell'Austria, e la cui immagine sventola sui vessilli delle poderose sue schiere, dobbiamo singolarmente riconoscere anche questo insigne beneficio del Concordato, così v'impegniamo, Venerabili Fratelli ed Amatissimi Figli, a celebrare con particolar fervore di pietà il prossimo primo anniversario della dogmatica definizione del singolarissimo privilegio a Lei concesso della perfetta esenzione dal peccato originale. Non manchiamo di interporre la validissima di Lei intercessione per noi, per la Chiesa, per l'immortale Pontefice che la regge, per la Monarchia, per l'Augusto di lei Capo e per la ben degna sua Sposa, per tutta puranco la piissima Casa imperiale. E intanto avvalori Essa altresì quella Benedizione, che con intenso affetto dall'intimo del Nostro cuore sopra di tutti Voi diffondiamo.

Milano, dal Nostro Palazzo Arcivescovile, il giorno 29 Novembre 1855.

† BARTOLOMMEO CARLO Arcivescovo.

P. Pietro Pontiggia, Can. Ord.,
Cancelliere Arcivescovile.

Digitized by Google

Google

LETTERA PASTORALE
DI S. A. IL PRINCIPE ARCIVESCOVO DI VIENNA
SUL CONCORDATO

GIUSEPPE OTTOMARO

PER LA GRAZIA DI DIO E DELLA SANTA SEDE

PRINCIPE ARCIVESCOVO DI VIENNA

GRAN CROCE DELL'ORDINE DI S. STEFANO

GRAN CROCE E PRELATO DELL'ORDINE DI LEOPOLDO, EC., EC.

A tutti i Fedeli dell'arcidiocesi di Vienna
salute e benedizione nel Signore.

Quando a Gerusalemme e al profanato suo tempio già si accostava la fiaccola incendiaria, l'Altissimo annunciava per mezzo di quel medesimo profeta Geremia, che egli avea prescelto a messaggero di sue vendette: *Così dice il Signore, che ha creato il sole per rischiarare il giorno, e la luna e le stelle nel loro ordine per illuminare la notte: Se questa mia legge vien meno, anche il seme d'Israele verrà meno, e non sarà più il popol mio in sempiterno.* La divina promessa si compì per mezzo di Colui il quale regna in eterno sopra di Giacobbe, e il di cui regno non avrà fine, per mezzo dell'Agnello di Dio, il quale rimarrà presso la Chiesa militante sino

---

alla consumazione dei secoli, e disseta in eterno la trionfante al fonte della salute. La Chiesa non è di questo mondo, ma è per questo mondo: perciò il modo onde essa può raggiungere il fine a lei assegnato dipende in molta parte dalle condizioni in cui l'umana società viene a trovarsi, sia pel volere, sia per la permissione di Dio. Per apparecchiare in mezzo all'idolatria una sede alla Chiesa dell'antico Testamento, il Signore si trascelse *il padre dei credenti*, fece crescere la di lui posterità in un popolo numeroso, e ne ordinò anche i sociali rapporti col mezzo della legge che fu promulgata sul Sinai tra il fragore dei tuoni ed il bagliore dei lampi. Ma il Figliuol di Dio, che immolò sè stesso alla morte, ed alla morte di croce, mandò i suoi Discepoli ai pertinaci ebrei e a tutte le nazioni gentili, come agnelli in mezzo ai lupi. Essi predicarono la verità, morirono per la verità, e per l'opera loro il popolo del nuovo ed immutabile Patto venne adunato dal mezzo di ogni stirpe e in tutti i paesi del mondo. Per tre secoli intieri fu sostenuta dal cristianesimo una lotta portentosa. Tutte le potenze della terra erano congiurate ad annientarlo. Le fallacie di abusata erudizione, l'attrattiva di onori e beni terreni, calunnia, disprezzo, persecuzioni e raffinati martirii non mai cessarono di assalire i confessori di Cristo; ma essi rimanevano irremovibili sul sentiero della croce, e crescendo rapidamente riempivano il mondo invano ricalcitrante. Non mai nè prima, nè poscia piacque al Signore di glorificare con simili miracoli della grazia la propria potenza; a fronte di quelle vittorie del regno di Dio sulla terra fu piccola cosa l'aver conquiso per mezzo di Mosè l'ostinato Egitto, e l'aver fatto, per mezzo di Elia, cader fuoco dal cielo. Successivamente la sapienza divina si servì di terreni sussidii per conseguire ciò che era materialmente necessario

alla sussistenza della Chiesa. Un lampo di luce celeste colpì l'animo di un Cesare che stendeva il suo dominio dall'Oceano Atlantico fino al Tigri, e allora prese a svolgersi lo stato cristiano. Lo stato cristiano è quello che tiene per norma dell'ordinamento sociale l'idea cristiana dei doveri e della destinazione dell'uomo. Siccome l'uomo è creato per l'eternità, e la Chiesa è stabilita per fargli la strada all'eternità beata, così nello Stato cristiano l'uomo vale come un essere i cui bisogni ed i cui destini travalicano il limitare del sepolcro, e la Chiesa come la Sposa di Cristo alla quale sono affidati i destini spirituali dell'uomo; e per questo, lungi dall'essere incagliata, essa vi viene favorita nel compimento della propria missione. Lo Stato con questo provvede però ad un tempo al suo stesso avvenire: alcune fiate, a danno del modo cristiano di considerare il mondo, esso potrà ottener dei vantaggi che saranno applauditi, ma come le feste dello scialaquatore, a cui con passo incalzante tien dietro la miseria.

Le umane passioni si sono collegate coi traviamenti delle indagini umane per rompere i vincoli dello stato cristiano. La prudenza terrena e la saccenteria politica, della quale il secolo decimottavo andava superbo come del suo più glorioso trovato, partivano dal presupposto che l'uomo non fosse creato che per un fugace momento, e fu fatto sulla più grande scala il tentativo di svincolare intieramente da Dio e dal suo regno l'uomo e lo Stato. Noi ne abbiamo vedute le conseguenze. Sono accadute cose in cui la pazzia e la nefandità si contendevano la preminenza; perocchè senza tenere il giusto conto dei rapporti fra il tempo e l'eternità, nè si può arrivare all'eterna vita, nè si può rettamente giudicare della vita temporale e delle sue vicissitudini. La grandezza del male provocò una reazione, e la divina mise-

ricordia, che con materna pietà soccorre all'umanità traviata, si approfittò della commozione degli animi, per far germogliare il piccol seme della sua grazia. Il vaneggiamento di non abbisognare di Dio e della sua Chiesa si rifugiò in angoli tenebrosi, ed in complesso i rettori degli Stati concedono alla Chiesa una più libera azione, od anche quale con più, quale con meno benevolenza favoriscono i di lei sforzi per ridestare lo slancio del sentimento cristiano. La Maestà del graziosissimo nostro Imperatore ha fatto di più. Ancora infuriava la procella, ancora i pregiudizii e le passioni tumultuavano in tutta la loro forza, quando il successore dei nipoti di Carlo Magno pensò alla Chiesa, a'suoi bisogni e perigli. I vescovi si adunarono e la loro voce venne ascoltata. Nell'aprile del 1850 apparvero delle Ordinanze, che la storia dei grandi rivolgimenti registrerà nelle sue tavole; perocchè esse già erano scaturite da quello spirito, per la cui virtù Carlo Magno ed una serie di suoi successori si erano assisi come suoi protettori sul macigno della Chiesa. La Chiesa e lo Stato hanno reciprocamente bisogno l'uno dell'altro, e, congiunti in amica alleanza, devono guidare e proteggere i passi dei popoli; ma la più bella e la più santa delle prerogative che adornano il monarca cristiano è quella di poter non solo aver cura del bene temporale de'sudditi, bensì appianar loro altresì la via del cielo col proteggere la Chiesa e la Religione. Questo convincimento animava l'augusto nostro Imperatore, quando adottò le predette disposizioni, e questo convincimento lo condusse pur anco a compiere l'intrapreso. Rimanevano ancora da ordinare degli oggetti che in parte entravano profondamente nei rapporti del civile consorzio; rimaneva ancora da rinnovarsi solennemente l'alleanza fra Chiesa e Stato, e da imprimerle il suggello della più alta sanzione mediante un Concordato colla Santa Sede.

Tale Concordato coll'aiuto di Dio venne conchiuso, e i suoi articoli già vi stanno d'innanzi, dilettissimi Fratelli in Gesù Cristo! L'idea dello Stato cristiano è quella che in esso domina potentemente, quella che da esso vien proclamata ad alta voce in faccia all'Europa. In ciò sta la sua suprema importanza e il suo migliore commento. Esso contiene alcune cose che o non mancarono mai alla Chiesa nell'Austria, o già da molti anni essa aveva difatto riconquistate. Esso contiene altre cose che Sua Maestà già da più di cinque anni aveva accordate a gran parte dell'Impero. Esso contiene infine quelle determinazioni che ancora mancavano al compimento dell'opera grande e salutare. Tutto questo poi trovasi riunito nell'indivisibile complesso di un solenne trattato, e per l'accordo della Santa Sede e del Sovrano è stabilito e confermato come la norma impreteribile per gli oggetti ecclesiastici dell'Austria. Non è qui il luogo di entrare in ogni particolare; permettetemi però, amati Fratelli, di volgervi alcune parole sopra quei punti, i quali, o avanzano gli altri per la loro importanza, o potrebbero essere suscettibili presso alcuni di qualche erronea interpretazione.

Vi è un solo Dio, ed anche la Chiesa è una sola; perciò il Signore le ha dato nel romano Pontefice un centro ed un capo supremo. Invero, disse il Salvatore a tutti gli Apostoli, e in essi ai loro legittimi: « Come il Padre mandò me, così io mando voi! » Ma soltanto a Pietro, e in lui a' suoi legittimi successori, diss'egli: « Sopra questa pietra io fonderò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non prevaleranno contro di essa ». Le comunità cui fondò il grande Paolo, l'Apostolo delle genti, quelle cui fondò il privilegiato Giovanni, il prediletto del Signore, fiorirono lungo tempo e diedero molti santi al cielo; se non che esse non rimasero inac-

cessibili all'errore; lo scisma le ha staccate dal verdeggiante tronco dell'unità, e il vittorioso Islamismo le ha sfrondate e calpestate. Ma contro la Sede di Pietro s'infransero tutte le onde dell'errore e della persecuzione; resa più forte ad ogni prova, ella sta ferma qual fondamento e trofeo di quella fede, che ha trovato la via al trono di Dio. « Con questa Chiesa debbono accordarsi, a cagione della sua preminenza, tutte le altre Chiese, cioè i fedeli, dovunque essi siano ». Così scriveva nel secondo secolo cristiano sant'Ireneo, il quale per mezzo del suo maestro, il mártire Policarpo, risaliva all'Apostolo Giovanni; così attestarono ed attestano tutti i padri e maestri di nostra fede. Ma appunto per questo le comunità di tutte le parti del mondo, e di tutti i climi, abbisognano di stare in comunicazione colla Sede del principe degli Apostoli, e se si concede alla Chiesa cattolica il diritto di sussistere in conformità colla sua costituzione, non si può certamente mettere a questa comunicazione alcun ostacolo. Se non che il così detto *placito regio* ha innalzato un geloso muro di divisione nelle comunicazioni della Chiesa. A dir vero, i primi principii del *regio placito* rimontano molto addietro nell'antichità, ma soltanto il tempo, che intimò la guerra alla fede ed alla Chiesa, gli ha dato quello sviluppo, in forza di cui esso minacciava comprimere l'attività della Chiesa nella stessa sua vitale sorgente. Gli sconvolgimenti degli ultimi anni distrussero molti pregiudizii, che si erano stesi come uno strato di ghiaccio sul cuore dell'Europa. Ora ben si sa dove trovare i nemici del trono e della civile società; ora si è compreso che la Chiesa cattolica, colla forza inesauribile della sua fede, è la potenza protettrice dell'inferma società; poichè i condottieri della rivoluzione lo hanno confessato essi medesimi apertamente, che essi non possono com-

piere l'opera loro fino a tanto che sta in piedi la Cattolica Chiesa. Ma cattolico significa universale, ed esclude così la diversità della credenza, come anche la separazione dalla comunione. Il corpo, il cui capo Gesù Cristo è il figlio del Dio vivente, è vivo esso pure; ma le membra hanno la loro forza solo dal far parte dell'intiero corpo, e languiscono e muoiono qualora esse dal medesimo vengano divise. Il cattolico per mezzo della sua comunione colla Santa Sede è in comunione col mondo cristiano. Ogni frutto dell'investigazione, ogni esempio di zelo, ogni vittoria della fede e della propria annegazione è un bene comune della fraterna alleanza; la parte più debole si innalza avviticchiandosi alla più forte; si sente il palpito della grande vita comune; l'occhio diventa più limpido, ed il petto più largo. Ai particolari bisogni, che sono determinati da particolari relazioni, non si reca con ciò alcun pregiudizio, che anzi si apre la via al loro legittimo soddisfacimento. Il buon combattimento, che noi dobbiamo combattere come emuli dell'Apostolo, dev'essere ovunque animato e guidato dal medesimo sentimento; ma conviene che il modo di combattere venga ordinato in molte cose secondo il campo di battaglia. Tuttavia la varietà dev'essere posta in giusta relazione coll'unità, e ciò si farà più agevolmente e perfettamente quanto più intimo è il commercio con Roma.

Già da una serie di anni quella tal rete di misure inceppanti aveva perduto in Austria il suo valore; ma ora è solennemente pronunciato e suggellato che negli ampi confini dell'Austria la comunicazione colla Santa Sede nelle cose spirituali e negli affari ecclesiastici non soggiacerà alla necessità di ricercare l'approvazione dell'autorità sovrana. Questa è una grande parola, e non risuonerà solo nell'Austria.

Digitized by Google

I Vescovi sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio; ma la potestà loro accordata non ha alcun altro valore ed incarico che di diffondere e conservare la retta cognizione e l'amore del vero: poichè la loro autorità e missione è rinchiusa nelle parole che il Risorto disse a'suoi Apostoli: « Istruite tutti i popoli, battezzateli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, e insegnate loro ad osservare tutto ciò che io vi ho ingiunto.

Il Vescovo deve per sè e per mezzo dei Sacerdoti da lui dipendenti annunciare la parola di Dio, amministrare i Sacramenti, e vegliare alla perfezione della vita cristiana con quei mezzi che la legge di Dio e della Chiesa gli addita. Chi gli impedisce d'esercitare quest'ufficio, non solo si oppone al regno di Dio sulla terra, ma discioglie anche i vincoli della civile società, la cui migliore e più sacra sanzione sta nel perfetto sentimento dei doveri cristiani. La potestà spirituale è, come tutto ciò che sta affidato agli uomini, accessibile all'abuso; ma non si spegne la fiamma del domestico focolare solo perchè può cagionare un incendio e produrre un gran disastro. Già dall'anno 1850 cadde il muro di divisione che separava il Vescovo dalla comunità, di cui egli deve render conto al Salvatore, e non si rialzerà mai più; è assicurata ai Vescovi la libertà di comunicare senza ostacolo col clero e col popolo delle loro Diocesi, allo scopo di esercitare il loro pastorale ministero, e di pubblicare senza ostacolo le loro istruzioni ed ordinanze in affari ecclesiastici.

La legge suprema dell'insegnamento è la verità. Il cattolico compiange coloro che stimano necessario di andare ancora cercando la verità in ciò che concerne Dio ed il suo regno, ed egli non la cerca, poichè l'ha già trovata. Si riterrebbe una strana pazzia se un mae-

stro, in nome della libertà, pretendesse il diritto d'insegnare dottrine false a' suoi scolari nelle scienze naturali, nella storia e geografia. Ora ciò che non si vuol permettere nella classificazione degli scarafaggi e dei vermi, sarà permesso sol quando si tratta della salute dell'anima immortale? Con pieno diritto adunque si esige che il maestro della cattolica gioventù, in quanto il suo insegnamento riguarda la religione e la moralità, presenti pura e genuina la dottrina della Chiesa cattolica, e in altre materie non frammischi cosa che ripugni alla cattolica verità. Ma il giudicare su di ciò spetta al Vescovo, poichè egli è stabilito nella sua giurisdizione come guardiano della fede: perciò tutta l'istruzione della gioventù cattolica starà in armonia colla dottrina cattolica, e il Vescovo invigilerà perchè non vi s'insinui alcun che di discordante.

Le relazioni dei due sessi, in cui per ordinazione di Dio l'umanità si distingue, sono influentissimi sotto molti aspetti per la vita morale. La corporale unione dei medesimi ha un'importanza che oltrepassa la terra e i suoi destini: poichè essa introduce l'erede delle promesse nella sua temporale carriera. Se essa si fa ligia allo sfrenato impulso della sensualità, scaturiscono da lei, come da una palude di pestilenza, peccati che quasi cancellano dalla fronte dell'uomo l'impronta della divina somiglianza. Perciò la legge del Signore la permette solo quando è nobilitata dal matrimonio. Il matrimonio è istituito da Dio, affinchè l'uomo e la donna si aiutino e suppliscano vicendevolmente in tutti i corporei e spirituali bisogni, ed educhino per il cielo la prole che è frutto della loro unione. Perciò quest'alleanza dei sessi è santificata da una grazia superiore: poichè il mansueto Redentore, che non passò sopra alcun vero bisogno dell'umanità senza spargerlo di sue

benedizioni, la innalzò al grado di Sacramento della nuova alleanza. Lo stabilire le condizioni, colle quali la corporale unione dei sessi sia moralmente possibile, è estraneo al dominio della legge umana; i doveri risultanti dal matrimonio appartengono nella loro maggiore e miglior parte ad una provincia a cui non arriva il braccio della potenza secolare. Amore e fedeltà non si possono conseguire a forza: conseguire a forza si può una moneta, ed anche questa solamente quando il consorte, dimentico del dovere, possiede una sostanza. Colui che ha istituito i Sacramenti, li ha affidati alla tutela della Chiesa. Se adunque una unione sia di tal natura da portare con sè i doveri e i diritti del matrimonio davanti a Dio ed alla coscienza, e da essere perciò santificata colla grazia del Sacramento, la Chiesa e la Chiesa sola può deciderlo.

Allorchè nel secolo decimosesto si tentò sottrarre anche il matrimonio al dominio della Chiesa, il Concilio di Trento pronunziò l'anatema contro coloro che affermavano che le cause matrimoniali non appartengono al giudice ecclesiastico. Che un'unione goda o no dei diritti civili annessi al matrimonio, questo dipende certamente dalle disposizioni della potestà secolare. Ma se il legislatore autorizza il cattolico a far valere davanti al giudice secolare come matrimonio un'unione, che davanti a Dio ed alla coscienza non è matrimonio, egli sottrae, per quanto sta in lui, alla famiglia la morale sanzione ed avvelena la sorgente da cui deve emanare alla società sempre nuova vita e vigore. Perciò d'ora in avanti in tutta l'estensione dell'impero il tribunale ecclesiastico deciderà delle cause matrimoniali a norma della legge ecclesiastica; a lui solo spetterà di pronunciare un giudizio sulla validità del matrimonio e sui doveri che da esso derivano, e le funzioni del tri-

bunale secolare si limiteranno ai diritti civili del matrimonio.

La Chiesa ci fu data per vera madre; poichè essa abbraccia tutti i suoi figli coll'intimità dell'amore e della sollecitudine materna. Perciò ella desidera di benedir sempre e dappertutto; ma il suo amore proviene da Colui, che è così il Misericordioso come anche il Santo ed il Giusto, e quando l'onore di Dio e la salute delle anime richiede che punisca, ella punisce. Ella punisce per opporre un argine salutare alle funeste influenze che il peccato può esercitare sulle comunità cristiane. Nello spirito e secondo le leggi della Chiesa sarà esercitata l'autorità di punire, per edificare e non per distruggere, senza rompere la canna fessa o spegnere il lucignolo fumigante.

I pagani onoravano i tempii degli idoli che si chiamavano Dei; finchè nell'antica Roma la frugalità, l'onor cittadino, l'amor di patria furono domestiche virtù, gli altari delle divinità, a cui essa ardeva incenso, rimasero un inviolabile asilo contro qualunque, anche legittima, forza. Sopra la casa del Dio della nuova alleanza viene invocato il nome dell'Onnipotente; essa è consecrata alla celebrazione dei misteri della salute, è santificata dalla presenza del Re degli angeli; poichè il Figliuolo di Dio, sotto il velo del pane, sta vicino al suo popolo.

A questo santuario della grazia credettero i cristiani di non poter negare una prova di riverenza che i pagani avevano tributata ai loro templi, e l'immunità dei luoghi sacri fu suggellata con legge ecclesiastica. Certamente molto si è cangiato nel corso dei tempi. Alla sicurezza della persona si provvede più efficacemente che nei passati secoli; le prescrizioni che regolano la ricerca e la punizione del delitto sono diventate più opportune e più miti; non si è risparmiata alcuna misura

di precauzione, onde escludere arbitrii ed abbagli. L'asilo adunque non ha più il primiero valore come rifugio contro la vendetta e la violenza; ma al santuario della nuova alleanza si conviene ancora l'antica riverenza, ed è salutare il richiamarla alla memoria del mondo. Perciò l'immunità delle chiese sarà osservata in quanto lo permettono la pubblica sicurezza e le esigenze della giustizia.

Gli ordini religiosi nella loro perfezione sono il più bel fiore nel giardino della Chiesa. Un fatuo passato, che dappertutto applicava la sola norma del materiale interesse, si è impetuosamente scatenato contro la vita contemplativa. Ma qualora l'interna preghiera, e con ciò la considerazione delle celesti cose e l'elevazione dell'anima a Dio, non vengano con zelo praticate, non v'e vita religiosa degna di questo nome. Una comunità religiosa che non agisce sul mondo in nessun altro modo che coll'intercessione della preghiera e coll'esempio della propria annegazione, non è inutile pel mondo, ma gli arreca grandi beneficii essendo, che la pietà diffonde le sue benedizioni sopra tutte le classi dell'umanità. Una riunione di persone consacrate a Dio, le quali nulla si appropriano di terreno fuorchè il necessario alla vita corporale, e stanno con perfetta obbedienza a disposizione dei loro superiori per qualunque opera di carità e di annegazione, può prestare straordinarii servigi in tutte le opere di spirituale e corporale misericordia. Ciò che prestano le pie corporazioni al letto degli ammalati e nelle prigioni non si può ottenere da ministri prezzolati; poichè, per quanto l'ordinamento sia opportuno ed esatta la sorveglianza, il soffio del volontario sacrificio non si può nè ispirare, nè supplire con altri mezzi. Ma perchè l'uomo religioso corrisponda ad una così alta idea, egli deve seguire fe-

delmente la regola del proprio ordine, e perchè si possa prevenire ogni deviazione, il superiore dell'ordine deve esercitare coscienziosamente e senza ostacoli la direzione che gli incombe. Perciò i superiori generali, che hanno la loro residenza presso la Santa Sede, comunicheranno liberamente coi loro soggetti in tutte le cose spettanti al loro ufficio, e intraprenderanno liberamente la visita dei medesimi.

La Chiesa abbisogna di mezzi esteriori per l'esercizio del divin culto e pel mantenimento de'suoi ministri. Certamente egli non risplendette mai di così pura luce come quando non possedeva neppure un luogo sicuro pel divin culto, ma celebrava i sacri misteri nella sala di qualche privata abitazione o nella profonda oscurità delle catacombe; ma allora appunto i suoi figli furono più che mai pronti a contribuire i loro averi temporali pei bisogni della Chiesa. Tostochè il governo pagano cominciò almeno in parte ad usare tolleranza verso la società cristiana, la Chiesa acquistò possessi, e perfino i pagani imperatori riconobbero che sottrarre alla Chiesa i suoi possedimenti era un perseguitare la Chiesa; poichè quando essi, o da umanità o da prudenza, erano determinati a sospendere la persecuzione, pubblicavano insieme il comando di restituire ai cristiani le loro chiese e cimiteri e i fondi ai medesimi appartenenti. Nel secolo decimosesto si mise mano ai beni della Chiesa, che la pietà dei padri aveva in gran copia accumulati, e per coonestare il latrocinio, si negò alla Chiesa il diritto di possedere, e s'invitò lo Stato a disporre delle proprietà di lei pel bene della società. Queste massime si diffusero ancor più che gli errori, coi quali esse in origine andavano unite; simili però ad un acceso tizzone che si è gettato in una casa, non si lasciarono restringere in certi confini, ma svilupparono il loro intimo

germe con terribile esattezza di deduzioni. Ciò che doveva valere solo pei beni della Chiesa, si applicò a quelli dei ricchi, e infine fu attribuito allo Stato il diritto di disporre delle sostanze di tutti i possidenti a favore della società. Il comunismo scosse le fondamenta di tutto quanto sussisteva per fabbricarsi delle capanne coi ruderi degli atterrati edifizii.

Sebbene in Austria non siano mancate delle disposizioni, in forza delle quali si agì arbitrariamente coi beni della Chiesa, pure essi non furono mai impiegati in usi profani. Colla formazione del fondo di religione fu sancita l'assicurazione che la sua rendita dev'essere impiegata solo per oggetti ecclesiastici, e questa promessa fu adempita anche nei tempi più difficili. Il Concordato dà la solenne dichiarazione che il fondo di religione e degli studii è proprietà della Chiesa e che la proprietà della Chiesa è inviolabile. Alla Chiesa viene inoltre assicurato il diritto di acquistare liberamente nuovi possessi in qualunque legittima maniera. Vi furono tempi in cui si temeva o si pretendeva di temere che il continuo crescere dei beni ecclesiastici avesse a non lasciar più nulla d'avanzo pei secolari. A tale apprensione fu tolto oramai ogni pretesto.

Le leggi della Chiesa sono comprovate dall'esperienza di secoli, prudenza e mansuetudine dominano in esse, e sono loro base la verità e la giustizia. La verità poi e la giustizia non sono cosa nuova per l'uomo di buona volontà, poichè il suo cuore rende loro testimonianza. Sebbene adunque il Concordato, nell'ampia estensione di paese per cui è destinato, sia per urtare contro parecchie inveterate consuetudini e pregiudizii, noi però, levando lo sguardo al Padre della misericordia, speriamo che esso troverà bentosto accesso in tutti i cuori, e diventerà regola dominante nella vita. Allora questo do-

cumento della più alta autorità che vi sia nell'ordine spirituale, annoderà con nuovo e sacro vincolo una gran porzione del corpo cattolico. Più che trenta milioni, dunque assai più della settima parte di quegli avventurosi che la Chiesa chiamano loro madre, furono dalla Provvidenza raccolti intorno all'imperiale austriaco trono. A tutti loro è assegnata un'egual parte dei beneficii del comune consorzio, tutti hanno eguale interesse che il seme produca copioso frutto per la vita eterna, e la loro unione al corpo dello Stato comune ne riceve una nuova sanzione. Dal momento che essi appartengono all'Austria, a loro appartengono le benedizioni del Concordato, e mentre essi cooperano alla prosperità e forza di un regno che si presta qual valido propugnacolo ai più alti beni del cristiano, operano per questi stessi beni, e per Colui al quale i medesimi ci conducono.

Egli è giusto che, per un beneficio che tutta la cristiana comunità ha ricevuto, la cristiana comunità riunita porga a Dio, nostro benefico Padre, la preghiera della lode e del ringraziamento. Da noi soli siamo poveri e deboli, ma siamo diventati ricchi pel Figliuolo di Dio, che per noi si è immolato, e nel sacrificio della nuova alleanza abbiam ricevuto un dono che è degno di essere presentato dall'Onnipotente ed Eterno. A festeggiare pertanto il grande avvenimento si celebrerà, la domenica 25 novembre, una messa solenne nella chiesa metropolitana; finita la quale s'intuonerà l'inno Ambrosiano. Questa pia solennità avrà luogo in tutte le chiese parrocchiali nel giorno 8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio e protettrice della Chiesa. In tale occasione noi ringrazieremo e pregheremo; ringrazieremo pel favore che ci fu dal Signore accordato, e pregheremo affinchè Colui

che dirige i cuori come ruscelli d'acqua, graziosamente compia ciò che graziosamente ha cominciato. Tutti i diritti che la Chiesa possiede, e tutte le leggi che essa stabilisce, non hanno alcun altro fine e scopo che di render l'uomo santo e felice, e a tal fine deve l'uomo contribuire l'opera sua. Il Concordato è un elemento nell'esistenza spirituale dell'Austria; sia esso pure un elemento nell'esistenza spirituale di ciascun di noi.

Figli della cattolica Chiesa! voi siete cittadini del Santuario, e dovete esser famigliari nella casa di Dio, che è fabbricata sopra gli Apostoli ed i Profeti come sopra suo proprio fondamento, mentre Gesù Cristo come pietra angolare tiene insieme tutto l'edificio. Siate sempre memori di questa vocazione in ogni vostra tendenza ed azione. Ma alla casa di Dio si arriva per la porta della scienza, e questa, aperta, v'invita. La dottrina di salute che vi è annunziata, è la medesima che Maria apprese quando sedeva a'piedi del Signore, e con tutte le forze dell'anima raccoglieva la parola dalla sua bocca. Il Figliuolo di Dio parla per mezzo della Chiesa, dalla quale egli mai non si ritira, e nelle cinque parti del mondo la comunità dei credenti esclama: Amen, sì, vieni o Signore Gesù! O amici e fratelli, fate che sia un impegno della vostra vita il progredire nella cognizione cristiana; poichè da questa sola vien quella sapienza, di cui la Scrittura dice: « Essa è più magnifica del sole, e supera tutti gli ordini delle stelle: la luce del giorno non può a lei essere paragonata, poichè a quella tien dietro la notte, ma la sapienza non è vinta da alcuna avversa malizia ». Dacchè si coltivano con ardore instancabile tutte le cognizioni da cui si spera qualche incremento di materiali interessi, non riservando più veruno spazio di tempo per apprendere la buona novella del regno di Dio, la benedizione e la

pace si sono da noi dileguate; non perchè le reali conquiste della scienza siano in sè rovinose o senza pregio, poichè ciò che è dalla verità può e deve servire alla verità, ma perchè si è invertito il giusto ordine, e si vuole sbrigare come affare secondario quel solo che a tutti e innanzi tutto è necessario. Ma se voi siete famigliari nella casa del Signore, voi proverete che Gesù di Sirach non ha detto invano: « Il timore del Signore è gloria, onore e gioia, e cinge il capo con corona di giubilo. Il timore del Signore rallegra il cuore e apporta gaudio e piacere e lunga vita ». Con esso viene la pace, quale il mondo non può dare, e questa disperde le innumerevoli molestie ed afflizioni, che l'uomo stesso si attira, mentre con cieco desio va in traccia dei beni caduchi. Con esso viene la lieta speranza dei beni superiori che ci sono destinati, e questa sparge una luce soave sul tempo e sull'eternità. Con esso viene il cristiano sentimento della propria dignità che è il solo legittimo orgoglio. Per esso l'uomo riconosce quanto alto Iddio lo abbia elevato, e sente esser cosa indegna di sè il servire alla vanità ed ai desiderii del senso.

Vergine piena di grazie, a Te sia affidato il Patto che nei vasti paesi dell'Austria ha suggellato l'alleanza tra la Chiesa e lo Stato. Tu sei pura da ogni macchia, e l'antico serpente non ti ha mai tocca col suo pestifero morso. Di' al Signore del mondo, che tu porti tra le tue braccia materne, una mite parola d'intercessione, affinchè Egli benedica la libera azione dell'ecclesiastico regime, e ci conceda di servirlo nella santità e nella giustizia per tutti i giorni del viver nostro! Imploraci la vittoria della fede che vince il mondo, imploraci quella forza di convincimento che s'innalza al di sopra de' piaceri e dolori terrestri! Volgi uno sguardo propizio sul Monarca, che ha dato al mondo un grand'esempio di ri-

verenza verso la legge del Tuo Figlio, e fa regnare sui popoli che il Signore gli ha affidati, pace e concordia, salute e benedizione! Amen.

Dato a Vienna nella festa di San Leopoldo,

il 15 novembre 1855.

GIUSEPPE OTTOMARO.

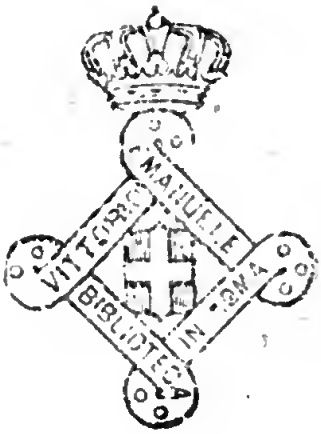

1216670

FINE

Digitized by Google